

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 21 DICEMBRE 2011

N. 197



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2699

**L.R. n. 2/2011. Piano di Rientro 2010-2011. Obiettivo B3.2. riguardante “Ridefinizione accordi contrattuali integrativi regionali ed elaborazione indirizzi per accordi integrativi aziendali previ dai CCNL pubblici delle Aziende Sanitarie” Iniziative da intraprendere in relazione all’art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. Adempimenti**

Pag. 36309

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2700

**Esecuzione Ordinanza TAR Bari n. 1392/2011 Sez. III. Inurbamento della sede farmaceutica rurale di Borgo Libertà del Comune di Cerignola. Parziale rettifica DGR 2739/2010**

Pag. 36310

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2701

**Art. 39 della L.R. n. 4/2010. DGR n. 1397/2011. Piano Regionale per il Governo dei Tempi di Attesa per il triennio 2011 - 2013. Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio ex ante dei tempi di attesa.**

Pag. 36312

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2702

**Art. 64 D.Lgs. 82/2005. Art. 39 L.R. n. 4/2010. L.R. n. 2/2011. L.R. n. 16/2011. Linee guida in tema di accesso ai servizi in rete e presentazione di istanze e dichiarazioni on-line nell’ambito della sanità elettronica. Approvazione.**

Pag. 36334

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2748

**Revoca per mero errore materiale della Deliberazione G.R. n. 2178 del 27-09-2011**

Pag. 36350

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2749

**APQ - Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale-Paesi del Mediterraneo e Paesi dei Balcani - Partecipazione e conferma dei relativi soggetti attuatori della Regione all’estensione dei progetti: PRICES - linea 2.1 Balcani, S.P.I.I.E. - Linea 2.1 Mediterraneo, P.I.ICT-sub progetto Educazione, scuole e musei - Linea 2.4 Balcani, P.I. SWAP-sub progetto Mehenet - linea 2.5 Mediterraneo, WHCB - linea 2.5 Balcani**

Pag. 36351

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2751

**Comuni di Leporano e Pulsano (Ta) - Lavori di costruzione di condotta adduttrice, serbatoio seminterrato e suburbana. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica, (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P), con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004. Proponente:Acquedotto Pugliese S.p.A di Bari**

Pag. 36356

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2752

**PRU - Programma di Recupero Urbano nel Comune di Foggia - Area ricadente tra le vie Gioberti, La Piccirella e Natola. Proroga termini per l’ultimazione e completa attuazione del programma.**

Pag. 36365

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2753

**Comune di PRESICCE. Variante P.R.G. per le zone agricole.**

Pag. 36367

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2754

**Decreto 25/03/1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 8 della legge n. 196 del 24/06/97 - sui tirocini formativi e di orientamento - Approvazione schema di convenzione-REGIONE Puglia - area politiche S.R./Università di Firenze.**

Pag. 36399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2755

**Crisi del settore olivicolo a causa della lebbra dell'olivo nelle province di Taranto. Richiesta di intervento straordinario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.**

Pag. 36405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2756

**L.R. 30/6/1999 n. 20 e s.m. e i artt. 13 e 16. Approvazione di n. 5 atti dirigenziali di alienazione a prezzo determinato dalla Agenzia del Territorio di immobili Ex Ersap. Province di Brindisi Foggia e Lecce.**

Pag. 36407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2757

**Approvazione di n. 5 atti dirigenziali di alienazione a prezzo, determinato dalla Agenzia del Territorio, di immobili ex ERSAP. Province di Brindisi, Foggia e Lecce.**

Pag. 36409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2758

**Approvazione di n. 8 atti di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Brindisi, Foggia e Lecce.**

Pag. 36412

## PARTE SECONDA

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2699

**L.R. n. 2/2011. Piano di Rientro 2010-2011. Obiettivo B3.2. riguardante “Ridefinizione accordi contrattuali integrativi regionali ed elaborazione indirizzi per accordi integrativi aziendali previsti dai CCNL pubblici delle Aziende Sanitarie” Iniziative da intraprendere in relazione all’art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. Adempimenti**

Assente l’Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della A.P.- “Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR” dell’Ufficio 4 confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

L’art. 9, comma 2 bis dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”

Il Piano di Rientro della Regione approvato con la L.R. 9 febbraio 2011 n. 2 ha previsto l’obiettivo B3.2 riguardante:” Ridefinizione accordi contrattuali integrativi regionali ed elaborazione indirizzi per accordi integrativi aziendali previsti dai CCNL pubblici delle Aziende Sanitarie”

Al fine del raggiungimento del citato obiettivo sono state individuate specifiche azioni da intraprendere tra cui quella di emanare direttive per l’attuazione delle disposizioni in materia di trattamento

economico dei dipendenti e di determinazione delle risorse per il trattamento accessorio, conformi all’art.9, comma 2 bis del Decreto Legge 78/2010, convertito in legge con modifiche dalla L.n. 122/2010.

Il Ministero dell’Economia e Finanza con nota circolare n. 12 del 15.4.2011 prot. n. 0035819 ha emanato direttive in merito alla corretta applicazione del citato articolo a cui le Aziende devono uniformarsi nell’ambito della definizione del contratto collettivo integrativo aziendale..

Per quanto sopra, pertanto, in esecuzione delle suddette disposizioni e degli indirizzi applicativi forniti dal Ministero, è necessario che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sulla base della riduzione del personale in servizio a seguito del blocco del turn over previsto dalla l.r. 12/2010 sia attraverso la ridefinizione della rete ospedaliera e territoriale nonché degli atti aziendali e di organizzazione delle Aziende ed Enti SSR. procedano in relazione all’entità delle risorse destinate al trattamento accessorio anno 2010 per le tre aree contrattuali, ad assicurare che lo stesso per gli anni 2011-2013 non venga superato e comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

I contratti collettivi integrativi sottoscritti in difformità degli indirizzi applicativi di cui alla richiamata circolare ministeriale sono da considerare nulli.

A tal proposito, è necessario, al fine di avviare il monitoraggio semestrale, che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie trasmettano al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato Politiche della Salute i dati relativi alla consistenza dei fondi aziendali così come previsto dal cronoprogramma dell’obiettivo B3.2 del Piano di rientro.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Silvia Papini

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P. dell'ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di disporre che, al fine di dare esecuzione alle iniziative da intraprendere previste dall'Obiettivo B3.2 del Piano di Rientro che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere-Universitarie e gli IRCCS pubblici non superino per gli anni 2011-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per le tre aree contrattuali per l'anno 2010, come previsto dall'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge 78/2010, convertito in legge con modifiche dalla L.n. 122/2010 con gli indirizzi applicativi di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza n.12/2011;
- di stabilire che i contratti collettivi integrativi sottoscritti in difformità alla norma e agli indirizzi applicativi ministeriali sono nulli;
- di stabilire, altresì che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie trasmettano con cadenza semestrale, al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato Politiche della Salute i dati relativi alla consistenza del fondo relativo al trattamento accessorio, così come previsto dal cronoprogramma del Piano di rientro;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia ai sensi della l.r. 15/2009.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2700

#### **Esecuzione Ordinanza TAR Bari n. 1392/2011 Sez. III. Inurbamento della sede farmaceutica rurale di Borgo Libertà del Comune di Cerignola. Parziale rettifica DGR 2739/2010**

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. e A.P. dell'Ufficio Politiche del Farmaco e confermata dal Dirigente del Servizio PATP, riferisce il Presidente Vendola:

L'art. 22 della L.R. n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 30.4.1990, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2.4.1968, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8.11.1991 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1396 del 28.07.2009, a causa del notevole ritardo della definizione di delle Piante Organiche delle Farmacie dei Comuni ricompresi nel territorio di competenza della ASL di Foggia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 17/90 e dalle norme vigenti in materia, ha ritenuto opportuno proporre la nomina, limitatamente alla definizione della P.O. delle farmacie della ASL FG, di un Commissario adacta.

In esecuzione all'incarico assegnato con D.G.R. n. 1396/09, il Commissario ad acta con propria delibera n. 1 del 30.12.2009 ha presentato al servizio PATP la proposta di revisione della pianta

organica delle farmacie dei Comuni ricadenti nel territorio della ASL di Foggia dal biennio 1997/98 al biennio 2007/08.

Con DGR. n. 23739 del 07.12.2010, è stata approvata la revisione della Pianta organica delle farmacie dei Comuni ricadenti nel territorio della ASL FG dal biennio 1997/98 al biennio 2007/2008.

Il Dr Santoro, titolare della sede farmaceutica rurale, giusto Decreto del Sindaco di Cerignola del 13 dicembre 1996, sita in Borgo Libertà Comune di Cerignola, ha inoltrato ricorso al TAR Puglia Bari per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Delibera del Commissario ad acta n. 01 del 30.12.2009, e successivamente in data 07.01.2011, presentava i motivi aggiuntivi a detto ricorso, chiedendo l'annullamento anche della D.G.R. n. 2379/2010, in quanto non era stata considerata la grave situazione di talune sedi farmaceutiche ubicate in frazioni di Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della ASLFG, nelle quali si era riscontrato un notevole decremento della popolazione, ed in particolare della sede di Borgo Libertà del Comune di Cerignola.

Il TAR Puglia Bari, accogliendo il ricorso di cui sopra, con ordinanza n. 119/2011, evidenziando la grave situazione in cui versano talune sedi farmaceutiche (tra cui quella di borgo Libertà) a causa del notevole decremento della popolazione così si pronunciava: ..... omississ .....”*tale situazione non poteva non comportare, in sede di revisione della pianta organica l'obbligo di procedere, secondo il criterio di ragionevolezza ed efficienza, all'inurbamento della farmacia di che trattasi con conseguente spostamento o trasferimento della stessa a tutela del riequilibrio del servizio stesso secondo la proposta dell'ASL Foggia relativa alla perimetrazione dei confini (quartiere Torricella), tenuto conto altresì che la sede farmaceutica di che trattasi non risulta essere istituita a suo tempo come farmacia rurale*”, disponendo l'obbligo per la Regione Puglia di riesame della questione, tendo conto della possibilità di “inurbare” tale sede farmaceutica.

Pertanto, in data 22 marzo 2011, veniva convocata una Conferenza di servizio alla quale partecipavano; il Presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Foggia, il dirigente dell'Area farmaceutica territoriale della ASL FG e il responsabile A.P. dell'ufficio Politiche del farmaco del Servizio PATP, al fine di riesaminare, alla luce di

quanto disposto dall' Ordinanza del TAR Puglia Bari su richiamata n. 119/2011.

In detta conferenza è stato ribadito dai presenti che nessuna legge vigente consente di “ inurbare “ la sede farmaceutica in questione, pur tuttavia è stata valutata la possibilità di avvicinare la farmacia del Dr. Santoro al centro urbano di Cerignola, posizionandola a una distanza non inferiore ai 3.000 metri dalla perimetrazione del quartiere Torricelli, giusto quanto acclarato dalle normative vigenti in materia.

In merito all'ordinanza del TAR Puglia n. 119/2011, in data 04 aprile 2011 prot. n. 152/4818, veniva inviata all' Avvocatura della Regione Puglia una relazione dettagliata sugli adempimenti assolti dall'Ufficio politiche del farmaco, per i successivi provvedimenti di competenza.

Il TAR Bari Sez.III con ulteriore Ordinanza n. 1392 del 22.09.2011 ha rinnovato l'ordine nei confronti della Regione Puglia di revisionare la pianta organica farmaceutica, di concerto con la ASL FG, secondo le rispettive competenza, con “inurbamento “ della sede del Dr. Santoro, già intimato con la precedente ordinanza n. 119/2011.

In data 04.11.2011 veniva convocata apposita Conferenza di servizi, alla quale partecipavano; il Dirigente Servizio PATP, il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Foggia, la Dirigente Area Farmaceutica Territoriale della ASL FG, il Commissario adacta e il delegato del Dr. Santoro.

In detta riunione è stato definito l'iter amministrativo finalizzato alla esecutività dell'Ordinanza n. 1392/2011 e della precedente 119/2011 mediante la rettifica della precedente proposta commissariale della pianta organica delle farmacie relativa al Comune di Cerignola del 30.12.2009 n. 01 e la modifica consequenziale della D.G.R. n. 2739/2010.

Il Commissario ad acta con Deliberazione n. 02 del 24.11.2011, a parziale modificata della propria deliberazione n. 01/2010, ha proposto, in ossequio all'Ordinanza del TAR Bari 1392/2011, “ l'inurbamento” della sede farmaceutica rurale Borgo Libertà del Dr. Antonio Annino Santoro, con assegnazione della farmacia urbana n. 15 del comune di Cerignola ubicata nel quartiere Torricelli con i confini i indicati nella Delibera Commissariale n. 01/2009.

Preso atto di quanto Deliberato dal Commissario ad acta ed in esecuzione delle Ordinanza del TAR Bari n. 119/2011 e n. 1392/2011, si propone a par-

ziale rettifica del provvedimento di Giunta regionale del 07.12.2010 n. 2739, limitatamente al Comune di Cerignola, di inurbare la sede farmaceutica rurale del Dr. Antonio Annino Santoro nella sede farmaceutica di nuova istituzione n. 15 i cui confini sono riportati nel su menzionato atto giuntale.

### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della legge regionale n. 7/1997.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce dal Responsabile A.P. dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dal Dirigente del Servizio PATP

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

di disporre, a parziale rettifica del provvedimento di Giunta regionale del 07.12.2010 n. 2739, limitatamente al Comune di Cerignola, di inurbare la sede farmaceutica rurale del Dr. Antonio Annino Santoro nella sede farmaceutica di nuova istituzione n. 15 i cui confini sono riportati nel su menzionato atto giuntale;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;

i provvedere, a cura del Servizio PATP alla notifica del presente provvedimento al TAR Puglia Bari, al Direttore Generale della ASL Foggia, al Sindaco del Comune di Cerignola e al Presidente dell'Ordine Prov.le Farmacisti di Foggia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2701**

#### **Art. 39 della L.R. n. 4/2010. DGR n. 1397/2011. Piano Regionale per il Governo dei Tempi di Attesa per il triennio 2011 - 2013. Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio ex ante dei tempi di attesa.**

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, così come confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

Premesso che:

- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23/12/2005, n.266, siglata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 28/10/2010, ha previsto l'adozione da parte delle Regioni del proprio Piano entro sessanta giorni dall'emanazione delle "Linea guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali", prodotte dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0014288-P del 28/04/2011, ha emanato le "Linea guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali", prodotte dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, che le ha approvate in data 25/03/2011 ed ulteriormente modificate in data 31/03/2011;

- sulla base della proposta tecnica formulata dall'Area Accreditamento, Qualità e Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.) con DGR n. 1397 del 24/06/2011 è stato approvato il "*Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2011-2013*", in attuazione dell'art. 9 della suddetta Intesa;
- il PNGLA 2010-2012 ha fissato le modalità per la definizione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa, prevedendo l'emana-zione di apposite linee guida, definite e concordate nell'ambito di un gruppo tecnico composto da referenti regionali, dall'AGENAS e dal Ministero della Salute;
- le suddette linee guida, successivamente recepite dalla già richiamata DGR n. 1397/2011, sono state notificate alle Aziende Sanitarie, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS pubblici e privati ed agli Enti Ecclesiastici con nota prot. AOO\_081/337/PGS2 del 24/01/2011 del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria;
- le linee guida prevedono un "*monitoraggio ex ante*", attraverso una rilevazione, effettuata in un periodo indice stabilito a livello nazionale, dei dati sui tempi di attesa per un set di prestazioni ambulatoriali;
- la rilevazione dei tempi di attesa *ex ante* viene attualmente effettuata nelle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia con procedure non completamente automatizzate ed inefficienti dal punto di vista delle risorse umane impiegate e del tempo dedicato;
- nell'ambito dell'intervento "*Sistema Regionale di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (e-cup Puglia)*", affidato ad InnovaPuglia S.p.A. con DGR n. 710/2010, è prevista l'implementazione di una soluzione sperimentale che consenta il monitoraggio dei tempi di attesa su scala regionale, come stabilito con D.D. n. 144/2011 del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;
- il comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 prevede che "*E' fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti ed enti pubblici, privati accreditati o soggetti convenzionati del SSR di conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali [...] secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.*"

Rilevato che:

- l'esigenza di semplificazione della rilevazione dei tempi di attesa *ex ante* prevista dalle linee guida nazionali e la necessità di uno strumento regionale di monitoraggio dei tempi di attesa per visite ed esami specialistici possono essere soddisfatte mediante l'implementazione di un apposito flusso informativo prodotto automaticamente dai sistemi CUP in uso presso le Aziende ed Enti del SSR;
- InnovaPuglia S.p.A. ha definito una specifica del flusso per il monitoraggio *ex ante* dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, che è stata presentata nel corso della riunione del 26/10/2011 alla quale hanno partecipato i referenti aziendali dei sistemi CUP delle ASL e i rappresentanti delle *software house* che gestiscono i sistemi CUP in uso presso le ASL;
- la struttura del flusso informativo è analoga a quella già utilizzata dai CUP aziendali per l'invio dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, così come convertito con L.n. 326/2003;
- a seguito delle osservazioni e dei commenti forniti, InnovaPuglia S.p.A. ha elaborato la versione definitiva del documento "*Monitoraggio ex ante dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali - Specifica del Flusso informativo - versione 1.1 del 18/11/2011*";
- il suddetto documento è stato approvato nel corso della seduta del 22/11/2011 del Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007;

Considerato che:

- è necessario che la rilevazione dei tempi di attesa *ex ante* di cui al PNGLA 2010-2012 ed al PRGLA 2011-2013 avvenga mediante uno specifico flusso informativo, standard a livello regionale, che consenta sia il soddisfacimento degli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali, sia il monitoraggio dei tempi di attesa a livello regionale per finalità di analisi, di trasparenza e di pubblicità dei dati come stabilito dal codice dell'amministrazione digitale;
- è necessario definire un tempo congruo per l'adeguamento dei sistemi CUP aziendali;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di:

- istituire, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n.4/2010, il flusso informativo regionale per il monitoraggio *ex ante* dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, così come definito nel documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- stabilire che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati e gli Enti Ecclesiastici, che erogano prestazioni ambulatoriali, sono tenuti ad adeguare i propri sistemi CUP per la produzione del suddetto flusso entro il termine del 28 febbraio 2012;
- dare mandato al TSE Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, di provvedere ai necessari aggiornamenti delle specifiche tecniche per la produzione e la rilevazione del flusso informativo di cui al presente provvedimento, che dovranno essere pubblicati sul portale regionale della salute nella sezione "normativa e documenti - documenti tecnici" ([www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)) e notificati alle Aziende ed Enti di cui al punto precedente.

#### **SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi  
e Flussi Informativi  
Vito Bavaro

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett.a) della L.R. 4.2.1997, n.7.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi

Informativi e Flussi Informativi e dal Dirigente *ad interim* del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;


#### **DELIBERA**

**di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente, di:**

1. istituire, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n.4/2010, il flusso informativo regionale per il monitoraggio *ex ante* dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, così come definito nel documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
2. stabilire che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati e gli Enti Ecclesiastici, che erogano prestazioni ambulatoriali, sono tenuti ad adeguare i propri sistemi CUP per la produzione del suddetto flusso entro il termine del 28 febbraio 2012;
3. dare mandato al TSE Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, di provvedere ai necessari aggiornamenti delle specifiche tecniche per la produzione e la rilevazione del flusso informativo di cui al presente provvedimento, che dovranno essere pubblicati sul portale regionale della salute nella sezione "normativa e documenti - documenti tecnici" ([www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)) e notificati alle Aziende ed Enti di cui al punto precedente;
4. stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di procedere alla notifica del presente provvedimento alle Aziende ed Enti del SSR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



## Monitoraggio ex ante dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali

### Specifica del Flusso informativo

Redatto da	Data	Vers.	Stato
InnovaPuglia SpA	18/11/2011	1.1	Definitiva

Firme di approvazione		
Responsabile Progetto	Andrea Iacobbe	
Responsabile Servizio	Pasquale D'Erasmus	
Direttore Divisione IT	Marco Curci	

Lista di distribuzione	
Organizzazione	Soggetti
Regione Puglia	Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio APS - Dirigente Ufficio Sistemi Informativi e Flussi informativi
Regione Puglia	RIP e-CUP

**Storia delle Revisioni**

<b>Ver</b>	<b>Modifiche</b>
1.0	Versione iniziale
1.1	Modificato il paragrafo 3, con l'aggiunta del campo <b>CodDisciplina</b> nel record di testata

## 1. Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è fornire la specifica del flusso informativo per il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali con modalità ex ante, tenendo conto di quanto previsto dal PNGLA 2010-2012, dal PRGLA 2011-2013, e di quanto discusso nel corso dell'incontro con i referenti aziendali dei sistemi CUP e del monitoraggio dei tempi di attesa, svoltosi il 26/10/2011 presso gli uffici dell'AReS.

## 2. Modalità di produzione del flusso

Il flusso deve essere prodotto attraverso un'apposita funzionalità resa disponibile dai sistemi CUP in uso presso le aziende sanitarie.

Tale funzionalità dovrà consentire di estrarre i dati relativi alle prenotazioni riferite a:

- tutti gli erogatori dell'azienda o un singolo erogatore;
- un dato intervallo di tempo (minimo 1 giorno, massimo  $N^1$  giorni);
- il set di prestazioni previsto dal PNGLA oppure un set di prestazioni selezionate dall'utente (minimo 1 prestazione, massimo  $P^2$  prestazioni).

In virtù di ciò, i criteri di selezione identificati sono i seguenti, tutti obbligatori:

- **Struttura erogatrice.** Deve essere possibile selezionare o tutte le strutture erogatrici (in questo caso il flusso conterrà le informazioni relative alle prenotazioni per tutte le strutture erogatrici dell'Azienda che produce il flusso) o una in particolare (in questo caso il flusso conterrà le informazioni relative alle prenotazioni per la sola struttura erogatrice selezionata).
- **Intervallo di tempo** relativo alla data di prenotazione con l'inserimento di una data iniziale e di una data finale; nel caso si faccia riferimento ad una sola data, la data iniziale e finale dovranno coincidere.
- **Prestazioni oggetto di monitoraggio.** La funzionalità di produzione del flusso dovrà consentire all'utente di scegliere una delle seguenti opzioni:
  - **PNGLA:** si devono estrarre le prenotazioni relative alle prestazioni previste dal PNGLA 2010-2012;
  - Selezione di un set di prestazioni  $[1, P]$ : l'utente deve poter selezionare un set di prestazioni (da un minimo di 1 ad un massimo di  $P$  – tale valore sarà definito nel corso del processo di consolidamento del flusso) per le quali vuole estrarre dal sistema i dati relativi alle prenotazioni effettuate.

---

<sup>1</sup> Il numero massimo di giorni sarà definito durante il processo di consolidamento della specifica del flusso.

<sup>2</sup> Il numero massimo di prestazioni sarà definito durante il processo di consolidamento della specifica del flusso.

### **3. Specifiche Flusso informativo**

Le tabelle seguenti descrivono il contenuto dei file xml, indicando per ogni elemento xml, il dato informativo, una descrizione funzionale del dato e la rispettiva codifica.

Il flusso ha una struttura gerarchica rappresentata da due aree identificabili in testata e dettaglio:

- La testata contiene il codice regione, i criteri di ricerca descritti nel paragrafo precedente e la data di rilevazione del flusso.
- Il dettaglio contiene la descrizione di tutti i dati delle prenotazioni, necessari per il monitoraggio ex ante dei tempi di attesa.

## RECORD DI TESTATA

Dato informativo	Elemento XML	Descrizione Funzionale	Norme di Codifica
<b>Codice Regione</b>	<b>CodiceRegione</b>	<i>Codice Regione o provincia autonoma della struttura che eroga la prestazione.</i>	Alfanumerico (3 caratteri). Nel caso di regione Puglia il codice è impostato a <b>160</b> .  (Campo obbligatorio)
<b>Codice ASL</b>	<b>CodiceAsl</b>	<i>Codice della ASL di appartenenza/riferimento della struttura che eroga la prestazione.</i>	Alfanumerico (3 caratteri). Inserire il codice ASL, corrispondente a quello inserito nel sistema NSIS (codice MRA). Valori consentiti: - <b>106</b> ⇔ ASL Brindisi - <b>112</b> ⇔ ASL Taranto - <b>113</b> ⇔ ASL BAT - <b>114</b> ⇔ ASL Bari - <b>115</b> ⇔ ASL Foggia - <b>116</b> ⇔ ASL Lecce  (Campo obbligatorio)
<b>Codice Azienda</b>	<b>CodiceAzienda</b>	<i>Codice dell'Azienda cui appartiene la struttura che eroga la prestazione. Nel caso in cui il flusso sia prodotto da una ASL, questo campo coincide con il campo CodiceASL.</i>	Alfanumerico (3 caratteri).  (Campo obbligatorio)
<b>Codice Erogatore</b>	<b>CodErogatore</b>	<i>Codice STS11 della Struttura erogatrice pubblica o privata accreditata, cui il flusso fa riferimento.</i>	Alfanumerico (6 caratteri) - <b>999999</b> ⇔ Tutti gli erogatori dell'Azienda - altrimenti <i>Codice Erogatore</i> come da STS11  (Campo obbligatorio)
<b>Denominazione Erogatore</b>	<b>DenErogatore</b>	<i>Denominazione STS11 della Struttura erogatrice pubblica o privata accreditata, cui il flusso fa riferimento.</i>	Alfanumerico (25 caratteri) - <b>Tutti gli erogatori</b> ⇔ CodErogatore = 999999 - altrimenti <i>denominazione dell'erogatore</i>  (Campo obbligatorio)

<b>Data Inizio Monitoraggio</b>	<b>DataInizioMonitoraggio</b>	<i>La data inizio del monitoraggio</i>	Alfanumerico: formato Data XML <b>(aaaa-mm-gg)</b>  <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>Data Fine Monitoraggio</b>	<b>DataFineMonitoraggio</b>	<i>La data fine del monitoraggio</i>	Alfanumerico: formato Data XML <b>(aaaa-mm-gg)</b>  <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>CodPrestazione</b>	<b>Codice Prestazione</b>	<i>Indica il codice della prestazione come da Nomenclatore Tariffario, esteso secondo quanto indicato nella tabella presente in Nota 1. Tale tag è all'interno del tag &lt;SetPrestazioni&gt; che contiene l'elenco dei tag &lt;Prestazione&gt; selezionate per il monitoraggio.</i>	Alfanumerico (1, 9)  <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>CodDisciplina</b>	<b>Codice Disciplina</b>	<i>Codice della disciplina specialistica (da valorizzare per le visite). Tale tag è all'interno del tag &lt;Prestazione&gt; che contiene l'elenco delle &lt;CodPrestazione&gt; &lt;CodDisciplina&gt; selezionate per il monitoraggio.</i>	Alfanumerico (0, 3)  <i>(Campo obbligatorio solo per le visite - si veda il dettaglio nella nota 1 )</i>
<b>Data di Rilevazione</b>	<b>DataRilevazione</b>	<i>Data di rilevazione (produzione) del flusso.</i>	Alfanumerico: formato Data XML <b>(aaaa-mm-gg)</b>  <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>Totale Prenotazioni</b>	<b>TotPrenotazioni</b>	<i>Numero totale dei record di dettaglio presenti nel flusso (prenotazioni).</i>	Numerico compreso tra "0" e "99999999".  <i>(Campo obbligatorio)</i>

## RECORD DI DETTAGLIO

<b>Codice Distretto</b>	<b>CodiceDistretto</b>	<i>Codice del distretto della struttura che eroga la prestazione.</i>	Alfanumerico ( 2) <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>Denominazione Distretto</b>	<b>DenominazioneDistretto</b>	<i>Denominazione del distretto della struttura che eroga la prestazione.</i>	Alfanumerico (25 caratteri) <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>Codice Erogatore</b>	<b>CodiceErogatore</b>	<i>Codice STS11 della Struttura erogatrice pubblica o privata accreditata, che eroga prestazioni per conto e a carico del SSN.</i>	Alfanumerico (6 caratteri) <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>Denominazione Erogatore</b>	<b>DenominazioneErogatore</b>	<i>Denominazione STS11 della Struttura erogatrice pubblica o privata accreditata, che eroga prestazioni per conto e a carico del SSN.</i>	Alfanumerico (25 caratteri) <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>Data Prescrizione</b>	<b>DataCompilazione</b>	<i>Data di prescrizione presente sulla ricetta.</i>	Alfanumerico: formato Data XML <b>(aaaa-mm-gg)</b> <i>(Campo obbligatorio, se noto al sistema CUP Aziendale)</i>
<b>Tipo di Accesso</b>	<b>TipoAccesso</b>	<i>Indica se la prestazione si riferisce ad un primo accesso o accesso successivo.</i>	Alfanumerico (1 carattere): - <b>1</b> → primo accesso - <b>0</b> → altra tipologia di accesso <i>(Campo obbligatorio)</i>
<b>Garanzia dei Tempi Massimi</b>	<b>GaranziaTempiMassimi</b>	<i>Garanzia dei tempi massimi di attesa. Se DataAssegnata diversa da DataPrimaDisponibilita la Garanzia non è assicurata.</i>	Alfanumerico (1 carattere): - <b>1</b> → tempo massimo garantito - <b>0</b> → tempo massimo non garantito <i>(Campo obbligatorio solo per il primo accesso e classi di priorità B e D)</i>

<b>Non Esente</b>	<b>NonEsente</b>	<i>Valore assunto dalla casella N – NON ESENTE presente sulla ricetta.</i>	Alfanumerico con 2 valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>stringa vuota</i> → casella N non biffata ⇔ prescrizione per soggetto esente</li> <li>- <b>1</b> → casella N biffata ⇔ prescrizione per soggetto non esente</li> </ul> <i>(Campo obbligatorio se presente la biffatura in ricetta)</i>
<b>Codice Esenzione</b>	<b>CodEsenzione</b>		Alfanumerico (10 caratteri): <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>stringa vuota</i> ⇔ campo vuoto in ricetta</li> <li>- altrimenti <i>Codice di esenzione</i> riportato in ricetta</li> </ul> <i>(Campo obbligatorio se presente in ricetta)</i>
<b>Classe di Priorità</b>	<b>ClassePriorita</b>	<i>Priorità della prestazione che differenzia l'accesso alla prenotazione in rapporto alle condizioni di salute dell'utente e quindi alla gravità del quadro clinico.</i>	Alfanumerico (1 carattere): <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>U</b> ⇔ Urgente → entro le 72 ore</li> <li>- <b>B</b> ⇔ Breve → entro 10 gg</li> <li>- <b>D</b> ⇔ Differibile → entro 30 gg (visite) e 60 gg (prestazioni strumentali)</li> <li>- <b>P</b> ⇔ Programmabile → senza priorità (comunque nel limite di 180 gg – Finale PRGLA 22.06.2011 BURP n.109 - 12.07.2011)</li> <li>- <b>Stringa vuota</b> ⇔ Nessuna priorità indicata in ricetta</li> </ul> <i>(Campo obbligatorio se avvalorato in ricetta)</i>
<b>Codice Diagnosi</b>	<b>CodiceDiagnosi</b>	<i>Codice diagnosi. Tale codice viene selezionato dalla tabella icd-9-cm.</i>	Alfanumerico (1,7) <i>(Campo obbligatorio se presente in ricetta)</i>

<b>Codice Prestazione</b>	<b>CodicePrest</b>	<i>Codice prestazione come da Nomenclatore Tariffario, esteso secondo quanto indicato nella tabella presente in Nota 1.</i>	Alfanumerico (1, 9)  (Campo obbligatorio)
<b>Codice Disciplina</b>	<b>CodiceDisciplina</b>	<i>Codice della disciplina specialistica (da valorizzare per le visite).</i>	Alfanumerico (0, 3)  (Campo obbligatorio solo per le visite - si veda il dettaglio nella nota 1 )
<b>Data di Prenotazione</b>	<b>DataPrenotazione</b>	<i>Data di prenotazione di una prestazione presso uno dei CUP.</i>	Alfanumerico: formato Data XML (aaaa-mm-gg)  (Campo obbligatorio)
<b>Data Assegnata</b>	<b>DataAssegnata</b>	<i>Data di assegnazione dell'appuntamento per la prestazione oggetto della prenotazione.</i>	Alfanumerico: formato Data XML (aaaa-mm-gg)  (Campo obbligatorio)
<b>Data Prima Disponibilità</b>	<b>DataPrimaDisponibilita</b>	<i>Data al primo appuntamento disponibile per la prestazione oggetto della prenotazione. Tale data potrebbe non coincidere con la Data Assegnata, in caso di rifiuto della prima disponibilità da parte del cittadino.</i>	Alfanumerico: formato Data XML (aaaa-mm-gg)  (Campo obbligatorio)
<b>Canale di Prenotazione</b>	<b>CanalePrenotazione</b>	<i>Canale tramite cui l'utente effettua la prenotazione delle prestazioni.</i>	Alfanumerico (1 carattere) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ⇔ Sportello CUP ⇔ sportello di una struttura sanitaria presidiato da un operatore</li> <li>- 2 ⇔ Call Center ⇔ operatore telefonico di call-center</li> <li>- 3 ⇔ Telefono ⇔ altro operatore telefonico diverso dal call center</li> <li>- 4 ⇔ Farmacia ⇔ postazioni presidiate integrate con il sistema</li> </ul>

			<p>CUP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5</b> ⇔ <i>Operatori Sanitari</i> ⇔ medici, infermieri, ecc.</li> <li>- <b>6</b> ⇔ <i>Sportello CUP Altro</i> ⇔ sportello CUP sito in strutture convenzionate (Associazioni Mediche, Istituti accreditati, Associazioni di Volontariato, Comuni, ecc.)</li> <li>- <b>7</b> ⇔ <i>Internet</i> ⇔ prenotazioni via Web effettuate direttamente dal cittadino</li> <li>- <b>8</b> ⇔ <i>Altro</i> ⇔ qualsiasi altra forma di prenotazione diversa da quelle descritte in precedenza.</li> <li>- <b>9</b> ⇔ <i>Non Specificato</i> ⇔ se non noto al CUP</li> </ul> <p>(Campo obbligatorio)</p>
--	--	--	---

**NOTA 1**

Per le seguenti prestazioni i campi **CodicePrest** e **CodiceDisciplina** devono essere così impostati:

<b>Prestazioni</b>	<b>CodicePrest</b>	<b>CodiceDisciplina</b>
Visita cardiologia	897	8
Visita chirurgia vascolare	897	14
Visita endocrinologica	897	19
Visita neurologica	8913	32
Visita oculistica	9502	34
Visita ortopedica	897	36
Visita ginecologica	8926	37
Visita otorinolaringoiatrica	897	38
Visita urologica	897	43
Visita dermatologica	897	52
Visita fisiatrica	897	56
Visita gastroenterologica	897	58
Visita oncologica	897	64
Visita pneumatologica	897	68

**Tabella 1. Specifiche Flusso ex ante.**

### 3.1 XSD per il flusso ex ante

Nel paragrafo seguente è descritta la struttura degli schemi XSD per predisporre i file in formato XML per il monitoraggio ex ante delle prestazioni specialistiche, nonché la struttura dei dati dello schema XSD.

#### 3.1.1 Flusso ex ante

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=====
-->
<!--Flusso Monitoraggio ex ante
VERSIONE: 1.1
Data: 03/11/2011
-->
<!--
=====
-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="TipiDati_v1.1.xsd"/>
  <xs:element name="FlussoExAnte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento Strutturale
Primario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Testata"/>
        <xs:element ref="PrenotazionePrestazioni"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Testata">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento strutturale che comprende tutti i
dati comuni a tutti i flussi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="CodiceRegione"/>
        <xs:element ref="CodiceAsl"/>
        <xs:element ref="CodiceAzienda"/>
        <xs:element ref="CodErogatore"/>

```

```

        <xs:element ref="DenErogatore"/>
        <xs:element ref="DataInizioMonitoraggio"/>
        <xs:element ref="DataFineMonitoraggio"/>
        <xs:element ref="SetPrestazioni" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="DataRilevazione"/>
        <xs:element ref="TotPrenotazioni"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SetPrestazioni">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elenco delle prestazioni selezionate per il
monitoraggio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="CodPrestazione"/>
            <xs:element ref="CodDisciplina"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrenotazionePrestazioni">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elemento strutturale contenitore dei dati
del flusso ex ante</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="CodiceDistretto"/>
            <xs:element ref="DenominazioneDistretto"/>
            <xs:element ref="CodiceErogatore"/>
            <xs:element ref="DenominazioneErogatore"/>
            <xs:element ref="DataCompilazione"/>
            <xs:element ref="TipoAccesso"/>
            <xs:element ref="GaranziaTempiMassimi"/>
            <xs:element ref="NonEsente"/>
            <xs:element ref="CodEsenzione"/>
            <xs:element ref="ClassePriorita"/>
            <xs:element ref="CodiceDiagnosi"/>
            <xs:element ref="CodicePrest"/>
            <xs:element ref="CodiceDisciplina"/>
            <xs:element ref="DataPrenotazione"/>
            <xs:element ref="DataAssegnata"/>
            <xs:element ref="DataPrimaDisponibilita"/>
            <xs:element ref="CanalePrenotazione"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegioneTipo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice Regione o provincia autonoma della struttura che
        eroga la prestazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceAsl" type="CodiceAslTipo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice della ASL di appartenenza/riferimento della
        struttura che eroga la prestazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceAzienda" type="CodiceAziendaTipo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice dell'Azienda a cui appartiene la struttura che
        eroga la prestazione. Nel caso in cui il flusso sia prodotto da una ASL, questo campo coincide con il
        campo CodiceASL</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodErogatore" type="CodiceErogatoreTipo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice STS11 della Struttura erogatrice pubblica o
        privata accreditata, cui il flusso fa riferimento </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DenErogatore" type="varChar25">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Denominazione STS11 della Struttura erogatrice
        pubblica o privata accreditata , cui il flusso fa riferimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataInizioMonitoraggio" type="DataMin">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>La data inizio del monitoraggio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataFineMonitoraggio" type="DataMin">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>La data fine del monitoraggio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Prestazione" type="CodicePrestTipo">

```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Indica il codice della prestazione come da Nomenclatore
Tariffario. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataRilevazione" type="DataMin">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di rilevazione del flusso.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotPrenotazioni" type="TotPrenotazioniTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero totale dei record di dettaglio presenti nel flusso
(prenotazioni)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDistretto" type="CodiceDistrettoTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice del distretto della struttura che eroga la
prestazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DenominazioneDistretto" type="varChar25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denominazione del distretto della struttura che eroga la
prestazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceErogatore" type="CodiceErogatoreTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice STS11 della Struttura erogatrice pubblica o
privata accreditata, che eroga prestazioni per conto e a carico del SSN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DenominazioneErogatore" type="varChar25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denominazione STS11 della Struttura erogatrice
pubblica o privata accreditata, che eroga prestazioni per conto e a carico del
SSN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataCompilazione" type="DataMin">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di prescrizione presente sulla
ricetta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TipoAccesso" type="integer01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica se la prestazione si riferisce ad un primo accesso o
accesso successivo
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GaranziaTempiMassimi" type="integer01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Garanzia dei tempi massimi di attesa. Se DataAssegnata
diversa da DataPrimaDisponibilita la Garanzia non è assicurata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NonEsente" type="NonEsenteTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valore assunto dalla casella N – NON ESENTE presente
sulla ricetta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodEsenzione" type="CodEsenzioneTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice esenzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ClassePriorita" type="ClassePrioritaTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Priorità della prestazione che differenzia l'accesso alla
prenotazione in rapporto alle condizioni di salute dell'utente e quindi alla gravità del quadro
clinico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiagnosi" type="CodiceDiagnosiTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice della Diagnosi secondo la codifica ICD-9-
CM</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodicePrest" type="CodicePrestTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice della prestazione secondo il Nomenclatore
Tariffario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

    <xs:element name="CodiceDisciplina" type="CodiceDisciplinaTipo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice della disciplina specialistica (da valorizzare per le
visite) </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataPrenotazione" type="DataMin">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data di prenotazione di una prestazione presso uno dei
CUP</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataAssegnata" type="DataMin">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data di assegnazione dell'appuntamento per la
prestazione oggetto della prenotazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataPrimaDisponibilita" type="DataMin">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data al primo appuntamento disponibile per la
prestazione oggetto della prenotazione, tale data potrebbe non coincidere con la Data Assegnata, in
caso di rifiuto della prima disponibilità da parte del cittadino. </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CanalePrenotazione" type="TipoCanalePrenotazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Canale tramite cui l'utente effettua la prenotazione delle
prestazioni</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

### 3.1.2 Tipologia dei dati

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>-----Tipi dati-----</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="CodiceRegioneTipo">
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="160"/>
    </xs:restriction>

```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceAslTipo">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:enumeration value="106"/>
    <xs:enumeration value="112"/>
    <xs:enumeration value="113"/>
    <xs:enumeration value="114"/>
    <xs:enumeration value="115"/>
    <xs:enumeration value="116"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceAziendaTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-9]{3})"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TotPrenotazioniTipo">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceDistrettoTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-9]{2})"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceErogatoreTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-9]{6})"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="varChar25">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="preserve"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataMin">
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="2001-01-01"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="integer01">
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:enumeration value="0"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NonEsenteTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodEsenzioneTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([A-Z,0-9]{0,6})?"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClassePrioritaTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="U"/>
        <xs:enumeration value="B"/>
        <xs:enumeration value="D"/>
        <xs:enumeration value="P"/>
        <xs:enumeration value=""/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceDiagnosiTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([A-Z,0-9]{1,7})?"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodicePrestTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([A-Z,0-9]{1,9})"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceDisciplinaTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([0-9]{1,3})?"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoCanalePrenotazione">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
        <xs:enumeration value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
<xs:enumeration value="7"/>
<xs:enumeration value="8"/>
<xs:enumeration value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>--Fine tipi dati--</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:schema>
```

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2702

**Art. 64 D.Lgs. 82/2005. Art. 39 L.R. n. 4/2010. L.R. n. 2/2011. L.R. n. 16/2011. Linee guida in tema di accesso ai servizi in rete e presentazione di istanze e dichiarazioni on-line nell'ambito della sanità elettronica. Approvazione.**

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, così come confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

Premesso che:

- l'art. 64, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - per brevità CAD) prevede che *“le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio”*;
- la L.R. n. 16/2011 ha istituito il sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia, costituito dal Sistema informativo sanitario regionale, dal Sistema informativo sanitario territoriale, dal Sistema informativo sociale e dagli altri sistemi informativi regionali e aziendali;
- con la medesima legge è stato istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Puglia che, nel rispetto di quanto previsto dal codice della privacy, contiene l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito;
- nell'ambito dei progetti di Sanità Elettronica della Regione Puglia è stato implementato il Portale Regionale della Salute, progettato con l'obiettivo di realizzare una porta di accesso unificata ai servizi online in ambito sanitario, tra i quali la scelta e la revoca dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'accesso al FSE, la verifica del diritto all'esenzione ticket, la prenotazione di visite ed esami specialistici;

- il Piano di Rientro e Riqualficazione del SSR della Regione Puglia, approvato con L.R. n. 2/2011, prevede, al punto A1.3, che il Portale Regionale della Salute costituisca la porta di accesso ai servizi interattivi resi disponibili dai sistemi informativi sanitari esistenti e/o in fase di realizzazione;

Rilevato che:

- al fine di consentire l'accesso ai servizi per il cittadino nel portale della Salute è necessario disporre di strumenti di identificazione informatica così come previsti dall'art. 64 del CAD;
- il comma 15 dell'articolo 11 del D.L. 31/05/2010 n.78, convertito con modificazioni con L.n. 122/2010, ha previsto la progressiva distribuzione, senza oneri per le Regioni, a partire dal 2011 delle Tessere Sanitarie con funzioni di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione delle scadenze delle TS;
- il D.L. 13/05/2011, n. 70 (convertito con la legge 12/07/2011, n. 106) ha stabilito la convergenza della tessera sanitaria e della carta di identità elettronica in un unico strumento, secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e della Salute;
- con D.M. 20/06/2011 è stato stabilito che è facoltà delle Regioni chiedere, con oneri a proprio carico, al MEF la generazione e consegna delle TS-CNS per i propri assistiti, in occasione del processo di emissione massiva delle TS in scadenza;
- alla luce delle suddette disposizioni normative, la consegna di TS con funzioni di CNS è prevista per i cittadini pugliesi a partire da dicembre 2011, ma coprirà la totalità della popolazione pugliese solo nel 2016, al termine della validità delle tessere sanitarie, senza funzioni di CNS, già emesse e consegnate ai cittadini pugliesi nel 2010;
- al fine di rendere disponibili i servizi interattivi previsti nell'ambito del progetto regionale “Portale della Salute”, poiché non tutti i cittadini pugliesi sono dotati CNS e/o di CIE, che ai sensi del comma 1 dell'art. 64 del CAD sono gli strumenti prioritari per l'accesso ai servizi in rete offerti dalla PA, è necessario prevedere strumenti di identificazione diversi dalla CNS e dalla CIE,

come stabilito dal comma 2 dello stesso art. 64 del CAD;

- la società *in-house* InnovaPuglia, ente attuatore dell'intervento "Portale della Salute", ha predisposto un sistema che consente l'accesso ai servizi online in ambito sanitario ai sensi del comma 2 dell'art. 64 del CAD;
- il suddetto sistema basato su credenziali di autenticazione nominative, rilasciate previa identificazione fisica dell'interessato, è gestito da Innova Puglia S.p.a., in qualità di società *inhouse* della Regione Puglia, ed è messo a disposizione delle Aziende ed Enti pubblici del SSR, ai fini dell'accesso ai servizi non solo del Portale Regionale della Salute, ma anche dei portali e sistemi aziendali, che comunque costituiscono il sistema integrato della sanità elettronica;
- nel corso della seduta del 22/11/2011 del Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia (di cui al R.R. n. 19/2007) è stato analizzato ed approvato il documento "*Linee guida in tema di accesso ai servizi in rete e presentazione di istanze e dichiarazioni on-line nell'ambito della sanità elettronica*", elaborato dalla società InnovaPuglia;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di:

- autorizzare l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla società InnovaPuglia S.p.A. per il rilascio e la gestione delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai servizi online nell'ambito del sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia, di cui alla L.R. n. 16/2011, così come previsto dal comma 2 dell'art. 64 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- approvare il documento "*Linee guida in tema di accesso ai servizi in rete e presentazione di istanze e dichiarazioni on-line nell'ambito della sanità elettronica - versione 1.0 - Novembre 2011*", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- stabilire che, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, le Aziende ed Enti pubblici del SSR sono tenuti all'attuazione di quanto previsto dal documento di cui al punto precedente e delle ulteriori direttive del Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007;
- dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di provvedere agli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

## SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi  
e Flussi Informativi  
Vito Bavaro

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett.a), della L.R. 4.2.1997, n.7.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal Dirigente *ad interim* del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

**di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente di:**

1. autorizzare l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla società InnovaPuglia S.p.A. per il rilascio e la gestione delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai servizi online nell'ambito del sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia, di cui alla L.R. n. 16/2011,

così come previsto dal comma 2 dell'art. 64 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

2. approvare il documento "*Linee guida in tema di accesso ai servizi in rete e presentazione di istanze e dichiarazioni on-line nell'ambito della sanità elettronica - versione 1.0 - Novembre 2011*", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. stabilire che, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, le Aziende ed Enti pubblici del SSR sono tenuti all'attuazione di quanto previsto dal documento di cui al punto precedente e delle

ulteriori direttive del Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007;

4. dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di provvedere agli adempimenti previsti dal presente provvedimento;
5. stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

*Regione Puglia*  
*Assessorato alle Politiche della Salute*  
*Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*  
*Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia (R.R. n. 19/2007)*



## **Linee guida in tema di accesso ai servizi in rete e presentazione di istanze e dichiarazioni on-line nell'ambito della sanità elettronica**

<b>Versione 1.0</b>	<b>Novembre 2011</b>
---------------------	----------------------

## Sommario

1. Finalità.....	.....
2. Destinatari.....	.....
3. Accesso ai servizi di sanità elettronica erogati in rete.....	.....
3.1. Il principio della equivalenza fra accesso fisico ai servizi e accesso in rete.....	.....
3.2. Riferimenti normativi .....	.....
3.3. Richiesta e rilascio di strumenti per l'autenticazione e l'accesso ai servizi in rete .....	.....
4. Istanze e dichiarazioni presentate in rete .....	.....
4.1. Riferimenti normativi .....	.....
4.2. Istanze e dichiarazioni: natura giuridica e modalità di presentazione .....	.....
4.3. Sanità elettronica di Puglia: modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni .....	.....
5. Indirizzi operativi ai soggetti del SSR per l'accesso ai servizi in rete e la verifica della validità di istanze e dichiarazioni .....	.....

Allegato 1 - Istruzioni per gli utenti e gli operatori per la gestione del processo di richiesta e rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai servizi della sanità elettronica e la presentazione di istanze e dichiarazioni .....

## 1. Finalità

Il presente documento definisce le regole operative per:

- a) gestire efficacemente i procedimenti amministrativi in tema di sanità elettronica, di competenza degli enti ed istituti del Sistema Sanitario Regionale - SSR;
- b) favorire l'accesso ai servizi in rete della sanità elettronica;
- c) semplificare e agevolare gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.

## 2. Destinatari

Le presenti linee guida sono rivolte alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e agli organismi di diritto pubblico del SSR di Puglia, nonché ai medici di medicina generale (MMG), ai pediatri di libera scelta (PLS) e alle strutture sanitarie private operanti per conto del servizio sanitario medesimo.

## 3. Accesso ai servizi di sanità elettronica erogati in rete

### 3.1. Il principio della equivalenza fra accesso fisico ai servizi e accesso in rete

Le istanze e le dichiarazioni inviate telematicamente o compilate direttamente sul sito internet istituzionale o tematico sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, qualora l'invio o la presentazione avvengano secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (adottato con d. lgs. 82/2005).

In base al CAD si riconosce la facoltà in capo agli enti pubblici di poter individuare una serie di canali di accesso ai servizi amministrativi di natura informativa e dispositiva, favorendo l'erogazione delle prestazioni in modalità multicanale, garantendo l'ottimizzazione dell'uso delle risorse ed il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Per quanto riguarda il sistema integrato della sanità elettronica, la Regione Puglia con il presente documento fornisce gli indirizzi operativi ai diversi attori operanti nell'ambito del SSR, al fine di promuovere e favorire l'erogazione di prestazioni sanitarie e l'accesso ai servizi in rete.

### 3.2. Riferimenti normativi

- art. 12 d. lgs. 82/2005 – Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
- art. 15 d. lgs. 82/2005 – Digitalizzazione e riorganizzazione
- art. 63 d. lgs. 82/2005 – Organizzazione e finalità dei servizi in rete
- art. 64 d. lgs. 82/2005 – Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
- art.117 Cost. – Potestà legislativa statale e regionale in tema di coordinamento informativo e statistico, tutela della salute e diritti civili
- art. 39 L.R. n.4/2010 – Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi
- Legge Regionale n.16/2011 – Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri

### 3.3. Richiesta e rilascio di strumenti per l'autenticazione e l'accesso ai servizi in rete

L'art. 64, comma 2 del CAD dispone che *“Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta*

*nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni”.*

Pertanto, gli utenti, al fine di accedere ai servizi di sanità elettronica, possono utilizzare;

- la carta di identità elettronica - CIE;
- la carta nazionale dei servizi – CNS;
- la tessera sanitaria con funzione di carta nazionale dei servizi – TS-CNS;
- altri strumenti di autenticazione, che possono essere rappresentati da smart card, *token* con certificati di autenticazione, credenziali di autenticazione personali.

A seguito dell’adozione del nuovo CAD (conseguente al d. lgs. 235/2010), il legislatore ha inteso favorire l’effettività della digitalizzazione dei servizi delle PA, prevedendo come strumento di accesso ai servizi un sistema di autenticazione basato su credenziali di autenticazione, in alternativa all’uso della CIE e della CNS.

Nell’ambito dei progetti di sanità elettronica, la Regione Puglia ha provveduto a disciplinare il rilascio delle credenziali per l’accesso ai servizi in rete (sia di natura informativa, sia dispositiva) e per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) tenendo conto non solo del principio di efficienza, ma anche delle ragioni di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali degli interessati, soprattutto avendo riguardo alla natura sanitaria delle informazioni oggetto di trattamento.

L’istanza di assegnazione delle credenziali potrebbe essere presentata utilizzando una delle forme previste dall’art. 38 del DPR 445/2000; ossia:

- direttamente allo sportello, mediante un modulo cartaceo da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, che deve identificare il richiedente mediante richiesta di documento di identità;
- in alternativa, mediante invio a mezzo posta o per fax di un modulo avente ad oggetto una richiesta delle credenziali debitamente sottoscritta in forma autografa e con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (sistema che garantirebbe la verifica della identità del richiedente);
- infine, trasmessa dal richiedente mediante PEC, nel rispetto della previsione del CAD per cui le credenziali di accesso alla casella di PEC siano state rilasciate previa identificazione del richiedente titolare della casella PEC e a condizione che la identità del richiedente titolare della casella PEC sia attestata dall’operatore in allegato al messaggio di posta.

La Regione Puglia, nell’ambito del sistema della sanità elettronica di cui all’art. 1 della L.R. n.16/2011, ha scelto - per la prima fase di emissione - di rilasciare le credenziali di autenticazione personali esclusivamente mediante accesso del richiedente allo sportello fisico e la verifica di un addetto, a ciò autorizzato.

Le credenziali di autenticazione possono essere richieste da qualunque utente del Servizio Sanitario Regionale della Puglia che si presenti allo sportello ai fini dell’identificazione.

La scelta di rilasciare le credenziali solo previa identificazione fisica è stata effettuata - nella prima fase di emissione - al fine di garantire un controllo certo, una volta a valere per il futuro, dell’identità del soggetto, al quale sia consegnato lo strumento per accedere ai servizi nell’ambito del sistema della sanità elettronica (che ha ad oggetto il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, che il codice della privacy definisce come dati sensibili).

Questa soluzione è finalizzata a garantire la protezione dei dati personali, mediante l’adozione di misure idonee di sicurezza, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 196/2003.

Pertanto, l’identificazione dell’utente, che richiede il rilascio delle credenziali, deve avvenire, ai sensi dell’art. 45 del DPR 445/2000, attraverso un processo di autenticazione “forte”, basato sull’esibizione di un documento di identità all’operatore addetto.

La possibile casistica è descritta nell’Allegato 1) alle presenti Linee Guida, al quale si rinvia.

La soluzione adottata intende garantire gli Enti del SSR contro il rischio di condotte illecite, che potrebbero essere perpetrate a danno di terzi mediante la richiesta di assegnazione delle credenziali (attraverso il furto di

identità) che potrebbe aversi attraverso l'uso di strumenti impersonali quali l'invio della richiesta per posta o per fax unitamente alla fotocopia del documento di identità.

La scelta effettuata trova la copertura normativa nell'articolo 65, comma 1 lettera c) del CAD, che prevede che l'accesso ai servizi e la presentazione di istanze e dichiarazioni, mediante sistemi di identificazione basati su strumenti diversi dalla C.I.E. o dalla C.N.S., può avvenire nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione, ai sensi della normativa vigente, tra cui deve intendersi ricompreso anche il d. lgs. 196/2003 - codice della privacy, che impone l'obbligo della protezione dei dati mediante idonee misure di sicurezza, specie nell'ipotesi di trattamento di dati di natura sensibile.

#### **4. Istanze e dichiarazioni presentate in rete**

Nel presente paragrafo è esaminato il quadro normativo di riferimento ed è descritto il sistema per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei cittadini nell'ambito della Sanità Elettronica di Puglia, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.

##### **4.1. Riferimenti normativi**

- art. 4 DPR 445/2000 – impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
- art. 38 comma 2 DPR 445/2000 – validità di istanze e dichiarazioni inviate per via telematica
- art. 65 comma 1 d. lgs. 82/2005 – istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
- art. 65, comma 2 d. lgs. 82/2005 – principio equivalenza tra istanze e dichiarazioni presentate allo sportello rispetto a quelle presentate per via telematica
- art. 39 L.R. n.4/2010 – Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi
- Legge Regionale n.16/2011 – Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri

##### **4.2. Istanze e dichiarazioni: natura giuridica e modalità di presentazione**

Con il termine istanza si intende qualunque richiesta presentata da un soggetto ad un'autorità pubblica, al fine di ottenere il rilascio di un atto, l'accesso ad un documento o l'adozione di un provvedimento.

Una dichiarazione è un atto, proveniente da una persona identificata, con cui si attesta o si proclama uno stato, una qualità o un fatto giuridicamente rilevanti.

Affinché un'istanza o una dichiarazione siano valide occorre avere certezza della paternità dell'autore, ossia verificare l'identità del soggetto da cui provenga la domanda o l'attestazione.

Per quanto riguarda l'efficacia sostanziale delle istanze e delle dichiarazioni, nel CAD è previsto il principio dell'equivalenza tra *“le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito internet rispetto alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento”*.

Ciascuna pubblica amministrazione può prevedere – nell'ambito della disciplina delle forme di presentazione di istanze e dichiarazioni in formato digitale per via telematica – ipotesi in cui si possa prescindere dalla sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale, favorendo la semplificazione dei rapporti tra autorità pubblica e propri utenti e l'effettività della digitalizzazione dell'attività amministrativa.

In particolare, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica sono valide ed efficaci:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, **nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione** ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Pertanto, il sistema di autenticazione previsto dalla Regione Puglia, ai fini dell'accesso ai servizi in rete nell'ambito della sanità elettronica, è stato adottato al fine di garantire la verifica della paternità e della provenienza di istanze e dichiarazioni sotto il profilo dell'efficacia sostanziale delle istanze e dichiarazioni medesime.

### **4.3. Sanità elettronica di Puglia: modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni**

Nell'ambito del sistema della sanità elettronica di cui all'art. 1 della L.R. n.16/2011 la presentazione di istanze (ad esempio richiesta della scelta e revoca del medico di famiglia, richiesta di rilascio di copia di cartella clinica, di referto o di certificato; prenotazioni di prestazioni diagnostiche o specialistiche; richiesta di spostamento di appuntamenti) o il rilascio di dichiarazioni (ad esempio dichiarazioni reddituali, autocertificazioni, manifestazione del consenso al trattamento dei dati di salute, consenso all'istituzione del proprio fascicolo sanitario elettronico) devono avvenire con la preferenza dell'utilizzo dell'invio telematico, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 445/2000.

Questo canale, tuttavia, non può essere unico o esclusivo, per cui deve essere garantito l'accesso ai servizi mediante lo sportello fisico.

I portali regionali e aziendali e in generale il sistema della sanità elettronica sono progettati e realizzati al fine di garantire la continuità assistenziale all'interessato, l'efficienza dell'assistenza e delle prestazioni erogate e l'accesso telematico ai servizi informativi e dispositivi in rete.

Da ciò deriva che le credenziali di autenticazione rilasciate con le modalità operative definite al paragrafo 3 sono valide sia per l'accesso ai servizi, sia per garantire l'efficacia di istanze e dichiarazioni, ai sensi dell'art. 65, comma 1 lettera c) del CAD.

Il sistema informativo di supporto al processo di autenticazione basato su credenziali di autenticazione nominative e rilasciate previa identificazione fisica dell'interessato è realizzato dalla Regione Puglia e gestito in modalità centralizzata al fine di garantire l'accesso ai servizi esposti dal Portale Regionale della Salute.

Tale soluzione è finalizzata a favorire l'estensione nel tempo anche ad altre tipologie di servizi del sistema di autenticazione adottato dalla Regione e in sperimentazione per la sanità elettronica, favorendo l'interoperabilità e l'interconnessione dei sistemi delle PA operanti in ambito regionale, anche in settori diversi da quello sanitario.

Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS pubblici e gli enti ed organismi pubblici e privati del SSR di Puglia, ai fini della validità di istanze e dichiarazioni, nell'ambito del sistema della sanità elettronica, devono utilizzare unicamente i seguenti sistemi di autenticazione:

- 1) sistema basato sull'utilizzo della C.I.E.
- 2) sistema basato sull'utilizzo della CNS o TS-CNS
- 3) il sistema di autenticazione regionale di cui alle presenti Linee Guida.

A ciò deve aggiungersi che il favore per le forme di accesso ai servizi e di presentazione di istanze e dichiarazioni in modalità telematica è oggetto di una espressa riserva normativa prevista espressamente dal CAD, che all'art. 65, comma 1 bis dispone che *“con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale”*.

## **5. Indirizzi operativi ai soggetti del SSR per l'accesso ai servizi in rete e la verifica della validità di istanze e dichiarazioni**

Nell'ambito del Piano della Sanità Elettronica di Puglia e ai fini della realizzazione del sistema di sanità elettronica, il sistema di accesso ai servizi informativi e dispositivi regionali e aziendali si basa su un sistema di autenticazione unico ed omogeneo, idoneo a garantire il controllo e la verifica dell'accesso e la validità delle istanze e dichiarazioni.

Sulla base di quanto previsto dal CAD e di quanto indicato nelle presenti linee guida le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero - Universitarie, gli IRCCS pubblici e gli Enti ed Organismi pubblici del SSR di Puglia devono:

- 1) istituire presso:
  - a) ciascun Distretto Socio – Sanitario (per le Aziende Sanitarie Locali)
  - b) presso la Direzione Sanitaria (nel caso di Azienda Ospedaliero - Universitaria e di IRCCS pubblico)
  - c) presso gli URP e la rete di sportelli informativiun ufficio addetto al rilascio delle credenziali di autenticazione di accesso ai portali e ai sistemi informativi, nell'ambito della sanità elettronica;
- 2) inserire sul proprio sito internet aziendale un link al documento informativo redatto dalla Regione Puglia e pubblicato sul Portale regionale della Salute, avente ad oggetto le istruzioni per i cittadini per la richiesta delle credenziali di autenticazione di accesso ai servizi della sanità elettronica;
- 3) esporre il modulo di informativa sul trattamento dei dati personali presso gli uffici addetti e pubblicare la stessa sui rispettivi siti internet aziendali;
- 4) inserire su ogni sistema informativo aziendale, che richiede l'utilizzo di credenziali di autenticazione, un link al documento informativo redatto dalla Regione Puglia e pubblicato sul Portale regionale della Salute, avente ad oggetto le istruzioni per i cittadini per la richiesta delle credenziali di autenticazione di accesso ai servizi della sanità elettronica;
- 5) individuare gli incaricati preposti all'attività di identificazione dei cittadini richiedenti il rilascio delle credenziali di autenticazione di accesso ai sistemi e portali del sistema di sanità elettronica;
- 6) consegnare a ciascun incaricato il modello con le istruzioni operative predisposte per la procedura di identificazione e rilascio delle credenziali;
- 7) adottare il sistema basato sulle credenziali di autenticazione, insieme a C.I.E. e CNS o TS-CNS, come sistema di accesso ai servizi in rete e come metodo di presentazione delle istanze e dichiarazioni di propria competenza;
- 8) utilizzare i servizi messi a disposizione da InnovaPuglia per il rilascio e la gestione delle credenziali di autenticazione;
- 9) segnalare a InnovaPuglia eventuali non conformità del sistema di autenticazione.

Allegato:

- 1) Istruzioni per gli utenti e gli operatori per la gestione del processo di richiesta e rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai servizi della sanità elettronica e la presentazione di istanze e dichiarazioni

## **Allegato 1 - Istruzioni per gli utenti e gli operatori per la gestione del processo di richiesta e rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai servizi della sanità elettronica e la presentazione di istanze e dichiarazioni**

### **Finalità**

Il presente allegato contiene le istruzioni (rivolte agli utenti e agli operatori di sportello) per la richiesta e il rilascio delle credenziali di autenticazione (login e password) per l'accesso ai servizi della sanità elettronica e la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei cittadini.

### **Destinatari**

- Utenti del Servizio Sanitario Regionale di Puglia
- Operatori addetti allo sportello

### **Istruzioni operative**

L'utente che desidera accedere ai servizi interattivi del Portale della Salute (di seguito indicato come Portale) mediante accesso all'indirizzo [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it) (tra i quali a titolo esemplificativo il servizio di scelta e revoca del medico, l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE e alle informazioni sulla posizione personale all'interno dell'anagrafe degli assistiti (quali posizione, esenzioni ecc.), la prenotazione di prestazioni), deve registrarsi al Portale per ottenere le credenziali di accesso.

Ciascun utente può richiedere il rilascio delle credenziali per sé o per un terzo (minore di età o incapace), affidato alla propria tutela.

Di seguito sono riportate tutte le opzioni disponibili, con le indicazioni delle azioni da compiere da parte dei diversi attori del sistemi e dei requisiti soggettivi necessari.

**Caso 1. Richiesta ordinaria di rilascio di credenziali personali****Requisiti soggettivi del richiedente:**

- maggiore età – capacità di intendere e di volere

**Strumenti richiesti:**

- indirizzo e-mail
- documento di identità in corso di validità
- Tessera Sanitaria (TS)

**Azioni necessarie:**

- accesso al Portale
- compilazione form per inserimento dati identificativi
- identificazione presso sportello fisico
- rilascio delle credenziali

**Descrizione modalità operative**

L'utente inserisce nell'apposito form del Portale le informazioni che lo riguardano. Tra le informazioni è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica a cui sarà inviata la password per l'accesso.

Terminata la procedura di registrazione al Portale, l'utente è invitato a recarsi, munito del proprio documento di riconoscimento e della propria Tessera Sanitaria (TS), presso l'Ufficio preposto per il riconoscimento di persona e per l'abilitazione tecnica all'accesso al Portale.

Nel momento in cui l'utente si reca all'Ufficio preposto per l'identificazione, l'operatore dell'Ufficio accede al Portale regionale della Salute, verifica la corrispondenza tra i dati inseriti nel Portale e i dati rilevabili dai documenti di riconoscimento e, mediante apposita funzione, registra nel Portale gli estremi del documento di riconoscimento dell'utente. Il Portale invia automaticamente la password all'indirizzo di posta elettronica indicato.

L'utente con le credenziali così ottenute può accedere ai servizi del Portale.

L'utente - di norma - dovrà recarsi presso l'Ufficio preposto solo una volta per il riconoscimento iniziale. Le eventuali successive azioni (ad es. riassegnazione di una password) saranno gestite direttamente dal cittadino attraverso le funzioni del Portale regionale della Salute.

**Caso 2. Utente che richiede il rilascio delle credenziali per conto di un minore di età.****Requisiti soggettivi del richiedente:**

- maggiore età
- capacità di intendere e di volere
- qualità di esercente potestà genitoriale o di tutore di minore di età

**Strumenti richiesti:**

- indirizzo e-mail
- documento di identità in corso di validità del richiedente e Tessera Sanitaria (TS) personale
- Tessera Sanitaria (TS) del minore

**Azioni necessarie:**

- accesso al Portale
- compilazione form per inserimento dati identificativi
- identificazione presso sportello fisico
- sottoscrizione autocertificazione
- rilascio delle credenziali in nome dell'assistito

**Descrizione modalità operative**

Il richiedente deve inserire nell'apposito form del Portale le informazioni della persona per la quale si vogliono richiedere le credenziali. Tra le informazioni è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica a cui sarà inviata la password per l'accesso.

Terminata la procedura di registrazione, l'utente viene invitato a recarsi all'Ufficio abilitato al rilascio delle credenziali, munito del proprio documento di riconoscimento e propria Tessera Sanitaria (TS).

Nel momento in cui l'utente si reca all'Ufficio preposto per l'identificazione, l'operatore dell'Ufficio accede al Portale, verifica la corrispondenza tra i dati inseriti nel Portale e i dati rilevabili dai documenti di riconoscimento e, mediante apposita funzione, registra gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.

Il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera u) del DPR 445/2000, dichiarando la qualità di esercente la potestà del minore, di cui deve indicare l'identità, alla presenza del dipendente addetto. ('Modulo richiesta credenziali di autenticazione accesso servizi on-line', disponibile sul Portale regionale della Salute).

Il Portale invia automaticamente la password all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Infine conserva agli atti il 'Modulo richiesta credenziali di autenticazione accesso servizi on-line' firmato dal richiedente.

L'utente con le credenziali così ottenute può accedere ai servizi del Portale regionale della Salute per conto del minore, di cui è esercente la potestà genitoriale.

L'utente - di norma - dovrà recarsi presso l'Ufficio preposto solo una volta per il riconoscimento iniziale. Le eventuali successive azioni (ad es. riassegnazione di una password) saranno gestite direttamente dal cittadino attraverso le funzioni del Portale regionale della Salute.

**Caso 3. Utente che richiede il rilascio di credenziali di autenticazione per conto di un soggetto maggiorenne ma in stato di incapacità**

**Requisiti soggettivi del richiedente:**

- maggiore età
- capacità di intendere e di volere
- qualità di tutore, amministratore di sostegno

**Strumenti richiesti:**

- indirizzo e-mail
- documento di identità in corso di validità del richiedente e Tessera Sanitaria (TS) personale
- Tessera Sanitaria (TS) del soggetto incapace

**Azioni necessarie:**

- accesso al Portale
- compilazione form per inserimento dati identificativi
- identificazione presso sportello fisico
- sottoscrizione autocertificazione
- rilascio delle credenziali in nome dell'assistito

**Descrizione modalità operative**

L'utente, che esercita il potere di rappresentanza legale (in qualità di tutore o amministratore di sostegno) di un soggetto terzo incapace di intendere e di volere, deve inserire nell'apposito form presente sul Portale sia i dati identificativi personali, sia i dati della persona per la quale richiede il rilascio delle le credenziali.

Tra le informazioni richieste e da fornire è necessario un indirizzo di posta elettronica, a cui sarà inviata la password per l'accesso.

Terminata la procedura di registrazione, il tutore o l'amministratore di sostegno viene invitato a recarsi all'Ufficio preposto per il rilascio delle credenziali munito del documento di identità e Tessera Sanitaria (TS) personali.

Il dipendente addetto al rilascio delle credenziali richiede al soggetto di esibire un documento di identità e lo invita a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera u) del DPR 445/2000. ('Modulo richiesta credenziali di autenticazione accesso servizi on-line', disponibile sul Portale).

Quando l'utente si reca all'Ufficio preposto per l'identificazione, l'operatore addetto all'Ufficio deve:

- accedere al Portale;
- verificare la corrispondenza tra i dati inseriti nel Portale e i dati rilevabili dai documenti di identità o di riconoscimento esibiti;
- registrare gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente;
- far sottoscrivere al richiedente il modulo per la raccolta della dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante che l'utente esercita nei confronti di un soggetto maggiore di età, ma incapace di agire.

Il Portale invia automaticamente la password all'indirizzo di posta elettronica indicato.

L'utente, ottenute le credenziali, può accedere ai servizi del Portale per conto del soggetto giudizialmente incapace di cui è il rappresentante legale e svolgere le operazioni nell'interesse del soggetto rappresentato.

**Caso 4. Utente che richiede il rilascio di credenziali per un soggetto che abbia un impedimento alla sottoscrizione o alla dichiarazione.**

**Requisiti soggettivi del richiedente:**

- coniuge
- figlio
- parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado

**Destinatario delle credenziali**

Soggetto si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute

**Strumenti richiesti:**

- indirizzo e-mail del richiedente;
- documento di identità del richiedente in corso di validità del richiedente e Tessera Sanitaria (TS) personale;
- Tessera Sanitaria (TS) del richiedente

**Azioni necessarie:**

- accesso presso sportello preposto
- compilazione modulo di dichiarazione
- sottoscrizione della dichiarazione alla presenza di un pubblico ufficiale
- rilascio delle credenziali in nome dell'assistito

**Descrizione modalità operative**

Si applica la procedura prevista dall'art. 4, comma 2 del DPR 445/2000, che prevede che la dichiarazione di chi ha un impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Pertanto, nei casi in cui un soggetto abbia un impedimento temporaneo per motivi di salute (si pensi a titolo esemplificativo ad un soggetto che abbia subito un incidente e che sia impossibilitato a presentare dichiarazioni o a chi abbia una incapacità temporanea di intendere e di volere), la richiesta di rilascio delle credenziali per l'accesso al portale può essere presentata da un terzo qualificato (coniuge, figli, parenti in linea retta o collaterali entro il terzo grado), che deve presentarsi allo sportello e dichiarare sotto la propria responsabilità, previa identificazione, la propria qualità e l'impedimento temporaneo per motivi di salute del proprio congiunto o parente.

**Caso 5. L'utente delega un terzo a chiedere le credenziali di autenticazione rilasciando una procura speciale.**

Costituisce l'ipotesi residuale, in cui un utente, maggiore di età e capace di intendere e di volere, ha facoltà di nominare un soggetto terzo in qualità di procuratore speciale, conferendo il potere di richiedere in proprio nome e conto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai servizi.

La procura speciale, da rilasciare con atto pubblico redatto da notaio o con scrittura privata autenticata, deve prevedere il conferimento ad un terzo del potere di presentarsi allo sportello competente e di chiedere il rilascio delle credenziali di autenticazione a nome del rappresentato.

Il procuratore speciale, quindi, munito di procura e di un documento di identità in corso di validità si deve presentare presso l'Ufficio preposto e chiedere il rilascio a nome del proprio procuratore delle credenziali, assumendo l'obbligo di consegnare le stesse al proprio delegante.

L'operatore addetto allo sportello deve acquisire copia della procura speciale, da conservare agli atti unitamente a fotocopia del documento di identità del procuratore speciale, prima di poter rilasciare le credenziali, che potranno essere inviate anche a mezzo e-mail.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2748

**Revoca per mero errore materiale della Deliberazione G.R. n. 2178 del 27-09-2011**

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Cooperazione Interregionale e Territoriale Sud/Est Europa e confermata dal Dirigente del Servizio Mediterraneo, riferisce:

La Regione Puglia partecipa agli accordi di programmi quadro firmati in data 2 dicembre 2005 in attuazione delle disposizioni della Delibera CIPE n.83/2003 così come deciso con le delibere della Giunta Regionale n.2285 del 29 dicembre 2007 e del n.2528 del 23 dicembre 2008, nel rispetto delle priorità regionali e secondo le linee esposte nella deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 4 aprile 2006.

L'art.11 comma 1 del sopracitato Accordo di Programma Quadro regola le modalità di riprogrammazione delle economie a valere sulle risorse dell'APQ.

Il Comitato Partenariale di Indirizzo e Monitoraggio (CIM), nella riunione del 16 dicembre 2010 ha verificato lo stato di attuazione dei progetti integrati, decidendo l'accertamento e la riprogrammazione delle economie realizzate oltre che la valutazione delle richieste finanziamento di nuove attività.

Con Delibera N.14 e 15 del CIM del 23 giugno e del 26 luglio 2011 sono state approvate alcune proposte di estensione delle attività per l'anno 2011 sull'APQ Mediterraneo e sull'APQ Balcani.

Con Deliberazione della G.R. n. 2178 del 27.09.2011 la Regione Puglia ha confermato la propria partecipazione alle attività delle proposte di estensione approvate e conferma dei relativi soggetti attuatori.

Nella stessa D.G.R., per mero errore materiale, sono stati riportati alcuni valori economici incongruenti tra varie tabelle contenute e la parte descrittiva relativamente al cofinanziamento regionale in kind dovuto a fronte delle risorse FAS assegnate.

Preso atto che occorre procedere alla revoca, per mero errore materiale, della deliberazione della

Giunta Regionale n. 2178 del 27.09.2011, al fine di permettere al riapprovazione della deliberazione scevra da errori e valori incongruenti tra la parte descrittiva e le tabelle,

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della l.r. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a).

**LA GIUNTA**

udita e fatta propria la relazione della Prof.ssa Silvia Godelli - Assessore al Mediterraneo;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di revocare per mero errore materiale la Deliberazione di Giunta Regionale n.2187 del 27.09.2011 avente ad oggetto "Accordo di Programma Quadro "Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale" (Paesi del Mediterraneo e Paesi dei Balcani). Partecipazione, e conferma dei relativi soggetti attuatori della Regione Puglia all'estensione dei progetti: "PRICES" della linea 2.1 Balcani, "S.P.I.I.E.", della Linea 2.1 Mediterraneo, P.I."ICT" -sub progetto "Educazione, scuole e musei - Il museo entra in classe" della Linea 2.4 Balcani, P.I. "SWAP" -sub progetto "Mehenet" linea 2.5 Mediterraneo, "WHCB" della linea 2.5 Balcani";

- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2749

**APQ - Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale-Paesi del Mediterraneo e Paesi dei Balcani - Partecipazione e conferma dei relativi soggetti attuatori della Regione all'estensione dei progetti: PRICES - linea 2.1 Balcani, S.P.I.I.E. - Linea 2.1 Mediterraneo, P.I.CT-sub progetto Educazione, scuole e musei - Linea 2.4 Balcani, P.I. SWAP-sub progetto Mehenet - linea 2.5 Mediterraneo, WHCB - linea 2.5 Balcani**

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Cooperazione Interregionale e Territoriale Sud/Est Europa e confermata dal Dirigente del Servizio Mediterraneo, riferisce:

L'art. 61 della L. 289 del 27 dicembre 2002 ha istituito il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla L. 208/1998, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, con finalità di riequilibrio economico e sociale, da ripartire attraverso apposite delibere del CIPE.

Le Delibere CIPE n.17 del 9 maggio 2003, n.83 del 13 novembre 2003 e n.20 del 29 settembre 2004 hanno assegnato complessivamente 28 milioni di euro di tale Fondo al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di un programma di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle Regioni e delle Province autonome, da realizzare secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero.

Per l'attuazione del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale con decreto del Ministero degli Affari Esteri n.1141 bis del 29/10/2004 è stato istituito il Comitato Partenariale di Indirizzo e

Monitoraggio (CIM) composto, oltre che da rappresentanti dei Ministeri interessati, da quattro rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 settembre 2005 ha individuato come regioni capofila del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale rispettivamente la Regione Sardegna per i Paesi del Mediterraneo e la Regione Piemonte per i Paesi dei Balcani. Il CIM ha definito, in data 30 novembre 2005 le Linee direttrici strategiche di cui all'art. 4 del Protocollo di Intesa, le quali individuano le finalità e gli obiettivi del programma, definiscono i criteri geografici e le priorità tematiche per l'individuazione delle linee di intervento e stabiliscono i criteri specifici per la selezione di progetti integrati e di azioni.

Conformemente alle disposizioni della Delibera CIPE n.83/2003, in data 2 dicembre 2005 sono stati firmati due Accordi di Programma Quadro (APQ) tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Esteri e rispettivamente la Regione Sardegna per i paesi del Mediterraneo e la Regione Piemonte per i paesi dei Balcani, nei quali vengono specificati le finalità e gli obiettivi del programma e determinate le linee di intervento.

In base alla decisione del CIM del 10/10/2006 le Regioni devono cofinanziare, sia con risorse in natura (kind) che in denaro (cash), i progetti approvati con un ammontare minimo del 15%, di cui almeno un terzo deve essere in denaro (cash).

La partecipazione della Regione Puglia ai succitati programmi è stata decisa con le delibere n.2285 del 29 dicembre 2007 e del n.2528 del 23 dicembre 2008, nel rispetto delle priorità regionali e secondo le linee espresse nella deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 4 aprile 2006.

Secondo quanto richiesto dalle Regioni Piemonte e Sardegna, Responsabili degli Accordi di Programma (RAP), è stato indicato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle Linee 2.1 e 2.4 Balcani e 2.4 Mediterraneo, il Coordinatore del Servizio Mediterraneo, dott. Bernardo Notarangelo.

Con Determine Dirigenziali N.18 del 24.01.2008 e N.210 del 04.09.2009 la Regione Puglia ha provveduto a trasferire all'OICS il contributo cash a proprio carico, da erogare agli enti attuatori pugliesi subito dopo la stipula delle convenzioni con OICS per le attività progettuali.

L'art.11 comma 1 del sopracitato Accordo di Programma Quadro regola le modalità di riprogrammazione delle economie a valere sulle risorse dell'APQ.

Il CIM, cui nella riunione del 16 dicembre 2010 ha verificato lo stato di attuazione dei progetti integrati, ha deciso l'accertamento e la riprogrammazione delle economie realizzate e la valutazione delle richieste finanziamento di nuove attività.

Inoltre, sono state approvate le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione e di selezione delle stesse.

Con Delibera N.14 e 15 del CIM del 23 giugno e del 26 luglio 2011 sono state approvate alcune proposte di estensione delle attività per l'anno 2011 sull'APQ Mediterraneo e sull'APQ Balcani. Le estensioni approvate che vedono come partner la Regione Puglia sono:

APQ	Linea	progetto	subprogetto	importo FAS totale per Progetto
Balcani	2.1	PRICES		€ 128.261,00
Balcani	2.4	I.C.T.	Educazione, scuole e musei	€ 67.630,00
Balcani	2.5	WHCB		€ 140.803,50
Mediterraneo	2.1	SPIIE		€ 262.343,10
Mediterraneo	2.5	SWAP	Mehenet	€ 110.000,00

Alla elaborazione delle proposte di estensione dei progetti in questione hanno partecipato attivamente i soggetti realizzatori individuati dalla Regione Puglia con delibere di Giunta Regionale n.2285 del 29 dicembre 2007 e del n.2528 del 23 dicembre 2008, secondo il seguente schema:

APQ	Linea	progetto	subprogetto	soggetto realizzatore
Balcani	2.1	PRICES		InnovaPuglia spa
Balcani	2.4	I.C.T.	Educazione, scuole e musei	Università di Foggia
Balcani	2.5	WHCB		ARES Puglia
Mediterraneo	2.1	SPIIE		CIHEAM - IAMB
Mediterraneo	2.5	SWAP	Mehenet	ARES Puglia

Per assicurare la necessaria continuità nella conduzione delle attività progettuali si propone di confermare per la realizzazione delle estensioni dei progetti in discorso i medesimi soggetti realizzatori individuati in precedenza.

Anche per le estensioni approvate nelle citate delibere del CIM vale la necessità che il sistema delle Regioni apporti un cofinanziamento pari al 15% delle risorse FAS, del quale almeno un terzo sia conferito in denaro (cash).

Al riguardo, va sottolineato che, nella seduta del CIM del 26 luglio 2011, è stato chiarito che la percentuale di cofinanziamento apportato dal sistema delle Regioni va calcolata sull'ammontare delle risorse FAS allocate sull'intera linea di intervento. Ciò comporta che, per le estensioni approvate, sulle linee d'intervento sulle quali il sistema delle Regioni abbia già apportato un cofinanziamento superiore al 15% dei fondi FAS, con una parte in cash pari ad almeno il 5% dei fondi FAS, non viene richiesto nessun ulteriore cofinanziamento.

In prossimità del termine di chiusura delle attività dei progetti approvati sulle diverse linee d'intervento dell'APQ Balcani e dell'APQ Mediterraneo le Regioni RUP hanno segnalato l'esistenza di economie. In particolare, sul sub progetto RIVA del p.i. PRIMA (linea 2.3 APQ Balcani) l'ente attuatore individuato dalla Regione Puglia, il Politecnico di Bari - Dipartimento DIAC - ha presentato la "Dichiarazione termine attività" dalla quale si evincono economie per complessivi euro 15.765,56 (quindicimilasettecentosessantacinque/56) di cui euro 14.965,56 (quattordicimilanovecentosessantacinque/56) a valere sulle risorse FAS e euro 800,00 (ottocento/00) di cofinanziamento regionale cash.

In considerazione di quanto sopra, l'ufficio istruttore ha rilevato, sulla base delle analisi e verifiche in atti, la possibilità di cofinanziare i progetti di estensione per gli importi come di seguito indicato:

progetto	subprogetto	importo FAS assegnati Regione Puglia	Cofinanziamento cash	Cofinanziamento kind
PRICES		€ 43.478,00	€ 0,00	€ 6.521,70
I.C.T.	Educazione, scuole e musei	€ 67.630,00	€ 3.381,50	€ 8.528,50
WHCB		€ 5.083,00	€ 299,00	€ 598,00
SPIIE		€ 231.436,47	€ 8.500,00	€ 21.613,86
SWAP	Mehenet	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totali importi</b>	<b>€ 387.627,47</b>	<b>€ 12.180,50</b>	<b>€ 37.262,06</b>

Per il progetto PRICES, il cofinanziamento richiesto, interamente in kind, è assicurato in parte dalla Regione Puglia per un importo di euro 1.500,00 e per la restante parte pari euro 5.021,70 è assicurato da InnovaPuglia spa.

Per il progetto SPIIE il cofinanziamento richiesto in cash è assicurato da parte dello CIHEAM-IAMB mentre la quota in kind, per un totale di euro 21.613,86 è assicurato per euro 5.000,00 dalla Regione Puglia e per euro 16.613,86 dallo CIHEAM-IAMB.

Per il sub progetto "Educazione scuole e musei" il cofinanziamento richiesto, sia in cash che in kind, verrà assicurato interamente dall'Università degli Studi di Foggia.

Per il progetto WHCB il cofinanziamento in cash a carico della Regione Puglia, pari ad euro 299,00, sarà coperto con parte delle economie registratesi sul sub progetto RIVA - p.i. PRIMA - a seguito della Dichiarazione termine attività presentata dal Dipartimento DIAC del Politecnico di Bari, mentre il cofinanziamento in kind verrà assicurato dall'ARES stessa.

Per il sub progetto MEHENET non viene richiesto alcun ulteriore cofinanziamento essendo il contributo già apportato complessivamente dalle Regioni per il progetto originariamente approvato superiore al 15% richiesto.

Per i progetti per i quali è stata decisa l'estensione la Regione Puglia ha individuato, con delibera G.R. n. 2285 del 29 dicembre 2007, quali soggetti realizzatori:

- InnovaPuglia spa per il progetto PRICES;
- Università degli Studi di Foggia - DISCUM per il progetto I.C.T., sub progetto "Educazione, scuole e musei";
- ARES Puglia per il progetto WHCB;
- CIHEAM - IAMB per il progetto SPIIE;
- ARES Puglia per il progetto SWAP, sub progetto "Mehenet";

Tutto ciò premesso, si propone:

- di assicurare la partecipazione, della Regione Puglia all'estensione dei progetti approvati del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale finanziato dal Ministero degli Affari Esteri con fondi CIPE, per l'anno 2011;
- di dare atto che il cofinanziamento in cash, pari ad euro 12.180,50, sia apportato per euro 299,00 derivante dal precedente cofinanziamento di cui alla deliberazione n. 2285 del 29 dicembre 2007, e per la restante parte direttamente da parte dei soggetti attuatori dei subprogetti come risulta dalla seguente tabella:

Progetto	Soggetto attuatore	Cofinanziamento Cash
PRICES	InnovaPuglia S.p.a.	€ 0,00
Educazione, scuole e musei	Università degli Studi di Foggia	€ 3.381,50
WHCB	ARES Puglia	€ 299,00
SPIIE	CIHEAM IAMB	€ 8.500,00
SWAP-MEHENET	ARES Puglia	€ 0,00
	<b>TOTALE COFINANZIAMENTO CASH</b>	<b>€ 12.180,50</b>

- di dare atto che il cofinanziamento in kind, pari ad euro 37.262,06, sia apportato da parte della Regione Puglia e dei soggetti attuatori secondo la seguente tabella:

progetto	subprogetto	Cofinanziamento kind Regione Puglia	Cofinanziamento kind ente attuatore
PRICES		€ 1.500,00	€ 5.021,70
I.C.T.	Educazione, scuole e musei	€ 0	€ 8.528,50
WHCB		€ 0	€ 598,00
SPIIE		€ 5.000,00	€ 16.613,86
SWAP	Mehenet	€ 0	€ 0
	<b>TOTALE COFINANZIAMENTO Kind</b>	<b>€ 6.500,00</b>	<b>€ 30.762,06</b>

- di prevedere che il contributo regionale in kind comprenda anche le spese per il personale impegnato in attività di coordinamento e supporto, e che venga contabilizzato sulla base dei costi desumibili dagli ordinari capitoli di bilancio;
- Di confermare quali soggetti attuatori per le estensioni approvate:
  - InnovaPuglia spa per il progetto PRICES;
  - Università degli Studi di Foggia - DISCUM per il progetto I.C.T., sub progetto “Educazione, scuole e musei”;
  - ARES Puglia per il progetto WHCB;
  - CIHEAM - IAMB per il progetto SPIIE;
  - ARES Puglia per il progetto SWAP, sub progetto “Mehenet”;
- di confermare il Dirigente del Servizio Mediterraneo, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per le linee 2.1 Balcani, 2.1 Mediterraneo - Egitto, 2.4 Balcani e 2.4 Mediterraneo;

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi** La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra

nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della l.r. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a).

#### LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione della Prof.ssa Silvia Godelli - Assessore al Mediterraneo;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di assicurare la partecipazione, per l'anno 2011, della Regione Puglia all'estensione dei progetti approvati nell'ambito del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale finanziato dal Ministero degli Affari Esteri con fondi CIPE;
- di prendere atto delle risorse FAS pari a **euro 387.627,47** assegnate alla Regione Puglia per lo svolgimento delle nuove attività previste nei vari progetti di estensione così come si evince dalla seguente tabella:

Linea	APQ	progetto	subprogetto	importo FAS estensione Regione Puglia
2.1	Balcani	PRICES		€ 43.478,00
2.4	Balcani	I.C.T.	Educazione, scuole e musei	€ 67.630,00
2.5	Balcani	WHCB		€ 5.083,00
2.1	Mediterraneo	SPIIE		€ 231.436,47
2.5	Mediterraneo	SWAP	Mehenet	€ 40.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 387.627,47</b>

- di dare atto che il cofinanziamento in cash pari ad euro 12.180,50, è assicurato per euro 299,00 dalla Regione Puglia derivante dal precedente cofinanziamento di cui alla deliberazione n. 2285 del 29 dicembre 2007 in virtù delle economie registratesi sul sub progetto RIVA e per la restante parte direttamente da parte dei soggetti attuatori dei sub progetti così come risulta dalla seguente tabella:

Progetto	Soggetto attuatore	Cofinanziamento Cash
PRICES	InnovaPuglia S.p.a.	€ 0,00
Educazione, scuole e musei	Università degli Studi di Foggia	€ 3.381,50
WHCB	ARES Puglia	€ 299,00
SPIIE	CIHEAM IAMB	€ 8.500,00
SWAP-MEHENET	ARES Puglia	€ 0,00
	<b>TOTALE COFINANZIAMENTO CASH</b>	<b>€ 12.180,50</b>

- di prendere atto che il cofinanziamento in kind per un totale di euro euro 37.262,06 verrà apportato per euro 6.500,00 dalla Regione Puglia e per euro 30.762,06 da parte dei soggetti attuatori secondo il seguente schema;

progetto	subprogetto	Cofinanziamento Regione Puglia	kind	Cofinanziamento kind ente attuatore
PRICES		€ 1.500,00		€ 5.021,70
I.C.T.	Educazione, scuole e musei		€ 0	€ 8.528,50
WHCB			€ 0	€ 598,00
SPIIE		€ 5.000,00		€ 16.613,86
SWAP	Mehenet		€ 0	€ 0
	<b>Totale</b>	€ 6.500,00		€ 30.762,06

- di prevedere che il contributo regionale in kind comprende anche le spese per il personale impegnato in attività di coordinamento e supporto, e che venga contabilizzato sulla base dei costi desumibili dagli ordinari capitoli di bilancio;
- di confermare, per la stipula con l'Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo di apposita convenzione, in base alle modalità previste dal Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale, i seguenti soggetti attuatori;
  - l'InnovaPuglia S.p.a. per la Linea 2.1 Balcani;
  - l'Università degli Studi di Foggia per la Linea 2.4 Balcani;
  - l'ARES Puglia per la Linea 2.5 Balcani;
  - il CIHEAM IAMB, per la linea 2.1 Mediterraneo;
  - l'ARES Puglia, per la linea 2.5 Mediterraneo
- di confermare il Dirigente del Servizio Mediterraneo, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per le linee 2.1 Balcani, 2.1 Mediterraneo - Egitto, 2.4 Balcani e 2.4 Mediterraneo;

- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2751

**Comuni di Leporano e Pulsano (Ta) - Lavori di costruzione di condotta adduttrice, serbatoio seminterrato e suburbana. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica, (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P), con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004. Proponente:Acquedotto Pugliese S.p.A di Bari**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 -Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi /autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica. Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la conte-

stuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria.

- Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.
- La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.
- La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del d.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, se necessaria, di cui segue le procedure. dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
- l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
  - siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
  - siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
  - non abbiano alternative localizzative.
 La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
  - per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
  - per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
  - per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del pro-

getto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

#### **CONSIDERATO CHE:**

*(Documentazione agli atti)*

- con nota del 15/04/2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n.4021 del 10/05/2011, la ditta Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. ha presentato la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione in agro di Leporano e Pulsano (Ta), lavori di costruzione di condotta adduttrice, serbatoio seminterrato e suburbana per la integrazione e normalizzazione dell'alimentazione idrica degli abitati dei Comuni di Leporano e Pulsano.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- R.1 - Relazione Illustrativa;
- R.3.4 - Studio di Prefattibilità Ambientale;
- G.1 - Corografia generale delle opere di progetto;
- G.2 - Schema di comprensorio alimentato dall'acquedotto del Pertisillo;
- G.3.1 - Planimetria di dettaglio: Tronco 1 (sezz.1-28) e Tronco 2.1 (sezz.1-80);
- G.3.2 - Planimetria di dettaglio: Tronco 2.1 (sezz.80-128);
- G.3.3 - Planimetria di dettaglio: Tronco 2.1 (sezz.128 -70);
- G.3.4 - Planimetria di dettaglio: Tronco 2.1 (sezz.170 -217);
- G.3.5 - Planimetria di dettaglio: Tronco 2.1 (sezz.217-233) e Tronco 2.1 (sezz.233-259);
- G.3.6 - Planimetria di dettaglio: Tronco 3.1 (sezz.1-26) e Tronco 4 (sezz.1-50);
- G.3.7 - Planimetria di dettaglio: Tronco 3.1 (sezz.26-64) e Tronco 3.2 (sezz.1-12);
- P.1.1 - Profili longitudinali:Tronco 1 (sezz.1-28)-(Preso in carico di progetto serbatoio esistente di Taranto lato S. Giorgio Jonico - Nuovo serbatoio a servizio delle marine di Pulsano e Leporano);
- P.1.2 - Profili longitudinali:Tronco 2.1 (sezz.1-233)-(Nuovo serbatoio a servizio delle marine di Pulsano e Leporino -Nuova O.D.U. di Pulsano nodo N2 e Tronco2.2(sezz.233-259) - Nuova O.D.U. di Pulsano nodo N2 - Nuovo nodo di distribuzione N1);
- P.1.3 - Profili longitudinali: Tronco 3.1 (sezz.1 - 64) -(Nuovo nodo di distribuzione N1 - Stacco marine di Pulsano Strada comunale Farese) e Tronco 3.2 (sezz.1.12) - (diramazione tronco 3.1 - Stacco marine di Pulsano);
- P.1.4 - Profili longitudinali: Tronco 4 (sezz.1 - 50) -(Nuovo nodo di distribuzione N 1 - Stacco marine di Leporino Strada Comunale Baracca);
- A1.1 - Opera di presa e by-pass al torrino esistente di Grottaglie:Rilievo e pianta dell'esistente -A1.2 -Opera di presa e by-pass al torrino esistente di Grottaglie: Pianta, prospetto e sezioni
- A1.3 - Opera di presa e by-pass al torrino esistente di Grottaglie: Planimetria -Particolare attraversamento canale;
- B1.1 - Presa in carico al serbatoio di Taranto lato San Giorgio Jonico: Rilievo,pianta e sezione
- C1.1 -Nodo N2 -Rilievo O.D.U.esistente di Pulsano e Leporano;
- C1.2 -Nodo N2 -Rilievo O.D.U.esistente di Pulsano: Pianta, prospetti, e sezioni;
- D1.1 - Nodo N1 - Stralcio planimetrico, piante e sezioni;
- E.1 - Particolare attraversamento Canale Maestro;
- E.2 -Particolari costruttivi:scarichi e sfiati;
- E.3 - Sezioni tipo di posa;
- F1.1 - Serbatoio di progetto; Pianta a quota + 92,50;

- F1.2 - Serbatoio di progetto; Pianta a quota + 94,00;
- F1.3 - Serbatoio di progetto; Pianta a quota + 97,40;
- F1.4 - Serbatoio di progetto; Pianta a quota + 98,90;
- F1.5 - Serbatoio di progetto; Pianta a quota + 102,20 e a quota +105,20;
- F1.6 - Serbatoio di progetto; Pianta a quota + 108,50;
- F1.7 - Serbatoio di progetto; Sistemazione esterna;
- F2.1 - Serbatoio di progetto; Sezioni;
- F2.2 - Serbatoio di progetto; Prospetti;
- F5.1 - Serbatoio di progetto; Pozzi di scarico - Pianta e sezioni;
- F6.1 - Serbatoio di progetto; Particolari costruttivi;

Con nota prot. 4938 del 14/06/2011, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha inviato al Ministero per i beni e le attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per i provvedimenti di competenza, il progetto unitamente alla relazione tecnica illustrativa di competenza dello scrivente Ufficio ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Con nota prot.17045 del 17/10/2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n.8988 del 07/11/2011, alla presente deliberazione allegata, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Il Comune di Leporano in cds ha reso il parere obbligatorio.

Il Comune di Pulsano con nota prot.5893 del 19/05/2011 ha trasmesso in conferenza di servizio copia conforme della delibera di G.M. n.44 del 11/04/2011, per "Lavori di costruzione di condotta adduttrice, serbatoio seminterrato e suburbana per la integrazione e normalizzazione dell'alimentazione idrica degli abitati dei Comuni di Leporano e Pulsano e rispettive marine".

*(Descrizione intervento proposto)*

**INTERVENTO:** Comuni di Leporano e Pulsano e rispettive marine

Lavori di costruzione di condotta adduttrice, serbatoio seminterrato e suburbana per la integrazione e normalizzazione dell'alimentazione idrica degli

abitati dei Comuni di Leporano e Pulsano e rispettive marine.

**DITTA: SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A di Bari**

Come documentato nella documentazione in atti, ed in particolare dagli elaborati grafici e dalla relazione descrittiva, il progetto prevede:

**COSTRUZIONE SERBATOIO SEMINTER-RATO - OPERA DI PRESA BY-PASS:**

- Serbatoio seminterrato della capacità di 24.500 mc. presentata come offerta migliorativa a differenza di quello previsto in progetto a base di gara, con capacità pari a mc. 20.000. Il nuovo serbatoio sarà costruito in un'area individuata sul Monte Belvedere in agro del Comune di San Giorgio Jonico e alimenterà le località costiere di Pulsano e Leporano. Il serbatoio sarà costituito da due vasche indipendenti, ciascuna della capacità di mc.12.250 disposte su due lati di un corridoio centrale.
- realizzazione di un'opera di presa e by-pass al torrino di disconnessione del nodo esistente di Grottaglie, posto immediatamente a valle della presa in carico di Grottaglie sulla condotta DN 1900 in c.a. del Pertusillo. L'opera consiste nella realizzazione di un nuovo manufatto in aderenza alle opere esistenti (manufatto della esistente presa in carico e pozzetto di manovra della condotta promiscua per Grottaglie), in cui saranno alloggiate le apparecchiature idrauliche previste per il nodo, nonché il carroponte di servizio. La presa della condotta DN1900 del Pertusillo, è stata in passato costruita con un pezzo speciale in acciaio e con una derivazione verso l'alto, chiusa con una flangia cieca del DN 800. Con il presente progetto definitivo la vera e propria presa in carico avverrà con una condotta del DN 800 che si collegherà alla flangia esistente. Tale condotta del DN 800 in acciaio inox proseguirà sino a collegarsi con un pezzo a forma "Y" alla esistente DN 800 per il "serbatoio di Taranto lato San Giorgio".

**PRESA IN CARICO AL SERBATOIO DI TARANTO LATO S.GIORGIO JONICO:**

- La presa in carico di progetto sarà costituita da un edificio in calcestruzzo armato, completamente interrato, caratterizzato da una forma per-

fettamente rettangolare in pianta di dimensioni pari a mt.18,00 x mt.5,30 ed una altezza di mt.3,00 a partire dall'estradosso delle strutture di fondazione fino al piano di campagna. Il piano di copertura è costituito da fasce in cui sono presenti solette carrabili in cls armato dello spessore pari a 30 cm, nonché fasce coperte da opportuni chiusini metallici removibili per le necessarie operazioni tecniche di servizio. Tale manufatto sarà completamente interrato e si accederà da una scaletta in calcestruzzo armato. Nella camera di manovra la diramazione della condotta è effettuata inserendo sulla condotta principale (DN 800 in acciaio), un pezzo in acciaio a Tee flangiato DN 800/600 da cui, da un lato proseguirà la condotta principale del DN 600 in acciaio inox (tronco 1) e dall'altro si deriverà la condotta in acciaio inox DN 800; per la messa in opera di nuova presa in carico sulla condotta adduttrice DN 800 in acciaio, a monte del serbatoio di Taranto-Lato San Giorgio Jonico all'interno dell'area dell'A.q.P. S.p.A, da cui derivare la condotta di progetto di alimentazione del nuovo serbatoio a servizio delle località marine di Pulsano e Leporano.

#### **CONDOTTE IDRICHE DI DISTRIBUZIONE:**

La lunghezza totale della condotta sarà di circa mt. 15.434,60 così suddivisa:

- Realizzazione di una condotta in acciaio del DN 600 (Tronco n.1) che si diparte dalla predetta presa in carico a monte del serbatoio di Taranto-Lato San Giorgio Jonico e si collega al serbatoio di progetto della capacità di mc.24.500 a servizio delle marine di Pulsano e Leporano
- Realizzazione di una condotta in acciaio DN 700 (Tronco n.2.1 sezz.1 -233) che si diparte dal serbatoio di progetto della capacità di mc. 24.500 a servizio delle marine di Pulsano e Leporano e si collega ad un nuovo nodo di distribuzione, denominato N2, per una lunghezza complessiva di 9.199,60 metri ed è posta in parte nella stessa sede di posa del tronco n.1;
- Realizzazione di una nuova condotta in acciaio DN 600 (Tronco n.2.2) che si diparte dal nodo N2, per una lunghezza complessiva di 1.051 metri e terminerà nel nuovo nodo di distribuzione denominato N1;
- Costruzione di un nuovo nodo di distribuzione, denominato N1, per alimentazione, sia delle marine di Pulsano, per mezzo di una condotta in ghisa sferoidale del DN 350 di lunghezza complessiva pari a 2.494,70 metri (Tronco n.3.1) che si collega alla rete esistente per la chiusura ad anello della rete idrica a servizio delle rispettive località costiere di Pulsano e di un suo prolungamento costituito da una condotta in ghisa sferoidale del DN 350 di lunghezza complessiva pari a metri 413,90 (Tronco 3.2), sia delle marine di Leporano per mezzo di una condotta in ghisa sferoidale del DN 450 di lunghezza complessiva pari a 1.978,40 metri (Tronco n.4) che si collega alla rete esistente per la chiusura ad anello della rete idrica a servizio delle rispettive località costiere di Leporano;
- Costruzione di nodo di distribuzione, denominato N2 posto in corrispondenza della sezione 233 del tronco n.2.2 che costituirà la nuova ODU di Pulsano collegandosi alle condotte di alimentazione a valle e, tramite una condotta DN 300 in acciaio inox, al serbatoio partitore di Faggiano;
- Realizzazione di due attraversamenti del reticolo idrografico superficiale, "Canale D'AIEDDA" nei pressi delle ferrovie dello Stato Taranto-Brindisi, e "Canale Maestro", nei pressi del ponticello della strada Provinciale n.44 San Giorgio-Pulsano, realizzati con due distinti attraversamenti in sub-alveo.

Le opere previste dal presente progetto sono soggette a VIA in quanto vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutti gli ulteriori pareri e/o autorizzazioni, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e/o paesaggistica ivi compresa la procedura VIA di cui al D.Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince che le aree interessate dall'intervento in progetto ricadono in ambiti territoriali estesi di tipo "C - valore distinguibile", di tipo "D - valore relativo" e di tipo "E" - valore normale art. 2.01 della NTA del PUTT"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante "C" prevedono la "salvaguardia e valoriz-

zazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica " (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono "la valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche"(art.2.02 punto1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore normale "E" prevedono valorizzazione delle peculiarità del sito

Per quanto attiene alle direttive di tutela art. 3.05 delle NTA del P.U.T.T./P. relative agli A.T.E. di tipo "C" con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "**assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico**", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
- Per il sistema "**copertura botanico-vegetazionale e culturale**", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la con-

servazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema "**stratificazione storica dell'organizzazione insediativa**", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene alle direttive di tutela art. 3.05 delle NTA del P.U.T.T./P. relative agli A.T.E. di tipo "D" con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "**assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico**", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
- Per il sistema "**copertura botanico-vegetazionale e culturale**", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di

particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema **“stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art.3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

L’area interessata dalla localizzazione del serbatoio seminterrato e relative condotte risultano essere direttamente interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, mentre le condotte interrato prevalentemente sotto strade esistenti intercettano le seguenti componenti:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento risulta direttamente interessata dall’area annessa di una componente di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, In particolare il tratto della condotta in corrispondenza del tronco n.1 e n. 2 interessati direttamente da aree individuate come “Corsi d’acqua” denominato Canale D’Aiedda inserito nell’elenco delle acque pubbliche con tipologia “A”(soggetto

a parere Ministeriale) e Canale Maestro inserito nell’elenco delle acque con tipologia “B”- che costituiscono Ambiti Territoriali Distinti identificati e definiti all’art. 3.08.4 delle NTA del PUTT/P. La condotta idrica”tronco n.1” e il serbatoio previsti in progetto, intercettano l’ATD “ciglio di scarpata” sottoposta alle prescrizioni di base di cui all’art.3.09 delle NTA del PUTT. L’area di intervento è altresì interessata parzialmente da vincolo idrogeologico di area di pertinenza in corrispondenza della condotta tronco n.1 e parte della condotta tronco n.2 lato S.Giorgio Jonico;

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l’area d’intervento risulta direttamente interessata dall’Area di pertinenza di una componente di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, ed in particolare da un macchia sottoposta alle prescrizioni di base di cui all’art. 3.10 Boschi e macchie delle NTA del PUTT., In particolare il serbatoio in progetto al servizio delle marine di Leporano e Pulsano, intercetta un’area di pertinenza “Bosco-Macchia” mentre le condotte ed in particolare il tratto che interessa il “Tronco n.1” del Comune di San Giorgio Jonico, interferiscono dal punto di vista localizzativo, con l’area annessa di alcune compagini boschive macchie.
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** le aree oggetto di intervento non risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico.

Alla luce di quanto in precedenza evidenziato le opere in progetto sia pure in un tratto del tracciato, configurano pertanto una deroga alle cosiddette “prescrizioni di base” che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art.1.03 punto 3 delle NTA del PUTT/P; il tutto fermo restando, le fattispecie previste dall’art. 5.07 delle NTA del PUTT/P che fissa i criteri per le eventuali “deroghe” alle predette prescrizioni di base fissate dal PUTT/P.

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)*

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il progetto costituisce deroga alle NTA del PUTT, in quanto interessa ambiti territoriali distinti risultando in contrasto con le relative prescrizioni di base (art. 3.08).

In conformità con il parere espresso dalla soprintendenza, alla presente delibera allegata della quale costituisce parte integrante, si reputa l'intervento di cui trattasi idoneo dal punto di vista paesaggistico per le seguenti motivazioni:

- L'intervento in progetto prevede la realizzazione di opere in gran parte interrato che non comportano significativa alterazione dello stato dei luoghi.

Per un migliore inserimento dell'opera nel contesto, in accordo con il parere della Soprintendenza si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzati in loco, dovranno essere allontanati e depositati a pubblica scarica.
- Le opere provvisorie (piste carrabili, accessi, aree di stoccaggio ecc..) non dovranno interessare l'area di pertinenza di alcuna emergenza del sistema geo-morfo-idrogeologico; le predette opere provvisorie a fine lavori dovranno essere totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Inoltre si ritiene necessario prescrivere che in fase di costruzione del serbatoio di progetto, non sia interessata l'area di pertinenza del Bosco.

**Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga alle prescrizioni, delle NTA del PUTT/P, con effetto di**

**Autorizzazione Paesaggistica, atteso che le opere autorizzate rientrano nella fattispecie delle opere ammissibili in deroga ex art. delle NTA.**

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE all'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. l'attestazione di compatibilità in deroga (art.5.04 e 5.07 delle NTA del PUTT/P) per i lavori di costruzione di condotta adduttrice, serbatoio seminterrato e suburbana per la integrazione e normalizzazione dell'alimentazione idrica degli abitati dei Comuni di Leporano e Pulsano e rispettive marine.

DI RILASCIARE in conformità al parere espresso dalla soprintendenza Allegato "A" parte integrante del presente provvedimento e per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. l'autorizzazione paesaggistica alla ditta A.q.P. S.p.A. per la realizzazione in agro di Leporano e Pulsano (Ta) e loro marine, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni".

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento completo degli elaborati scritto-grafici, -all'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento -al Sig. Sindaco del Comune di Leporano (TA), -al Sig. Sindaco del Comune di Pulsano (TA). -alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

Lecce, .....



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTI  
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO  
- LECCE -

Servizio Assetto del Territorio  
Ufficio Attuazione Pianificazione  
Paesaggistica  
Via delle Magnolie, nn.6-8  
70026 MODUGNO (BA)

MBAC-SBAP-LE  
PROTOCOLLO  
0017045 17/10/2011  
Cl. 34.19.04/19 \*

Responsabile del Procedimento  
Architetto Direttore Coordinatore  
Augusto Ressa  
augusto.ressa@beniculturali.it

Class 34.19.04/54. Allegati servizio

**OGGETTO: COMUNI di LEPORANO (TA) - PULSANO (TA) – S. GIORGIO JONICO(TA)**

Progetto: Lavori di integrazione e normalizzazione dell'alimentazione idrica degli abitati di Leporano – Pulsano e rispettive marine. Condotta adduttrice-Serbatoio seminterrato e suburbana.

Parere espresso ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni- D.M. 01.08.1985

Ditta: **Acquedotto Pugliese S. p. a.**

e, p. c.

Alla REGIONE PUGLIA  
Assessorato all'Urbanistica  
Via delle Magnolie n° 6  
MODUGNO (BA)



In riscontro alla nota n° 4938/2011 del 14/06/2011 pervenuta completa in data 13/10/2011 prot. n° 0010554, vista la valutazione dell' Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, che ha rilasciato l'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga all'opera pubblica in progetto, in quanto in parziale contrasto con le prescrizioni di base di cui alle NTA del PUTT/P, questa Soprintendenza esaminata la documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 146 co. 7 del D.Lgs in epigrafe, esprime, ai sensi del co. 8 del medesimo articolo e vista la pubblica utilità dell'intervento in progetto, parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione delle opere richieste per le seguenti motivazioni:


- *L'intervento in progetto prevede la realizzazione di opere in gran parte interrato che non comportano significativa alterazione dello stato dei luoghi.*

*Per un migliore inserimento dell'opera nel contesto questa Soprintendenza condivide, facendo proprie, le prescrizioni dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia*


La presente nota viene trasmessa, alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 155 comma 2 del citato decreto legislativo.

Si restituisce, con parere favorevole copia degli atti trasmessi.


Responsabile del Procedimento  
Architetto Direttore Coordinatore  
Augusto Ressa  
Responsabile Ufficio di Taranto  
Tel: 099/4525982 Fax 099/4551561  
augusto.ressa@beniculturali.it  
Funzionario per le Tecnologie Gabriella Imperiale  
gabriella.imperiale@beniculturali.it



p. Il Soprintendente *ad Interim*  
(Arch. Salvatore BUONOMO)  
L'architetto delegato Augusto Ressa



IL DIRIGENTE  
del Servizio Assetto del Territorio  
Ing. Francesca DACE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2752

**PRU - Programma di Recupero Urbano nel Comune di Foggia - Area ricadente tra le vie Gioberti, La Piccirella e Natola. Proroga termini per l'ultimazione e completa attuazione del programma.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

Con Deliberazioni n. 894/94 e n. 306/98 il Consiglio Regionale promuoveva e disciplinava la realizzazione dei P.R.U. - Programmi di Riqualificazione Urbana, dettando, tra l'altro, le norme e i criteri di attuazione secondo quanto previsto dalla L. n. 493/93, art. 11.

Con Deliberazione n. 96 del 18 febbraio 2002, a modifica della Deliberazione di G. R. n. 1484/2000, la Giunta Regionale dichiarava "ammissibile" il Programma di Recupero Urbano presentato dal Comune di Foggia, per la realizzazione delle seguenti opere e dei corrispondenti importi finanziari:

**INTERVENTI CON FONDI PUBBLICI:**

- a) Manutenzione Straordinaria  
Fabbricati E.R.P.  
€ 378.046,45 (L. 732.000.000)
- b) Sistemazione verde  
attrezzato € 129.114,23 (L. 250.000.000)
- c) Arredo  
urbano € 24.789,93 (L. 48.000.000)
- TOTALE € 531.950,61 (L. 1.030.000.000)**

Alla realizzazione degli interventi pubblici di cui sopra, si fa fronte per euro 258.228,45 (L. 500.000.000) con risorse private a carico del Soggetto Proponente e per euro 273.722,00 (L. 530.000.000) con fondi del finanziamento pubblico, oltre alla cessione gratuita al Comune di Foggia delle aree per standard urbanistici, pari a mq 9.869,00.

**INTERVENTI CON FONDI PRIVATI**

- a) Edilizia residenziale libera  
€ 6.261.523,45 (L. 12.124.000.000)
- b) Spese generali, oneri di  
urbanizzazione, allaccamenti € 751.444,79 (L. 1.455.000.000)
- TOTALE € 7.012.968,24 (L. 13.579.000.000)**

Con nota prot. n. 4634 del 21 maggio 2002 il Comune di Foggia trasmetteva il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 maggio 2002 dai soggetti attuatori del PRU, relativo all'attuazione del programma, nonché agli obblighi assunti dai soggetti privati.

Con Deliberazione n. 1050 del 16 luglio 2002 la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di Programma relativo all'attuazione del PRU da realizzare in Foggia su di un'area sita tra le vie Gioberti, La Piccirella e Natola, che veniva sottoscritto in data 8 novembre 2002 tra il Presidente della Giunta della Regione Puglia e il delegato del Sindaco del Comune di Foggia. Con deliberazione di C.C. n. 509 del 18 novembre 2002 il Comune di Foggia ratificava il citato Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000.

Con Decreto del Presidente della Giunta della Regionale Puglia n. 13 del 23 gennaio 2003 veniva approvato l'Accordo di Programma citato, che veniva pubblicato sul B.U.R.P. n.11 del 30 gennaio 2003, dando quindi valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alle opere previste e producendo gli effetti dell'intesa di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni dello strumento urbanistico.

Il termine previsto per l'attuazione del P.R.U. veniva fissato in 48 mesi, a pena decadenza dell'Accordo di Programma per le parti private non attuate, a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma e quindi dalla data del 30 gennaio 2003, secondo le scansioni temporali fissate dal Protocollo d'Intesa.

Con nota n. 2781 del 15 maggio 2009 il Comune di Foggia nel riepilogare lo stato di attuazione del programma comunicava quanto segue:

- che i lavori inerenti alla parte privata dell'intervento avevano avuto inizio in data 7 febbraio 2005;

- che a seguito del provvedimento di sequestro preventivo delle aree interessate dalla realizzazione del PRU da parte del G.I.P. del Tribunale di Foggia, i lavori erano stati forzatamente sospesi dalla data del 7 febbraio 2005 fino alla data del 13 luglio 2008, comportando il mancato rispetto del termine previsto per l'attuazione del P.R.U., fissato in 48 mesi, a pena decadenza dell'Accordo di Programma per le parti private non attuate, decorrente dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma e quindi dalla data del 30 gennaio 2003, secondo le scansioni temporali già fissate dal suddetto Protocollo d'Intesa; detto termine scadeva il 29 gennaio 2007;
- che la sospensione dei lavori dalla data del 7 febbraio 2005 alla data del 13 luglio 2008, pari a 41 mesi, intervenuta per causa di forza maggiore, non imputabile né al Soggetto Attuatore, né all'Amministrazione Comunale, aveva comportato la scadenza del termine di 48 mesi per ultimare il PRU in oggetto.

Nella stessa nota prot. n. 2781 del 15 maggio 2009 il Comune di Foggia richiedeva pertanto alla Regione Puglia la concessione di una proroga di mesi 41; con Deliberazione n. 1625 del 15 settembre 2009 la Giunta Regionale Pugliese accoglieva tale richiesta, concedendo la proroga di 41 mesi, pari al periodo di sospensione per il sequestro delle aree interessate dall'intervento, il tutto finalizzato alla ultimazione e completa attuazione del PRU, a far data dal 31 luglio 2008, data del materiale dissequestro dei suoli interessati dall'intervento.

Con nota n. 116268 del 15 novembre 2011 il Comune di Foggia ha comunicato che a seguito della proroga concessa dalla Regione Puglia, il Soggetto Attuatore ha provveduto alla ripresa dei lavori inerenti le opere di edilizia residenziale libera e le opere di urbanizzazione previste dal PRU e che lo stato di attuazione dei lavori in oggetto è il seguente:

- ultimazione del LOTTO n. 1 e del LOTTO n. 2 di edilizia residenziale libera con avvenuto rilascio del Certificato di Agibilità;
- percentuale di avanzamento dei lavori di realizzazione del LOTTO n. 3 pari all'85%;
- realizzazione del 1° stralcio delle opere di urbanizzazione primarie ricomprese nel Programma,

relative a viabilità, pubblica illuminazione, rete idrica e rete di fogna nera, pari alla percentuale del 49%, regolarmente collaudate in data 3 maggio 2011.

Nella stessa nota il Comune di Foggia dichiara che la realizzazione del Programma di Recupero Urbano di che trattasi non segue un andamento regolare nelle sue fasi esecutive, a causa delle difficoltà economiche in cui versa il settore edilizio, sia a livello locale, che nazionale e quindi occorre una ragionevole proroga per la completa attuazione del Programma costruttivo.

Al fine di poter completare l'intervento privato e dare attuazione agli interventi pubblici previsti dal P.R.U., il Comune di Foggia chiede la concessione di una proroga di anni cinque del termine riportato al punto 6 dell'Accordo di Programma, per consentire l'ultimazione e la completa attuazione del Programma di Recupero Urbano da realizzare in Foggia nel comparto compreso tra le Vie Gioberti, La Piccirella e Natola, a far data dal 31 dicembre 2011, termine di scadenza già previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 1625 del 15 settembre 2009.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale nella competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Foggia, consistente in una proroga di 5 anni a far data dal 31 dicembre 2011 per consentire l'ultimazione e la completa attuazione del PRU Programma di Recupero Urbano da realizzarsi in Foggia nel comparto ricadente tra le vie Gioberti, La Piccirella e Natola,.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2753

**Comune di PRESICCE. Variante P.R.G. per le zone agricole.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“”

Il Comune di Presicce (LE), dotato di PRG approvato definitivamente dalla Giunta Regionale giusta Delibera di G.R. n. 847 del 10.03.1997, con Delibera di C.C. n. 13 del 20.03.2009 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, una variante al P.R.G. avente ad oggetto “Nuova disciplina urbanistica delle zone agricole in variante al PRG. Adozione”.

Con nota comunale prot. n.8736 del 24.09.09 è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Copia della Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 20/03/2009;
- Copia dell'attestazione del Segretario di avvenuta pubblicazione, senza osservazioni.

La Delibera, così come certificato dal Segretario Comunale, risulta regolarmente pubblicata e avverso la stessa non risulta prodotta alcuna osservazione.

La proposta di variante, così come riportato nel dispositivo deliberativo, riguarda la modifica del testo originale delle N.T.A. del PRG ed in particolare gli articoli dal 61 al 79 ridenominati, e/o sostituiti nel nuovo “Titolo II-Disciplina urbanistica delle zone agricole” con la nuova numerazione dal numero 1 al numero 17.

La Variante di che trattasi è stata oggetto di apposita relazione istruttoria n. 27 del 26/10/2010 da parte del S.U.R. che con riferimento alle parti condivise parzialmente si è così espresso:

“”..... omissis

**Art. 3:**

- si precisa che gli “insediamenti produttivi agro-industriali” non sono da ritenersi compatibili con l'attività agricola e che di conseguenza detta tipologia di interventi è da ubicare nelle aree per insediamenti produttivi; pertanto la proposta al punto f) dell'art. 3 viene così modificata: “f) *insediamenti produttivi agricoli: le strutture relative alle iniziative collegate all'attività di imprenditore agricolo, anche a carattere cooperativo, non comprese nella precedente lettera e) con abitazione del custode con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'art.9 della L.R. 6 del 1979*”;
- al comma e) il punto sugli impianti tecnici e tecnologici va così modificato “*impianti tecnici e tecnologici di carattere cooperativo ed associativo, funzionali alla produttività e/o al servizio di più fondi rustici, quali cantine sociali, consorzi agrari, ecc. compresa la abitazione per il personale le caratteristiche di cui al comma 5 dell'art.9 della L.R. 6 del 1979*”;

**Art. 4:**

- i punti a) e b) vanno accorpati nel seguente modo: “a) *edifici per usi rurali (depositi agricoli, fienili, stalle ecc) ed aziende agricole, ad esclusione delle abitazioni*”;
- la modifica proposta, che introduce al punto “c) *case isolate per abitazioni*”, non è condivisibile in quanto in zona agricola vanno assentiti edifici connessi all'attività agricola o per uso abitativo dell'imprenditore agricolo; il punto “c” dell'art. 4

(che in virtù della modifica al punto precedente diventa “b”), va pertanto così sostituito: “*Abitazioni funzionali all’attività di imprenditore agricolo*”;

**Art. 5:**

- per le motivazioni esposte al punto precedente, all’art. 5 va eliminata la possibilità di ottenere permessi di costruire per abitazioni a soggetti differenti dagli imprenditori agricoli e coltivatori diretti; l’art. 5 viene così modificato:

*“In base alle presenti norme, i permessi di costruzione relativi ad abitazioni ed annessi rustici di tipo aziendale (di cui all’art. 4, 1° comma lettere a) b) e c) possono essere ottenuti soltanto ed esclusivamente dagli imprenditori agricoli e coltivatori diretti (così come individuati all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004). I predetti requisiti di imprenditore agricolo e coltivatore diretto devono essere posseduti dal proprietario del fondo rustico, ovvero dall’affittuario, mezzadro o colono, che abbia acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere di cui sopra ai sensi delle vigenti leggi”.*

**Art. 9:**

- è opportuno riproporre all’art. 9 il comma 2 dell’art. 71 “*Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG, il vincolo di non edificazione si estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, comprensive dello stesso e contigue, fino a raggiungere il valore degli indici edilizi fissati al successivo art.74. La superficie fondiaria può risultare inferiore a quella che sarebbe necessaria in applicazione degli indici edilizi e pertanto si deve intendere tutta vincolata*”;
- dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: “*Per il permesso di costruire si applicano le norme di cui all’art. 29 della L.R. n. 56/80, così come modificato dall’art. 1 della L.R. n. 9/2009*”.

**Art. 10:**

- parte della nuova proposizione consiste nella eliminazione delle declaratorie dei valori caratterizzanti le Zone E2 ed E3; in proposito si ritiene di non condividere dette eliminazioni e conseguentemente si propone il ripristino della originaria definizione delle Zone E2 e Zone E3.

**Art. 11:**

- in riferimento alla proposta di modifica della Superficie Fondiaria minima, va precisato che, non avendo l’Amministrazione proponente prodotto alcuno studio approfondito circa l’unità minima colturale ai sensi degli art. 846 e 847 del Codice Civile, per il parametro denominato Sfm = superficie fondiaria minima il valore pari a mq. 5.000,00, per le Zone E1 e E2, è sostituito con il valore pari a **mq. 10.000,00**, per le Zone E3, in relazione ai particolari valori ambientali, il valore minimo dovrà essere pari a **mq. 20.000,00**.

**Art. 12:**

- per la correzione introdotta all’art. 4 va modificato l’art.12: “*Nelle zone agricole di tipo E1, E2 ed E3 è ammessa l’edificazione come previsto dall’art.4, comma 1 lettere a), b), c) e d). Il trasferimento della cubatura da edificare su un appezzamento è consentito per terreni ricadenti nello stesso comune e, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare a cura e a spese del concessionario. Indice di fabbricabilità Fondiaria:*
  - *Per costruzioni rurali di cui all’art.4 comma 1 lett. a) non più di 0,07 mc/mq complessivi;*
  - *Per abitazioni funzionali all’attività di imprenditore agricolo di cui all’art.4 comma 1 lett. b) massimo 0,03 mc/mq.”*”

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all’esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 19/2010 del 18/11/2010 si è espresso nei seguenti termini:

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ARGOMENTO**

ai sensi dell’art.16 della LR n.56/1980, nei termini e limiti di seguito riportati, sostitutivi rispetto agli esiti istruttori di cui alla relazione SUR n.27 del 26/10/2010:

Gli ART. 1 e 2 delle nuove NTA si condividono.

ART. 3 (ex art.63) nuove NTA

- Alla lettera b) da loro proposta eliminare: “Gli appezzamenti costituenti il Fr possono appartenere anche a più comuni”.

- Alla lettera c) l'art. 74 viene sostituito con l'art. 14.
- Alla lettera d) aggiungere alla fine: ".....o alla conduzione del fondo".
- Alla lettera e) si condivide la soppressione a partire da "Sono definiti aziendali o .....".
- Si condivide la loro proposta di soppressione della lettera f), f1, f2, f3, f4, f5.
- Nella lettera g) da loro proposta, va riconfermato l'ultimo capoverso in questo modo: "L'agriturismo è esercitato da operatori agricoli come fonte di reddito integrativo, o da altri operatori iscritti all'albo ai sensi della normativa regionale in materia".

ART. 4 (ex art. 64) nuove NTA

- La lettera a) da loro proposta va così modificata: "Edifici per usi rurali (depositi agricoli, fienili, stalle ecc.) con eventuale abitazione necessaria alla conduzione del fondo".
- Viene eliminata la lettera c) da loro proposta e si riprende l'elenco delle vecchie norme.
- Si condivide la proposta di modifica della lettera f) (nella proposta lettera g)).
- Rimane tal quale la lettera g) delle norme vigenti con la soppressione dell'ultimo capoverso: "Qualsiasi modificazione della destinazione colturale .....".

ART. 5 (ex art.65) nuove NTA

- La proposta va così modificata: al 1° comma quando cita l'art.4 le lettere sono a), b) e c); la parte finale va così: ".....il cui reddito derivi principalmente dall'attività agricola, così come previsto dalle norme regionali".
- Il 2° comma si può lasciare.
- Il 3° comma va eliminato.

ART. 6 (ex art.66) nuove NTA

- Si condivide la loro proposta.

ART. 7 (ex art.67) nuove NTA

- Si condivide la loro proposta.

ART. 8 (ex art.68) nuove NTA

- Si ripropone la norma vigente con la soppressione al 1° comma (nona riga) da: ".....ed alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale previa istruttoria secondo la stessa procedura prevista per le concessioni edilizie".

- Al 2° comma va soppresso: ".....una volta approvato dal Consiglio Comunale".
- Si sopprime il 3° comma.

ART. 9 (ex art.69) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 10 (ex art.70) nuove NTA

- Si condivide la loro proposta con la sola modifica alla lettera b): "..... al 1° comma dell'art.4, lettere a) b) e c).....".

ART. 11 (ex art.71) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 12 (ex art.72) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente con l'inserimento, quando cita nelle zone E2 la presenza del vincolo paesaggistico, del "...D. Lgs. 42/04".

ART. 13 (ex art.73) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 14 (ex art.74) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 15 (ex art.75) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente, con l'inserimento al punto 3) lett. a, alla fine: ".....di restauro e di risanamento conservativo e **risanamento igienico-sanitario**".
- Il punto 7) va così modificato: "Al fine di favorire lo sviluppo dell'agriturismo, gli operatori iscritti all'albo ai sensi della normativa regionale in materia, possono proporre all'approvazione del C.C. un piano di utilizzazione agrituristica che preveda: .....".

ART. 16 (ex art.76) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 17 (ex art.77) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 18 (ex art.78) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente, con l'inserimento del punto 7): "Per gli edifici esistenti, privi di interesse architettonico, monumentale, storico,

tipologico, sarà consentita la destinazione d'uso ricreativa e di ristoro, da realizzare previa approvazione di progetto, che preveda il ripristino architettonico nel rispetto delle caratteristiche tipologiche essenziali. Per altri edifici presenti nell'area è consentita una modesta possibilità di ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, esclusivamente per esigenze legate alla funzionalità tecnologica ed igienica in rapporto alle destinazioni d'uso prescritte.”

ART. 19 (ex art.79) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 20 nuove NTA

- Si condivide la loro proposta denominata art.16.

ART. 21 nuove NTA

- Si condivide la loro proposta denominata art. 17.””

Sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Presicce, di cui alla Del. di C.C. n. 13 del 20.03.2009, nei termini del parere del C.U.R. n. 19/2010, qui in toto condiviso.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale cosiccome puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

**Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che dispesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE**, la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

**DI APPROVARE**, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la variante al P.R.G. vigente relativa alla nuova disciplina urbanistica delle zone agricole del Comune di Presicce (LE) adottata con la Deliberazione di C.C. n. 13 del 20.03.2009, in conformità alle risultanze di cui al parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 19/2010, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento;

**DI RICHIEDERE** al Comune di Presicce ai sensi dell'art. 16 c. 11 della L.R. n. 56/80 l'adozione di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni in merito alle prescrizioni e/o condizioni e modifiche introdotte nella variante proposta;

**DI DEMANDARE** al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Presicce (LE);

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 18/11/2010****COMPONENTI N.21****PRESENTI N.13****PARERE N.19/2010**

oggetto: **PRESICCE (LE)** – Variante al PRG per modifica NTA delle zone agricole.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.27 del 26/10/2010 (allegata);

**UDITO** il relatore, Arch. Pasquale Casieri;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, nei termini e limiti di seguito riportati, sostitutivi rispetto agli esiti istruttori di cui alla relazione SUR n.27 del 26/10/2010:

Gli ART. 1 e 2 delle nuove NTA si condividono.

ART. 3 (ex art.63) nuove NTA

- Alla lettera b) da loro proposta eliminare: "Gli appezzamenti costituenti il Fr possono appartenere anche a più comuni".
- Alla lettera c) l'art.74 viene sostituito con l'art.14.
- Alla lettera d) aggiungere alla fine: ".....o alla conduzione del fondo".
- Alla lettera e3 si condivide la soppressione a partire da "Sono definiti aziendali o .....".
- Si condivide la loro proposta di soppressione della lettera f), f1, f2, f3, f4, f5.
- Nella lettera g) da loro proposta, va riconfermato l'ultimo capoverso in questo modo: "L'agriturismo è esercitato da operatori agricoli come fonte di reddito integrativo, o da altri operatori iscritti all'albo ai sensi della normativa regionale in materia".

ART. 4 (ex art.64) nuove NTA

- La lettera a) da loro proposta va così modificata: "Edifici per usi rurali (depositi agricoli, fienili, stalle ecc.) con eventuale abitazione necessaria alla conduzione del fondo".
- Viene eliminata la lettera c) da loro proposta e si riprende l'elenco delle vecchie norme.
- Si condivide la proposta di modifica della lettera f) (nella proposta lettera g)).

- Rimane tal quale la lettera g) delle norme vigenti con la soppressione dell'ultimo capoverso: "Qualsiasi modificazione della destinazione colturale ....."".

ART. 5 (ex art.65) nuove NTA

- La proposta va così modificata: al 1° comma quando cita l'art.4 le lettere sono a), b) e c); la parte finale va così: ".....il cui reddito derivi principalmente dall'attività agricola, così come previsto dalle norme regionali".
- Il 2° comma si può lasciare.
- Il 3° comma va eliminato.

ART. 6 (ex art.66) nuove NTA

- Si condivide la loro proposta .

ART. 7 (ex art.67) nuove NTA

- Si condivide la loro proposta.

ART. 8 (ex art.68) nuove NTA

- Si ripropone la norma vigente con la soppressione al 1 comma (nona riga) da : " .....ed alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale previa istruttoria secondo la stessa procedura prevista per le concessioni edilizie".
- Al 2 comma va soppresso: " .....una volta approvato dal Consiglio Comunale".
- Si sopprime il 3 comma.

ART. 9 (ex art.69) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 10 (ex art.70) nuove NTA

- Si condivide la loro proposta con la sola modifica alla lettera b): "..... al 1° comma dell'art.4, lettere a) b) e c).....".

ART. 11 (ex art.71) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 12 (ex art.72) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente con l'inserimento, quando cita nelle zone E2 la presenza del vincolo paesaggistico, del " ...D. Lgs. 42/04".

ART. 13 (ex art.73) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 14 (ex art.74) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

ART. 15 (ex art.75) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente, con l'inserimento al punto 3) lett. a, alla fine: ".....di restauro e di risanamento conservativo e **risanamento igienico-sanitario**".
- Il punto 7) va così modificato: "Al fine di favorire lo sviluppo dell'agriturismo, gli operatori iscritti all'albo ai sensi della normativa regionale in materia, possono proporre all'approvazione del C.C. un piano di utilizzazione agrituristica che preveda: ....."".

ART. 16 (ex art.76) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

## ART. 17 (ex art.77) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

## ART. 18 (ex art.78) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente, con l'inserimento del punto 7):  
"Per gli edifici esistenti, privi di interesse architettonico, monumentale, storico, tipologico, sarà consentita la destinazione d'uso ricreativa e di ristoro, da realizzare previa approvazione di progetto, che preveda il ripristino architettonico nel rispetto delle caratteristiche tipologiche essenziali. Per altri edifici presenti nell'area è consentita una modesta possibilità di ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, esclusivamente per esigenze legate alla funzionalità tecnologica ed igienica in rapporto alle destinazioni d'uso prescritte."

## ART. 19 (ex art.79) nuove NTA

- Si mantiene la norma vigente.

## ART. 20 nuove NTA

- Si condivide la loro proposta denominata art.16.


## ART. 21 nuove NTA

- Si condivide la loro proposta denominata art.17.

**f.to IL SEGRETARIO**  
**(Geom. Emanuele MORETTI)**

**f.to IL RELATORE**  
**(Arch. Pasquale CASIERI)**

**f.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
**(Arch. Michele SGOBBA)**



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana**  
**Assessorato alla Qualità del Territorio**

**Servizio Urbanistico Regionale**  
**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 74 del 26 Ott. 2010**

**Oggetto: Comune di Presicce (LE). VARIANTE NTA del P.R.G. per le zone agricole.**

Il Comune di Presicce (LE) è dotato di PRG approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n.847 del 10.03.1997.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.03.2009 il Comune ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, una variante al P.R.G. avente ad oggetto "Nuova disciplina urbanistica delle zone agricole in variante al PRG. Adozione". La Delibera, così come certificato dal Segretario Comunale, è stata pubblicata e non sono state prodotte opposizioni e/o osservazioni.

Con nota protocollo n.8736 del 24.09.09 acquisita al prot. n. 11958 del 27.10.09 dello scrivente Servizio, è stata trasmessa, la seguente documentazione:

- Copia della Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 20/03/2009;
- Copia dell'attestazione del Segretario di avvenuta pubblicazione, senza osservazioni.

La proposta di variante, così come riportato nel dispositivo deliberativo, riguarda la modifica del testo originale delle N.T.A. del PRG, così come di seguito riportato:

<b>CAPITOLO I</b>	
<b>TESTO VIGENTE NTA</b>	<b>TESTO MODIFICATO NTA Delib.C.C. 13 del 20/03/09</b>
<b>Art.61 - Premessa</b>	<b>Art. 1 - Premessa</b>
Fino all'entrata in vigore dei piani agricoli zonali richiamati dalla legislazione vigente, le zone agricole del territorio comunale di Presicce sono disciplinate dalle presenti norme in applicazione delle disposizioni contenute nella l.r. n. 56/80 uso e tutela del territorio.	<del>Fino all'entrata in vigore dei piani agricoli zonali richiamati dalla legislazione vigente, le zone agricole del territorio comunale di Presicce sono disciplinate dalle presenti norme in applicazione delle disposizioni contenute nella l.r. n. 56/80 uso e tutela del territorio.</del>
<b>Art.62 - Finalità</b>	<b>Art. 2 - Finalità</b>
Nella pianificazione delle zone agricole sono direttive prioritarie la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo la tutela e l'efficienza delle unità produttive ottenute anche a mezzo del loro accorpamento nonché ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli, la salvaguardia del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.	Nella pianificazione delle zone agricole sono direttive prioritarie, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo esistente, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento nonché ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche-sociali dei produttori e dei <b>conduttori</b> agricoli, la salvaguardia del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.
<b>Art.63 - Definizioni</b>	<b>Art. 3 - Definizioni</b>
Per l'applicazione delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: a) zone agricole: terreni di cui alla lettera E del DM 2/4/1968 n. 1444 individuati come tali dal P.R.G. b) Fondo rustico (Fr): l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola anche non contigui costituenti un unico complesso aziendale. Per unico complesso aziendale si intende l'insieme degli appezzamenti utilizzati per lo stesso parco macchine. Gli appezzamenti costituenti il Fr possono appartenere anche a più comuni. c) Azienda agricola vitale: l'azienda insistente su un Fr avente una superficie complessiva pari a quella minima stabilita al successivo art. 74 secondo le diverse tipologie colturali. d) Abitazione: il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza della famiglia rurale. e) Annessi rustici: il complesso delle strutture pertinenti al Fr, anche a carattere cooperativo ed organicamente ordinato alla sua produttività, quali: e1. depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari ecc. e2. rimesse per macchine agricole. e3. ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale. Sono definiti aziendali o	Per l'applicazione delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: a) <u>zone agricole</u> : terreni di cui alla lettera E del DM 2/4/1968 n. 1444 individuati come tali dal P.R.G. b) <u>Fondo rustico (Fr)</u> : l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola anche non contigui costituenti un unico complesso aziendale. <del>Per unico complesso aziendale si intende l'insieme degli appezzamenti utilizzati per lo stesso parco macchine. Gli appezzamenti costituenti il Fr possono appartenere anche a più comuni.</del> c) <u>Azienda agricola vitale</u> : l'azienda insistente su un Fr avente una superficie complessiva pari a quella minima stabilita al successivo <b>art. 11</b> . d) <u>Abitazione</u> : il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza della famiglia rurale <b>o alla conduzione del fondo</b> . e) <u>Annessi rustici</u> : il complesso delle strutture pertinenti al Fr, anche a carattere cooperativo ed organicamente ordinato alla sua produttività, quali: – depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari ecc. – rimesse per macchine agricole. – ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale. Sono definiti aziendali o interaziendali <del>gli allevamenti nei quali</del>

<p>interaziendali gli allevamenti nei quali l'alimentazione del bestiame viene fatta regolarmente mediante razioni alimentari costituite, in unità foraggiere, per almeno il 25% da produzioni aziendali o interaziendali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per allevamenti di suini, quando non si superano i 30 capi equivalenti per ettaro (1 capo suino equivalente = 110 Kg di peso vivo allevato) con riferimento all'intera superficie su cui il richiedente dimostra di eseguire lo spandimento agronomico dei liquami. Tale superficie può anche non coincidere con quella aziendale: in questo caso occorre che i proprietari dei terreni sui quali vengono sparsi ad uso agronomico i liquami sottoscrivano un atto unilaterale d'obbligo da allegarsi alla concessione edilizia e da trascriversi alla conservatoria degli atti immobiliari con cui asservono i loro terreni allo spandimento agronomico dei liquami prodotti dall'allevamento suinicolo per il quale viene richiesta la concessione; per allevamento di bovini quando non si superano i 4 capi bovini equivalenti per ettaro, con riferimento all'intera superficie aziendale (1 capo bovino equivalente = 1 vacca da latte, 1 vitello o manzo = 0,3 c.b.e.; 1 vitellone = 0,8 c.b.e.; 1 pecora o 1 capra = 0,1 c.b.e.)</li> <li>- per allevamento di polli o di zootecnica minore, quando non si superano i 300 capi minori equivalenti per ettaro, con riferimento all'intera superficie aziendale (1 pollo = 1 capo minore equivalente; 1 faraona o 1 anatra = 1 c.m.e.; 1 tacchino o 1 oca o 1 coniglio = 2 c.m.e.)</li> </ul> <p>e4. impianti tecnici e tecnologici di carattere cooperativo ed associativo, funzionali alla produttività e/o al servizio di più fondi rustici, quali cantine sociali consorzi agrari, ecc. compresa la abitazione per il personale, con un massimo di 120 mq. utili per insediamento;</p> <p>e5. serre fisse o mobili per colture aziendali.</p> <p>e6. ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda agricola singola o associata.</p> <p>f) insediamenti produttivi agro-industriali: le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, anche a carattere cooperativo, non comprese nella precedente lettera e), che, per esigenze tecniche o igienico sanitarie, non possono essere ubicate nelle aree per insediamenti produttivi previste nel P.R.G.</p> <p>f 1. fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo intensivo, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.</p>	<p>l'alimentazione del bestiame viene fatta regolarmente mediante razioni alimentari costituite, in unità foraggiere, per almeno il 25% da produzioni aziendali o interaziendali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per allevamenti di suini, quando non si superano i 30 capi equivalenti per ettaro (1 capo suino equivalente = 110 Kg di peso vivo allevato) con riferimento all'intera superficie su cui il richiedente dimostra di eseguire lo spandimento agronomico dei liquami. Tale superficie può anche non coincidere con quella aziendale: in questo caso occorre che i proprietari dei terreni sui quali vengono sparsi ad uso agronomico i liquami sottoscrivano un atto unilaterale d'obbligo da allegarsi alla concessione edilizia e da trascriversi alla conservatoria degli atti immobiliari con cui asservono i loro terreni allo spandimento agronomico dei liquami prodotti dall'allevamento suinicolo per il quale viene richiesta la concessione; per allevamento di bovini quando non si superano i 4 capi bovini equivalenti per ettaro, con riferimento all'intera superficie aziendale (1 capo bovino equivalente = 1 vacca da latte, 1 vitello o manzo = 0,3 c.b.e.; 1 vitellone = 0,8 c.b.e.; 1 pecora o 1 capra = 0,1 c.b.e.)</li> <li>— per allevamento di polli o di zootecnica minore, quando non si superano i 300 capi minori equivalenti per ettaro, con riferimento all'intera superficie aziendale (1 pollo = 1 capo minore equivalente; 1 faraona o 1 anatra = 1 c.m.e.; 1 tacchino o 1 oca o 1 coniglio = 2 c.m.e.)</li> </ul> <p>— impianti tecnici e tecnologici di carattere cooperativo ed associativo, funzionali alla produttività e/o al servizio di più fondi rustici, quali cantine sociali consorzi agrari, ecc. compresa la abitazione per il personale, con un massimo di 120 mq. utili per insediamento;</p> <p>— serre fisse o mobili per colture aziendali.</p> <p>— ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda agricola singola o associata.</p> <p>f) <b>insediamenti produttivi agro-industriali:</b> le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, anche a carattere cooperativo, non comprese nella precedente lettera e), che, per esigenze tecniche o igienico sanitarie, non possono essere ubicate nelle aree per insediamenti produttivi previste nel P.R.G., <b>con abitazione del custode nei limiti di mq.120,00.</b></p> <p>f 1. — fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo intensivo, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.</p> <p>— Tali interventi sono così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— allevamenti intensivi di suini;</li> <li>— allevamenti intensivi di bovini;</li> </ul>
---	---

<p>Tali interventi sono così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allevamenti intensivi di suini;</li> <li>- allevamenti intensivi di bovini;</li> <li>- allevamenti intensivi di polli o di zootecnica minore. Sono definiti intensivi gli allevamenti nei quali l'alimentazione del bestiame con prodotti dell'azienda non raggiunge, in unità foraggiere, il 25% della razione alimentare totale e:</li> <li>- per allevamenti di suini, quando si superano i 30 capi suini equivalenti per ettaro, con riferimento all'intera superficie aziendale o interaziendale su cui viene effettuato lo spandimento agronomico dei liquami.</li> <li>- per allevamenti di bovini, quando si superano i 4 capi bovini equivalenti per ettaro, con riferimento all'intera superficie aziendale;</li> </ul> <p>f 2. lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico;</p> <p>f 3. fabbricati e impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione, la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;</p> <p>f 4. impianti tecnici e tecnologici al servizio delle produzioni agricole, quali: silos, caseifici, frigo ecc.</p> <p>f 5. serre fisse o mobili per attività colturali di tipo intensivo o industriale.</p> <p>Gli insediamenti di cui alle lettere f1, f3, ed f4 comprendono la casa di abitazione per il personale, con un massimo di mq. 120 utili per insediamento.</p> <p>g) Agriturismo: è una forma di villeggiatura nell'azienda agricola che ha per oggetto la fornitura a turisti di beni e servizi attinenti al mondo rurale, quali ospitalità, pasti, prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, attività sportive e ricreative legate all'agricoltura e all'ambiente rurale.</p> <p>L'agriturismo è esercitato da operatori agricoli come fonte di reddito integrativo.</p>	<p><del>— allevamenti intensivi di polli o di zootecnica minore. Sono definiti intensivi gli allevamenti nei quali l'alimentazione del bestiame con prodotti dell'azienda non raggiunge, in unità foraggiere, il 25% della razione alimentare totale e:</del></p> <p><del>— per allevamenti di suini, quando si superano i 30 capi suini equivalenti per ettaro, con riferimento all'intera superficie aziendale o interaziendale su cui viene effettuato lo spandimento agronomico dei liquami.</del></p> <p><del>— per allevamenti di bovini, quando si superano i 4 capi bovini equivalenti per ettaro, con riferimento all'intera superficie aziendale;</del></p> <p>f 2. <del>— lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico;</del></p> <p>f 3. <del>— fabbricati e impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione, la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;</del></p> <p>f 4. <del>— impianti tecnici e tecnologici al servizio delle produzioni agricole, quali: silos, caseifici, frigo ecc.</del></p> <p>f 5. <del>— serre fisse o mobili per attività colturali di tipo intensivo o industriale.</del></p> <p><del>— Gli insediamenti di cui alle lettere f1, f3, ed f4 comprendono la casa di abitazione per il personale, con un massimo di mq. 120 utili per insediamento.</del></p> <p>g) <u>Agriturismo</u>: è una forma di villeggiatura nell'azienda agricola che ha per oggetto la fornitura a turisti di beni e servizi attinenti al mondo rurale, quali ospitalità, pasti, prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, attività sportive e ricreative legate all'agricoltura e all'ambiente rurale, <b>in conformità alle disposizioni della normativa statale e regionale vigente.</b></p> <p>L'agriturismo è esercitato da operatori agricoli come fonte di reddito integrativo.</p>
---	--

<b>CAPITOLO II</b>	
<b>Art.64 – Interventi ammessi in zona agricola</b>	<b>Art. 4 – Interventi ammessi in zona agricola</b>
<p>In relazione alle finalità di cui all'art. 72, nelle zone agricole sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:</p> <p>a) <u>abitazioni</u> con preferenza per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con esclusione di quella a carattere stagionale.</p> <p>b) <u>annessi rustici</u> di tipo</p>	<p>In relazione alle finalità di cui all'art. 2, nelle zone agricole sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:</p> <p>a) <b>Edifici per usi rurali (depositi agricoli, fienili, stalle ecc.) con o senza abitazione per il custode;</b></p> <p>b) <b>Aziende agricole;</b></p> <p>c) <b>Case isolate (per abitazioni);</b></p>

<p>aziendale.</p> <p>c) interventi necessari all'agriturismo.</p> <p>d) infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali e simili</p> <p>e) impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di pompaggio per acqua, vasche di accumulo ecc.</p> <p>f) Attività estrattive alle condizioni stabilite nel cap "XV del R.E.C." Disciplina per l'apertura e l'accoltivazione delle cave. Sono comunque esclusi i depositi di materiali edili, marmi, rottami, auto ecc.</p> <p>g) E' consentito l'abbattimento di viali, filari e gruppi di alberi o di altri consistenti elementi di verde solo se in funzione dello svolgimento dell'attività e se previsto nel piano pluriennale di utilizzazione aziendale, di cui al successivo art. 78. E' comunque vietato l'abbattimento di elementi arborei nell'area destinata a parco naturale e archeologico, (zona agricola speciale E 4) a meno che detta area, solo per le parti strettamente necessarie, non debba essere interessata da campagne di scavo per prospezioni archeologiche. In tal caso, tuttavia, l'autorizzazione a procedere a tale operazione sarà rilasciata solo previa approvazione di un programma di risistemazione dell'area che preveda in un idoneo progetto la ricostituzione di idonee essenze arboree. E' vietato inoltre l'abbattimento degli alberi di olivo compresi nella zona E2 di salvaguardia paesaggistica e nella zona E4. Qualsiasi modificazione della destinazione colturale di dette zone dovrà essere prevista nel piano agricolo zonale.</p>	<p>d) Interventi necessari all'agriturismo.</p> <p>e) Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali e simili.</p> <p>f) Impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di pompaggio per acqua, vasche di accumulo ecc.</p> <p>g) Attività estrattive <b>se conformi alla normativa Regionale</b>. Sono comunque esclusi i depositi di materiali edili, marmi, rottami, auto ecc.</p> <p>h) E' consentito l'abbattimento di viali, filari e gruppi di alberi o di altri consistenti elementi di verde solo se in funzione dello svolgimento dell'attività <b>agricola e nei limiti strettamente necessari per la realizzazione delle opere previste dal precedente art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d)</b>. E' comunque vietato l'abbattimento di elementi arborei nell'area destinata a parco naturale e archeologico, (zona agricola speciale E 4) a meno che detta area, solo per le parti strettamente necessarie, non debba essere interessata da campagne di scavo per prospezioni archeologiche.</p> <p>In tal caso, tuttavia, l'autorizzazione a procedere a tale operazione sarà rilasciata solo previa approvazione di un programma di risistemazione dell'area che preveda in un idoneo progetto la ricostituzione di idonee essenze arboree.</p> <p><del>E' vietato inoltre l'abbattimento degli alberi di olivo compresi nella zona E2 di salvaguardia paesaggistica e nella zona E4.</del></p> <p><del>Qualsiasi modificazione della destinazione colturale di dette zone dovrà essere prevista nel piano agricolo zonale.</del></p>
<b>Art.65 – Soggetti</b>	<b>Art. 5 – Soggetti</b>
<p>1) In base alle presenti norme, le concessioni edilizie relative ad abitazioni ed annessi rustici di tipo aziendale (di cui all'art. 74, 1° comma lettere a) e b)) possono essere ottenute soltanto ai fini della produzione agricola ed esclusivamente dagli imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della l.s. 9/5/1975 n. 153 e dell'art. 6 della l.r. n. 15 del 3/3/1978. I predetti requisiti di imprenditore agricolo devono essere posseduti dal proprietario del fondo rustico, ovvero dell'affittuario, mezzadro o colono, che abbia acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere di cui sopra ai sensi delle vigenti leggi.</p> <p>2) Le concessioni edilizie relative ad abitazioni, se trattasi di edifici esistenti all 3 data del</p>	<p><b><i>In base alle presenti norme, i permessi di costruzione relativi ad abitazioni ed annessi rustici di tipo aziendale (di cui all'art. 4, 1° comma lettere a) b) e d) possono essere ottenuti soltanto ed esclusivamente dagli imprenditori agricoli e coltivatori diretti il cui reddito derivi per almeno 2/3 dall'attività agricola.</i></b></p> <p>I predetti requisiti di imprenditore agricolo e coltivatore diretto devono essere posseduti dal proprietario del fondo rustico, ovvero dall'affittuario, mezzadro o colono, che abbia acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere di cui sopra ai sensi delle</p>

<p>31/12/1982, e agli interventi di cui alle lettere c) d) e) dell'art. 74, 1° comma, possono essere ottenute anche da soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, salvo diverse disposizioni di legge.</p>	<p>vigenti leggi. <b><i>I permessi di costruire relativi ad abitazioni, se trattasi di edifici esistenti e agli interventi di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 4, 1° comma, possono essere ottenute anche da soggetti diversi da quelli indicati in precedenza. In tal caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sarà obbligatoriamente a carico del richiedente con scomputo della quota parte, come definito alla tabella C della Legge Regionale n. 6 del 12/02/1979, modificata dalla Legge Regionale n. 66 del 31/10/1979. I richiedenti dovranno sottoscrivere apposito atto di impegno alla realizzazione delle opere suddette e, di esonero dell'Amministrazione dall'obbligo della realizzazione delle stesse, come da schema che sarà fornito dall'Ufficio Tecnico.</i></b></p>
<p align="center"><b>Art.66 – Titolo di godimento del Fr</b></p>	<p align="center"><b>Art. 6 – Titolo di godimento del Fondo rustico</b></p>
<p>1) La proprietà del fondo rustico e requisito necessario per il concessionario degli interventi di cui al precedente art. 74, lettere c) d) e) e cioè nei casi in cui le costruzioni non sono direttamente connesse all'esercizio agricolo del fondo.</p> <p>2) In tali casi, inoltre, il fondo sul quale verrà realizzato l'intervento deve costituire una unica figura geometrica.</p> <p>3) Qualora invece le opere da realizzare siano funzionali al fondo, e cioè nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 74, sono annesse le altre forme di godimento specificate al 1° comma dell'art. 75, ed una conformazione anche frazionata del Fr; alle condizioni di cui alla lettera b) del precedente art. 3, e per quanto disposto all'art. 51, ultimo comma del punto g, della legge regionale n. 56/80.</p>	<p><b><i>La proprietà del fondo rustico, è requisito necessario per richiedere il permesso di costruire degli interventi di cui al precedente art. 4, lettere c).</i></b></p> <p><del>2) In tali casi, inoltre, il fondo sul quale verrà realizzato l'intervento deve costituire una unica figura geometrica.</del></p> <p><del>3) Qualora invece le opere da realizzare siano funzionali al fondo, e cioè nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 74, sono annesse le altre forme di godimento specificate al 1° comma dell'art. 75, ed una conformazione anche frazionata del Fr; alle condizioni di cui alla lettera b) del precedente art. 3, e per quanto disposto all'art. 51, ultimo comma del punto g, della legge regionale n. 56/80.</del></p>

<p align="center"><b>CAPITOLO III</b></p>	
<p align="center"><b>Art.67 – Concessione edilizia</b></p>	<p align="center"><b>Art. 7 – Permesso di Costruire</b></p>
<p>1) Il P.R.G. nelle zone agricole si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle prescrizioni e degli indici urbanistico-edilizi di cui ai successivi titoli IV, V, VI.</p> <p>2) E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di adottare piani particolareggiati o altri strumenti urbanistici attuativi ove lo ritenga opportuno.</p>	<p>Il P.R.G. nelle zone agricole si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle prescrizioni e degli indici urbanistico-edilizi di cui ai successivi titoli IV, V, VI.</p> <p>E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di adottare piani particolareggiati o altri strumenti urbanistici attuativi ove lo ritenga opportuno.</p>
<p align="center"><b>Art.68 – Piano Pluriennale di utilizzazione aziendale</b></p>	<p align="center"><b>Art. 68 – Piano Pluriennale di utilizzazione aziendale</b></p>
<p>1) Nuove costruzioni in zona agricola sono consentite solo per far fronte alle necessità della produzione agricola, ivi comprese quelle abitative. Pertanto,</p>	<p><del>1) Nuove costruzioni in zona agricola sono consentite solo per far fronte alle necessità della produzione agricola, ivi comprese quelle abitative.</del></p>

per quanto prescritto all'art. 9 della l.r. n. 6/79, 4° comma, nei casi previsti al successivo art. 14, commi 2° e 3°, la concessione è subordinata alla presentazione, da parte del concessionario di apposito "piano pluriennale di utilizzazione aziendale" ed alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale previa istruttoria secondo la stessa procedura prevista per le concessioni edilizie, e previo parere della Commissione edilizia integrata come all'art. 9 seguente. Il piano, sulla base dei risultati produttivi che si intendono conseguire, dovrà evidenziare l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità di nuove costruzioni. In particolare, esso dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) qualifica del richiedente ai sensi del precedente art. 5 e relativa documentazione;
- b) documentazione sulla proprietà e forma di conduzione dell'azienda;
- c) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente alla richiesta;
- d) elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e certificato storico catastale;
- e) planimetrie dello stato di fatto e di progetto con relativi indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutture di servizio;
- f) fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d'uso;
- g) consistenza occupazionale dell'azienda con indicazione degli occupati a tempo pieno, a tempo parziale e degli occupati eventualmente già residenti sui fondi;
- h) relazione tecnica agro-economica con la individuazione dei modi di coltivazione e la destinazione dei prodotti.
- i) programma di esecuzione delle opere con indicazione dei tempi e delle previsioni di spesa e di finanziamento;
- l) descrizione della situazione prevedibile ad investimenti avvenuti secondo i termini di cui sopra.

- 2) Il piano di utilizzazione aziendale, una volta approvato dal Consiglio Comunale, ha validità quinquennale a decorrere dalla data della sua approvazione ed è vincolante, sia in ordine alle previsioni di progetto che ai tempi di realizzazione delle opere e loro successione. Durante il predetto periodo possono essere richieste e rilasciate concessioni edilizie, solamente in conformità al piano approvato. Ove, decorso il periodo di validità del piano, gli interventi in esso previsti non siano stati attuati, in tutto o in parte, le opere realizzate sono considerate difformi dal progetto approvato e, conseguentemente, abusive. Qualora il concessionario dimostri che il piano non

~~Pertanto, per quanto prescritto all'art. 9 della l.r. n. 6/79, 4° comma, nei casi previsti al successivo art. 14, commi 2° e 3°, la concessione è subordinata alla presentazione, da parte del concessionario di apposito "piano pluriennale di utilizzazione aziendale" ed alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale previa istruttoria secondo la stessa procedura prevista per le concessioni edilizie, e previo parere della Commissione edilizia integrata come all'art. 9 seguente. Il piano, sulla base dei risultati produttivi che si intendono conseguire, dovrà evidenziare l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità di nuove costruzioni. In particolare, esso dovrà contenere i seguenti elementi:~~

- ~~a) qualifica del richiedente ai sensi del precedente art. 5 e relativa documentazione;~~
- ~~b) documentazione sulla proprietà e forma di conduzione dell'azienda;~~
- ~~c) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente alla richiesta;~~
- ~~d) elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e certificato storico catastale;~~
- ~~e) planimetrie dello stato di fatto e di progetto con relativi indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutture di servizio;~~
- ~~f) fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d'uso;~~
- ~~g) consistenza occupazionale dell'azienda con indicazione degli occupati a tempo pieno, a tempo parziale e degli occupati eventualmente già residenti sui fondi;~~
- ~~h) relazione tecnica agro-economica con la individuazione dei modi di coltivazione e la destinazione dei prodotti.~~
- ~~i) programma di esecuzione delle opere con indicazione dei tempi e delle previsioni di spesa e di finanziamento;~~
- ~~l) descrizione della situazione prevedibile ad investimenti avvenuti secondo i termini di cui sopra.~~

- ~~2) Il piano di utilizzazione aziendale, una volta approvato dal Consiglio Comunale, ha validità quinquennale a decorrere dalla data della sua approvazione ed è vincolante, sia in ordine alle previsioni di progetto che ai tempi di realizzazione delle opere e loro successione. Durante il predetto periodo possono essere richieste e rilasciate concessioni edilizie, solamente in conformità al piano approvato. Ove, decorso il periodo di validità del piano, gli interventi in esso previsti non siano stati attuati, in tutto o in parte, le opere realizzate sono considerate difformi dal progetto approvato e, conseguentemente, abusive.~~

<p>è stato attuato per motivi indipendenti dalla sua volontà, il Comune può concedere un nuovo termine, scaduto inutilmente il quale, le opere eventualmente realizzate sono considerate abusive a tutti gli effetti.</p> <p>3) Eventuali varianti al piano possono essere approvate dal Consiglio Comunale, in base a motivate esigenze documentate.</p> <p>4) Il piano pluriennale di utilizzazione aziendale non è necessario qualora la indispensabilità di nuove costruzioni risulti da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, di cui alla l.r. del 3/3/1978, n. 15, avente per oggetto "attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura..... ecc." approvato secondo le procedure della stessa legge.</p>	<p><del>Qualora il concessionario dimostri che il piano non è stato attuato per motivi indipendenti dalla sua volontà, il Comune può concedere un nuovo termine, scaduto inutilmente il quale, le opere eventualmente realizzate sono considerate abusive a tutti gli effetti.</del></p> <p><del>3) Eventuali varianti al piano possono essere approvate dal Consiglio Comunale, in base a motivate esigenze documentate.</del></p> <p><del>4) Il piano pluriennale di utilizzazione aziendale non è necessario qualora la indispensabilità di nuove costruzioni risulti da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, di cui alla l.r. del 3/3/1978, n. 15, avente per oggetto "attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura..... ecc." approvato secondo le procedure della stessa legge.</del></p>
<p><b>Art.69 – Commissioni per le zone agricole</b></p>	<p><b>Art.69 – Commissioni per le zone agricole</b></p>
<p>A garanzia di una corretta applicazione delle presenti norme e di un competente esame delle richieste di concessione edilizia nelle zone agricole, il Sindaco si avvale del parere della apposita Commissione edilizia, integrata da 3 esperti, rispettivamente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, professionali e cooperative del settore agricolo, direttamente operanti nel territorio comunale, nonché da un rappresentante dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura.</p>	<p><del>A garanzia di una corretta applicazione delle presenti norme e di un competente esame delle richieste di concessione edilizia nelle zone agricole, il Sindaco si avvale del parere della apposita Commissione edilizia, integrata da 3 esperti, rispettivamente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, professionali e cooperative del settore agricolo, direttamente operanti nel territorio comunale, nonché da un rappresentante dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura.</del></p>
<p><b>Art.70 – Convenzioni</b></p>	<p><b>Art. 8 – Convenzioni</b></p>
<p>1) Le concessioni edilizie di interventi nelle zone agricole sono subordinate alla stipula di una speciale convenzione o atti unilaterale d'obbligo, con i quali il concessionario si impegna per sé ed aventi causa:</p> <p>a) al rispetto dei vincoli e prescrizioni delle presenti norme, ove ricorrano le relative fattispecie, e delle modalità e destinazioni d'uso indicate nel progetto edilizio concesso;</p> <p>b) a vendere o a dare in locazione, o comunque in uso le opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, 1° comma; a vendere o dare in locazione, o comunque in uso le opere di cui all'art. 75, comma 7°, solo ad imprenditori agricoli o coltivatori diretti.</p> <p>c) a corrispondere, in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, una sanzione che verrà stabilita dal C.C. fino ad un massi o del doppio del costo di costruzione delle opere determinato dall'U.T.E. con riferimento alla data di accertamento dell'inosservanza. In caso di non rispetto della destinazione d'uso dell'edificio nel suo complesso, la sanzione è fissata nella misura di cui sopra. Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti leggi.</p>	<p><b><i>I permessi di costruire</i></b> per interventi nelle zone agricole sono subordinati alla stipula di una speciale convenzione o atto unilaterale d'obbligo, con i quali il titolare del permesso si impegna per sé ed aventi causa:</p> <p>a) al rispetto dei vincoli e prescrizioni delle presenti norme, ove ricorrano le relative fattispecie e delle modalità e destinazioni d'uso indicate nel progetto edilizio concesso;</p> <p>b) a vendere o a dare in locazione, o comunque in uso, le opere di cui <b><i>al 1° comma dell'art. 4, lettere a) b) e d)</i></b>, solo ad imprenditori agricoli e coltivatori diretti;</p> <p><b><i>c) a non utilizzare il fabbricato con destinazione d'uso diversa da quella indicata nel permesso di costruire;</i></b></p> <p>d) a corrispondere, in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, <b><i>una sanzione fino ad un massimo pari al triplo del contributo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, con riferimento alla data di accertamento dell'inosservanza. Le sanzioni non sono cumulabili. Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dalla normativa</i></b></p>

<p>2) Gli atti compiuti in violazione di quanto previsto alla precedente lettera b) sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro ne abbia interesse.</p> <p>3) La convenzione ha durata fino a 20 anni dalla sua stipula, e viene registrata e trascritta nei registri immobiliari a cura e a spese del Concessionario.</p> <p>4) Sono esclusi dall'obbligo della Convenzione, salvo che il Comune non lo ritenga opportuno a garanzia del rispetto delle destinazioni d'uso in casi particolari, gli interventi relativi ai piccoli impianti tecnici (art. 14, comma 4°) e alle abitazioni esistenti (art. 75 comma 9°).</p>	<p><b>vigente in materia.</b></p> <p><b><i>Gli atti compiuti in violazione di quanto previsto alla precedente lettera b) sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro ne abbia interesse.</i></b></p> <p>La convenzione ha durata fino a 20 anni dalla sua stipula, ed è registrata e trascritta alla <b>Conservatoria</b> dei Registri Immobiliari a cura e a spese del titolare del permesso di costruire.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo della Convenzione, <del>salvo che il Comune non lo ritenga opportuno a garanzia del rispetto delle destinazioni d'uso in casi particolari,</del> gli interventi relativi ai piccoli impianti tecnici <b>e gli ampliamenti non superiori al 20% delle abitazioni esistenti.</b></p>
<b>Art.71 – Vincolo di non edificabilità</b>	<b>Art. 9 – Vincolo di non edificabilità</b>
<p>1) La concessione edilizia è subordinata alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie residua del fondo corrispondente al volume degli interventi da costruire.</p> <p>2) Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G., il vincolo di non edificazione si estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, comprensive dello stesso e contigue, fino a raggiungere il valore degli indici edilizi fissati al successivo art. 74. La superficie fondiaria può risultare inferiore a quella che sarebbe necessaria in applicazione degli indici edilizi e pertanto si deve intendere tutta vincolata.</p> <p>3) La vendita a fini edificatori è ammessa solo per le aree non vincolate di fatto da edifici esistenti. Ai fini di un sistematico controllo di quanto sopra, è fatto obbligo di allegare alla domanda di concessione edilizia il certificato storico catastale a partire dal 31/12/1983 e relativo all'intero fondo di pertinenza.</p> <p>4) La demolizione totale o parziale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.</p> <p>5) Il vincolo può essere modificato a seguito di variante al P.R.G., o di modifica alla qualità delle colture, introdotta in seguito all'approvazione del piano agricolo zonale.</p> <p>6) Il vincolo deve essere registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, a cura e a spese del concessionario.</p>	<p><b><i>Il permesso di costruire</i></b> è subordinato alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie residua del fondo, corrispondente al volume dei fabbricati da <b>realizzare</b>.</p> <p><del>2) Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G., il vincolo di non edificazione si estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, comprensive dello stesso e contigue, fino a raggiungere il valore degli indici edilizi fissati al successivo art. 74. La superficie fondiaria può risultare inferiore a quella che sarebbe necessaria in applicazione degli indici edilizi e pertanto si deve intendere tutta vincolata.</del></p> <p>La vendita a fini edificatori è ammessa solo per le aree non vincolate di fatto da edifici esistenti. Ai fini di un sistematico controllo di quanto sopra, è fatto obbligo di allegare alla domanda di concessione edilizia il certificato storico catastale a partire dal 31/12/1983 e relativo all'intero fondo di pertinenza.</p> <p>La demolizione totale o parziale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.</p> <p>Il vincolo può essere modificato a seguito di variante al P.R.G., o di modifica alla qualità delle colture, introdotta in seguito all'approvazione del piano agricolo zonale.</p> <p>Il vincolo deve essere registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e a spese <b>del richiedente il permesso di costruire</b></p>

<b>CAPITOLO IV</b>	
<b>Art.72 – Divisione in zone</b>	<b>Art.10 – Divisione in zone</b>
<p>Il territorio agricolo comunale viene classificato nelle seguenti zone:</p> <p>a) Zone agricole normali E1 le zone agricole</p>	<p>Il territorio agricolo comunale viene classificato nelle seguenti zone:</p> <p>a) Zone E1 - agricole normali; <del>le zone agricole</del></p>

<p>produttive destinate all'esercizio dell'agricoltura, della zootecnia, della raccolta e prima trasformazione dei prodotti agricoli. Queste zone, caratterizzate dalla presenza di superfici incolte, alternate a superfici coltivate a vigneto, a ortaggi, a pascolo non arborato, sono suscettibili di trasformazioni colturali, che il piano tende ad agevolare.</p> <p>b) Zone agricole E2 di salvaguardia paesaggistica e di protezione delle colture esistenti, caratterizzata dalla presenza preponderante dell'olivo coltivato in superfici estese. Considerato il carattere omogeneo di tali zone, la presenza del vincolo paesaggistico imposto con D.M. del ....., la presenza di una coltura protetta come l'olivo, il piano prescrive che in queste zone le trasformazioni colturali che dovessero comportare l'abbattimento dell'oliveto, saranno consentite soltanto previa approvazione del piano agricolo zonale ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>Tuttavia, pur mantenendo per dette zone l'unità minima colturale definita per l'oliveto, i piani pluriennali di utilizzazione agricola, predisposti per l'ottenimento di eventuali concessioni edilizie, o i piani di sviluppo aziendale, potranno prevedere l'introduzione di diverse colture da consociare all'olivo.</p> <p>c) Zone agricole E3 vincolate: le zone dove pur essendo consentita l'attività agricola vengono posti limiti particolarmente rigidi all'edificabilità, in conseguenza di particolari situazioni ambientali e della loro posizione rispetto al sistema insediativo ed infrastrutturale.</p> <p>d) Zona agricola speciale E4. Zona agricola che per particolari caratteristiche si presta ad uso ricreativo.</p> <p>Questa zona, destinata a parco naturale ed archeologico, circostante il vecchio insediamento della torre di Pozzo Mauro, sarà oggetto di un piano di utilizzazione a cura del Comune che vi preveda idonee forme di intervento e di gestione per attrezzarla in maniera appropriata.</p> <p>e) Zona agricola speciale E5. Zona destinata ad allevamento di animali esotici e a "zoo park".</p>	<p><del>produttive destinate all'esercizio dell'agricoltura, della zootecnia, della raccolta e prima trasformazione dei prodotti agricoli. Queste zone, caratterizzate dalla presenza di superfici incolte, alternate a superfici coltivate a vigneto, a ortaggi, a pascolo non arborato, sono suscettibili di trasformazioni colturali, che il piano tende ad agevolare.</del></p> <p><del>b) Zone E2 - agricole di salvaguardia paesaggistica; e di protezione delle colture esistenti, caratterizzata dalla presenza preponderante dell'olivo coltivato in superfici estese. Considerato il carattere omogeneo di tali zone, la presenza del vincolo paesaggistico imposto con D.M. del ....., la presenza di una coltura protetta come l'olivo, il piano prescrive che in queste zone le trasformazioni colturali che dovessero comportare l'abbattimento dell'oliveto, saranno consentite soltanto previa approvazione del piano agricolo zonale ai sensi delle leggi vigenti.</del></p> <p><del>Tuttavia, pur mantenendo per dette zone l'unità minima colturale definita per l'oliveto, i piani pluriennali di utilizzazione agricola, predisposti per l'ottenimento di eventuali concessioni edilizie, o i piani di sviluppo aziendale, potranno prevedere l'introduzione di diverse colture da consociare all'olivo.</del></p> <p><del>c) Zone E3 - agricole vincolate; le zone dove pur essendo consentita l'attività agricola vengono posti limiti particolarmente rigidi all'edificabilità, in conseguenza di particolari situazioni ambientali e della loro posizione rispetto al sistema insediativo ed infrastrutturale.</del></p> <p><del>d) Zona E4 - agricola speciale. Zona agricola che per particolari caratteristiche si presta ad uso ricreativo.</del></p> <p><del>Questa zona, destinata a parco naturale ed archeologico, circostante il vecchio insediamento della torre di Pozzo Mauro, sarà oggetto di un piano di utilizzazione a cura del Comune che vi preveda idonee forme di intervento e di gestione per attrezzarla in maniera appropriata.</del></p> <p><del>e) Zona E5 - agricola speciale. Zona destinata ad allevamento di animali esotici e a "zoo park".</del></p>
<p><b>Art.73 – Indici urbanistico-edilizi</b></p>	<p><b>Art.11 – Indici e distanze</b></p>
<p>Si definiscono i seguenti indici edilizi ed urbanistici:</p> <p>a) Sf = superficie fondiaria in mq o ha</p> <p>b) Sfm = superficie fondiaria minima, coincidente con la minima unità colturale, in mq o ha</p> <p>c) If = indice di edificabilità fondiaria in mc/mq o mc/ha</p> <p>d) H = altezza dell'edificio misurata all'estradosso della copertura, dal piano di campagna, in ml</p> <p>e) Ds = distanza dalle strade in ml.</p> <p>f) Dc = distanza dai confini di proprietà in ml</p> <p>g) Df = distanza dai fabbricati.</p>	<p>Si definiscono i seguenti indici edilizi ed urbanistici:</p> <p><b>a) Sfm = superficie fondiaria minima: mq. 5.000,00;</b></p> <p><b>b) H = altezza massima dell'edificio: ml. 7.50 escluso per il punto c) comma 1° dell'art. 4 che resta stabilita in ml. 4,00;</b></p> <p><b>e) Ds = distanza dalle strade: minimo ml. 10,00 e comunque non inferiori a quelle di cui al D.M. 01.04.1968, n. 1404;</b></p> <p><b>f) Dc = distanza dai confini di proprietà in assoluto: ml. 6,00;</b></p>

	<b>g) Df = distanza dai fabbricati: ml. 12,00;</b>
<b>Art.74 – Edificabilità delle zone agricole di tipo E1, E2</b>	<b>Art.12 – Edificabilità delle zone agricole di tipo E1, E2, E3</b>
<p>1) Nelle zone agricole di tipo E1 ed E2 è ammessa l'edificazione di nuovi edifici unicamente se funzionali alle esigenze della attività agricola. Valgono le prescrizioni previste ai seguenti commi ed articolate per tipo di intervento. Per la zona di tipo E2, ci si dovrà attenere al criterio esposto all'art. 12, punto b).</p> <p>2) Per le abitazioni:</p> <p>a) soggetti: solo imprenditori agricoli a titolo principale.</p> <p>b) titolo: proprietari diretto-coltivatori, oppure affittuari, mezzadri, coloni nelle condizioni di cui al primo comma art. 5</p> <p>c) forme del Fr: anche costituito da appezzamenti separati, non contigui, per quanto previsto dall'art. 51, punto g), ultimo comma, della legge regionale n. 56/80.</p> <p>d) modalità di trasferimento della cubatura: Il trasferimento della cubatura da edificare su un appezzamento, ai sensi del citato art. 51, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare a cura e a spese del concessionario. Detto atto dovrà regolare il trasferimento della cubatura, destinando a non edificandi la parte del territorio che ha ceduto la propria cubatura.</p> <p>3) Nel caso in cui si faccia riferimento a terreni ricadenti in comuni limitrofi, il trasferimento della cubatura sarà notificato al Sindaco, o ai sindaci dei comuni interessati, a cura del Comune di Presicce, prima del rilascio della concessione e di tale notifica dovrà farsi menzione nell'atto di concessione e nell'atto di vincolo.</p> <p>e) convenzione art. 10: obbligatoria</p> <p>f) piano pluriennale di utilizzazione aziendale: obbligatorio, oppure, in alternativa, piano di sviluppo aziendale di cui alla l.r. n. 15/78.</p> <p>g) Superficie fondiaria minima, uguale alle seguenti unità minime colturali, in rapporto alle colture praticate o da praticare in base al piano pluriennale di utilizzazione aziendale o al piano di sviluppo:</p> <p>1) orto, orto irriguo, vivaio, serre, colture floricole: (solo per la zona di tipo E1 in assenza di piano agricolo zonale) Sfm = 0,8 ha If = 300 mc/ha</p> <p>2) agrumeti e frutteti in coltura specializzata: Sfm = 1,5 ha If = 300 mc/ha</p> <p>3) vigneti in coltura specializzata:</p>	<p>Nelle zone agricole di tipo E1, E2 <b>ed E3</b> è ammessa l'edificazione <b>come previsto dall'art. 4, comma 1° lettere a), b), c), d) ed e)</b>; <del>Valgono le prescrizioni previste ai seguenti commi ed articolate per tipo di intervento.</del> <del>Per la zona di tipo E2, ci si dovrà attenere al criterio esposto all'art. 12, punto b).</del></p> <p>2) Per le abitazioni:</p> <p>a) <del>soggetti: solo imprenditori agricoli a titolo principale.</del></p> <p>b) <del>titolo: proprietari diretto-coltivatori, oppure affittuari, mezzadri, coloni nelle condizioni di cui al primo comma art. 5</del></p> <p>e) <del>forme del Fr: anche costituito da appezzamenti separati, non contigui, per quanto previsto dall'art. 51, punto g), ultimo comma, della legge regionale n. 56/80.</del></p> <p>d) <del>modalità di trasferimento della cubatura:</del> Il trasferimento della cubatura da edificare su un appezzamento <b>è consentito per terreni ricadenti nello stesso comune e</b>, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare a cura e a spese del concessionario. <del>Detto atto dovrà regolare il trasferimento della cubatura, destinando a non edificandi la parte del territorio che ha ceduto la propria cubatura.</del></p> <p><b><u>Indice di fabbricabilità Fondiaria</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per costruzioni rurali di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) non più di 0,06 mc/mq. complessivi di cui 0,03 mc/mq. per abitazione annessa;</b></li> <li>• <b>Per aziende agricole di cui all'art. 4 comma 1° lett. b) massimo 0.05 mc/mq.;</b></li> <li>• <b>Per case isolate di cui all'art. 4 comma 1° lett.c) massimo 0,03 mc/mq.;</b></li> </ul> <p><b>Per ogni richiedente può essere concessa l'edificazione di una sola casa di abitazione, con una superficie coperta massima lorda di mq. 95,00.</b></p> <p><b>Ai fini del calcolo della cubatura disponibile in funzione dell'estensione del fondo e dell'indice fondiario applicabile, il volume degli edifici preesistenti sarà computato nel calcolo complessivo.</b></p> <p><b>Le aree a bosco individuate nella zona E dalle tavole di P.R.G. 1/10000 non sono edificabili e vanno mantenute e tutelate.</b></p>

Sfm = 3 ha

If = 200 mc/ha

4) oliveti in coltura specializzata

Sfm = 4 ha

If = 150 mc/ha

5) per altre colture, seminativo, pascolo ecc.

Sfm = 10 ha

If = 60 mc/ha

h) Le superfici fondiarie minime vanno misurate al netto dei terreni incolti o in genere di quelli per i quali non si preveda una utilizzazione nel piano pluriennale di utilizzazione aziendale.

i) I volumi edificabili sono da considerarsi al lordo dei volumi esistenti per cui non si prevede una utilizzazione nel piano di utilizzazione aziendale.

l) distanze e altezze:

Ds = nel rispetto del D.M. 1/4/1968

Df = non inferiore a m. 6, oppure in aderenza.

Nel Caso che una o entrambe le pareti prospicienti siano finestrate, la distanza va elevata a m. 14,00.

Dc = non inferiore alla metà di Df nei rispettivi casi.

H = non superiore a ml 7.50.

m) per i fondi rustici a diversa qualità colturale, la Sfm, è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nel precedente punto, una edificazione non inferiore a 600 mc.

n) per ogni fondo rustico può essere concessa l'edificazione di una sola casa di abitazione, ed il suo volume non sarà superiore a 800 mc, sempre comunque nel rispetto dell'unità minima colturale stabilita e del relativo indice fondiario. Gli aumenti di cubatura, rispetto a quella minima stabilita per ogni unità colturale, sono consentiti solo nel caso in cui il fondo rustico abbia una estensione pari a multiplo intero della minima unità colturale.

Nel caso in cui sul fondo a cui si faccia riferimento per richieste di concessione edilizia di nuove abitazioni insistano edifici preesistenti a carattere tradizionale (masserie o casine), il programma pluriennale di utilizzazione aziendale dovrà prevedere il recupero funzionale di detti edifici, e quindi le opere da eseguire, e i tempi di realizzazione nell'ambito del periodo di validità del piano pluriennale di utilizzazione aziendale. Sono considerate destinazioni d'uso idonee per detti edifici quelle che prevedano il riuso abitativo al servizio della famiglia agricola o utilizzazioni agrituristiche.

Ai fini del calcolo della cubatura disponibile in funzione dell'estensione del fondo e dell'indice fondiario applicabile, il volume degli edifici preesistenti classificati di valore tipologico, architettonico o monumentale, sarà computato nella maniera

seguinte la superficie coperta, misurata al lordo delle murature, sarà scontata del 30%; sarà computata un'altezza teorica con un massimo di m. 3,30 per ogni piano.

I manufatti tradizionali, come "liame" o "pajare" non saranno considerati nel calcolo della cubatura.

o) salvo i casi regolamentati al precedente punto n, gli edifici destinati ad abitazione, dovranno distare almeno 10 m. dalle costruzioni a servizio dell'agricoltura e verranno interamente computati ai fini del calcolo del  $l_f$  ammesso, ad eccezione di una quota pari a 50 mq. di superficie utile, che può essere destinata a servizi agricoli. La eventuale parte di servizi eccedente detta quota, verrà computata come volume destinato ad abitazione.

p) La classifica della qualità colturale, è, di norma, riferita a quella risultante dal certificato catastale rilasciato dall'U.T.E., da presentare all'atto della richiesta di concessione edilizia e riferito al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente alla data della richiesta della concessione.

Tale classifica deve riguardare l'intero  $Fr$  del richiedente, come definito dall'art. 3.

E' data facoltà agli interessati, qualora lo stato delle colture risulti difforme da quello censito dall'U.T.E., di produrre dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante tale difformità ed indicante il tipo di coltura realmente esistente sul fondo alla stessa data.

Considerata la possibilità di trasformazioni colturali, che il piano favorisce nella zona E1, è altresì possibile fare riferimento a colture non ancora esistenti ma programmate nel piano pluriennale di utilizzazione aziendale, alle condizioni prescritte nell'art. 8 delle presenti norme.

q) Le aree dotate di  $S_f$  inferiore a 0,8 ha, o lasciate allo stato incolto, non sono edificabili a fini abitativi.

r) Gli interventi edilizi in ciascuna azienda dovranno costituire aggregazioni concentrate e compatte, nel rispetto dei parametri fissati.

s) Le aree a bosco individuate nella zona E dalle tavole di P.R.G. 1/10000 non sono edificabili e vanno mantenute e tutelate.

2) Per gli annessi rustici di tipo aziendale (art. 4, lett. b)

a) Soggetti: solo imprenditori agricoli a titolo principale

b) titolo: proprietari diretto-coltivatori oppure affittuari, mezzadri, coloni, nelle condizioni di cui al 1° comma del precedente art. 5.

c) forma del  $Fr$ : anche costituito da appezzamenti separati, purchè nelle condizioni di cui al comma 1° lett. b) del prec. art. 3.

d) Convenzione (art. 10): obbligatoria  
e) Piano pluriennale di utilizzazione aziendale: obbligatorio

f) If e Sfm, ad eccezione della unità minima colturale di tipo 1 di cui al punto g), pari alla metà dei valori indicati al precedente 2° comma lett. g, in rapporto al tipo di coltura. A tali limiti è possibile derogare solo per strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali muniti della approvazione della Commissione Consultiva di cui all'art. 11 della l.r. n. 15, ovvero di certificazione dell'Ispettorato prov. per l'agric. competente, attestante, in riferimento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, la convenienza economica, ed indicante la cubatura massima indispensabile.

Per le aziende inferiori ad 1 ha, è consentita la cubatura massima ammissibile di 200 mc.

I volumi consentiti per annessi rustici calcolati come al presente comma, sono integrativi rispetto a quelli ammessi per le abitazioni.

Ds = nel rispetto del D.M. 1/4/1968

Dc = non inferiore all'altezza dell'edificio, con un minimo di m. 10,00. Per le aziende inferiori ad 1 ha è ammessa l'edificazione al confine.

Df = non inferiore a m. 10, oppure in aderenza.

Distanze tra stalle e singole case d'abitazione non inferiore a ml. 100, e ml 250 tra stalle e nuclei residenziali. Nel caso di stalle per allevamenti di carattere suinicolo o avicolo, dette distanze sono aumentate rispettivamente a ml. 200 e 500.

g) per i fondi rustici di diversa qualità coltura della superficie minima e la volumetria edificabile sono quelle derivanti dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alle colture praticate e ai parametri determinati, un'edificazione teorica di almeno mc. 300 di annessi rustici.

h) le serre mobili con strutture leggere a teli, volte alla protezione stagionale e forzatura delle colture, aventi un'altezza massima al colmo inferiore a m. 3.50, non sono soggette a concessione edilizia.

Le serre fisse sono equiparate a tutti gli effetti agli annessi rustici.

i) valgono le prescrizioni del precedente comma 2°, lettera r.

3) Per infrastrutture tecniche e piccoli impianti tecnici (art. 4, lett c. d. e.) valgono le norme vigenti per ciascun settore specifico; in ogni caso, le distanze dai confini e dalle strade, non potranno essere inferiori a ml. 5, fatto salvo il D.M. 1/4/1968.

4) Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui alle lettere e, ed f, del precedente art. 3 è subordinato alla costituzione di un vincolo

<p>decennale di destinazione d'uso, debitamente registrato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.</p> <p>Tale vincolo decade solo a seguito di variante allo strumento urbanistico. Ogni variazione della destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi del presente articolo è comunque subordinata al rilascio della concessione, ed è ammissibile solamente ove vengano rispettate, per le specifiche fattispecie, le prescrizioni di cui ai precedenti commi.</p> <p>L'accorpamento di terreni ricadenti in Comuni diversi é applicabile limitatamente ai casi di aziende agricole e nel presupposto della unicità dell'azienda agricola interessata.</p>	
<p align="center"><b>Art.75 – Interventi su edifici esistenti in zone agricole</b></p>	<p align="center"><b>Art.13 – Interventi su edifici esistenti in zone agricole</b></p>
<p>1) Il P.R.G. individua, nell'ambito delle zone produttive agricole il sistema degli edifici esistenti degno di tutela, in particolare masserie e casine. Entro 12 mesi dalla data di adozione del P.R.G., il C.C. delibera la classificazione degli immobili comunque esistenti nelle zone agricole di tipo E1, E2, E3, E4, E5, tenendo conto di quelli individuati nel P.R.G., e secondo le seguenti categorie, salvo più dettagliata articolazione:</p> <p>a) immobili di valore tipologico: quelli, anche di non antica edificazione, che pur non presentando elementi architettonici di rilievo costituiscono, sia per volumi che per composizione e materiali, episodi edilizi caratteristici della tipologia rurale originaria della zona.</p> <p>b) Immobili di valore architettonico: quelli che oltre alle caratteristiche di cui sopra, presentano elementi architettonici o motivi di particolare importanza.</p> <p>c) Immobili di valore monumentale: quelli già vincolati ai sensi della legge 1089/1939 e gli altri con caratteristiche analoghe o comunque con particolare valore storico-artistico.</p> <p>d) Immobili privi di valore tipologico, architettonico monumentale: quelli non classificati nelle precedenti categorie (non individuati nelle tavole di piano 1:10.000)</p> <p>e) Manufatti isolati di valore testimoniale (pajare e liame) (non individuati nella tavola di P.R.G.)</p> <p>2) Nella individuazione degli immobili di cui sopra, entrano come parte integrante anche gli elementi naturali (alberi, siepi ecc.) e i manufatti (muri a secco, forni, aje, vasche, cisterne viali ecc.) che concorrono alla formazione dell'unità ambientale dell'immobile stesso. Di conseguenza, le modalità di intervento o di vincolo previste per i vari casi si applicano anche a tali elementi. All'atto della classificazione degli edifici di</p>	<p>Il PRG individua, nell'ambito delle zone produttive agricole, il sistema degli edifici esistenti degno di tutela, in particolare masserie e casine, <b>secondo le seguenti categorie:</b></p> <p>a) Immobili di valore tipologico: quelli, anche di non antica edificazione, che pur non presentando elementi architettonici di rilievo costituiscono, sia per volumi che per composizione e materiali, episodi edilizi caratteristici della tipologia rurale originaria della zona;</p> <p>b) Immobili i valore architettonico: quelli che oltre alle caratteristiche di cui sopra, presentano elementi architettonici o motivi di particolare importanza;</p> <p>c) Immobili di valore monumentale: quelli già vincolati ai sensi della legge 1089/1939 e gli altri con caratteristiche analoghe o comunque con particolare valore storico-artistico;</p> <p>d) Immobili privi di valore tipologico, <del>architettonico monumentale</del>: quelli non classificati nelle precedenti categorie (non individuati nelle tavole di piano 1:10.000)</p> <p>e) Manufatti isolati di valore testimoniale (pajare e liame) (non individuati nella tavola di P.R.G.)</p> <p><del>2) Nella individuazione degli immobili di cui sopra, entrano come parte integrante anche gli elementi naturali (alberi, siepi ecc.) e i manufatti (muri a secco, forni, aje, vasche, cisterne viali ecc.) che concorrono alla formazione dell'unità ambientale dell'immobile stesso. Di conseguenza, le modalità di intervento o di vincolo previste per i vari casi si applicano anche a tali elementi. All'atto della classificazione degli edifici di tipo a, b, c, dovrà essere individuato e perimetrato il lotto di pertinenza ambientale per ogni edificio. Tale lotto potrà variare nelle dimensioni da un edificio all'altro, ma non dovrà essere inferiore alla prima cinta</del></p>

tipo a, b, c, dovrà essere individuato e perimetrato il lotto di pertinenza ambientale per ogni edificio. Tale lotto potrà variare nelle dimensioni da un edificio all'altro, ma non dovrà essere inferiore alla prima cinta di muri circostanti l'edificio o il nucleo di edifici, e, per le masserie, dovrà comprendere comunque tutti gli spazi all'aperto funzionali all'attività del tradizionale complesso agricolo. Parte integrante di tale lotto dovrà essere sempre considerato il viale di accesso.

La classificazione degli edifici di valore monumentale, architettonico, tipologico, dovrà essere documentata da un rilievo di ogni singolo immobile e del lotto di pertinenza ambientale, eseguito in scala 1/200, e dai riferimenti catastali relativi alla particella, al foglio e ditta intestataria, nonché da una cartografia d'insieme con l'ubicazione e la classificazione degli edifici. Per ogni edificio suddetto, saranno inoltre precisati gli elementi che costituiscono elementi invariati e che non potranno essere soggetti a modificazione, nel rispetto delle presenti norme generali.

3) Sono ammessi i seguenti modi di intervento in relazione alla categoria dell'immobile esistente:

a) per gli immobili di valore monumentale: sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

b) per gli immobili di valore architettonico e tipologico sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche individuate come invariati nella classificazione;

c) per gli immobili privi di valore monumentale, architettonico e tipologico, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento.

d) in tutti i casi, sarà consentito il rinnovamento funzionale, solo ove si presenti indispensabile ai

di muri circostanti l'edificio o il nucleo di edifici, e, per le masserie, dovrà comprendere comunque tutti gli spazi all'aperto funzionali all'attività del tradizionale complesso agricolo. Parte integrante di tale lotto dovrà essere sempre considerato il viale di accesso.

La classificazione degli edifici di valore monumentale, architettonico, tipologico, dovrà essere documentata da un rilievo di ogni singolo immobile e del lotto di pertinenza ambientale, eseguito in scala 1/200, e dai riferimenti catastali relativi alla particella, al foglio e ditta intestataria, nonché da una cartografia d'insieme con l'ubicazione e la classificazione degli edifici. Per ogni edificio suddetto, saranno inoltre precisati gli elementi che costituiscono elementi invariati e che non potranno essere soggetti a modificazione, nel rispetto delle presenti norme generali.

Sono ammessi i seguenti modi di intervento in relazione alla categoria dell'immobile esistente:

a) per gli immobili di valore monumentale: sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro **e di risanamento conservativo e risanamento igienico-sanitario.**

b) per gli immobili di valore architettonico e tipologico sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche **con ampliamenti nella misura massima del 20% della superficie utile dell'esistente;**

c) per gli immobili privi di valore monumentale, architettonico, tipologico **e i manufatti isolati di valore testimoniale (pajare e lamie)** sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di ampliamento nei limiti di cui all'art. 12; qualora tali immobili superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti, può essere autorizzato, per la dotazione di servizi e il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento "una tantum" della superficie coperta, nella misura massima del 50 % di quella esistente; per interventi su edifici esistenti il cui lotto di pertinenza è inferiore a quello previsto dall'art. 11, è consentito l'ampliamento "una tantum" della superficie coperta, nella misura massima del 50 % di quella esistente, con il limite massimo di mq. 95,00 complessivi;

d) in tutti i casi, sarà consentito il rinnovamento funzionale, solo ove si presenti indispensabile ai fini del mantenimento in uso dell'edificio o al suo recupero. Saranno proibite le funzioni che deformino l'equilibrio tipologico-costruttivo dell'organismo e quelle non compatibili con la destinazione d'uso di zona agricola.

fini del mantenimento in uso dell'edificio o al suo recupero. Saranno proibite le funzioni che deformino l'equilibrio tipologico-costruttivo dell'organismo e quelle non compatibili con la destinazione d'uso di zona agricola.

e) é consentita l'introduzione di funzioni agroturistiche, nel senso definito all'art. 3, punto g, esclusivamente negli immobili di tipo a,b,c, definiti al punto 1 del presente articolo, e alle condizioni prescritte nel successivo punto 7, i quali definiscono, con la loro presenza, l'area di interesse agrituristico.

4) In assenza della predetta classificazione degli immobili, sugli edifici esistenti nelle zone agricole, individuati nelle tavole di piano, sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora, peraltro, il Consiglio Comunale non delibere predetta classificazione entro i termini di cui al precedente comma 1°, i tipi e le modalità di intervento vengono stabiliti dal Sindaco, su parere vincolante della Commissione Edilizia integrata per le zone agricole come disposto al precedente art. 9.

5) Gli immobili classificati di valore tipologico, architettonico, monumentale con delibera del C.C., vengono considerati organismi unici e irripetibili e quindi non riedificabili. Pertanto, fatte salve le sanzioni di legge, si deve sempre considerare come esistente la superficie o il volume dell'immobile irrimediabilmente danneggiato o demolito, anche nel calcolo degli indici per nuovi fabbricati. Quanto sopra, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore, riconosciuti come tali dal Consiglio Comunale.

6) Gli interventi su edifici esistenti al 31/12/1982, sono inoltre soggetti alle prescrizioni dei seguenti commi ed articolate per tipo di intervento.

7) Al fine di favorire lo sviluppo dell'agroturismo, i proprietari degli immobili interessati, aventi la qualifica di coltivatori diretti proprietari o affittuari, imprenditori agricoli affittuari, mezzadri, coloni, conduttori di aziende agricole o silvopastorali che intendano praticare l'agriturismo, riuniti in consorzio, possono proporre all'approvazione del C.C. un piano di utilizzazione agrituristica che preveda:

- a) il recupero degli immobili di valore architettonico, monumentale e tipologico da destinare a quest'uso, eseguito nel rispetto delle norme del presente articolo;
- b) modalità di utilizzazione singole o consortili di detti immobili e destinazioni d'uso da individuare fra abitazione rurale, locanda, pubblico esercizio;
- c) predisposizione di strutture ricettive mobili (posti roulottes, posti tenda o bungalow) nella misura di 20 posti letto per ogni azienda interessata, ad

e) é consentita l'introduzione di funzioni agroturistiche, nel senso definito all'art. 3, punto g, esclusivamente negli immobili di tipo a,b,c, definiti al punto 1 del presente articolo, e alle condizioni prescritte nel successivo punto 7, i quali definiscono, con la loro presenza, l'area di interesse agrituristico.

4) In assenza della predetta classificazione degli immobili, sugli edifici esistenti nelle zone agricole, individuati nelle tavole di piano, sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora, peraltro, il Consiglio Comunale non delibere predetta classificazione entro i termini di cui al precedente comma 1°, i tipi e le modalità di intervento vengono stabiliti dal Sindaco, su parere vincolante della Commissione Edilizia integrata per le zone agricole come disposto al precedente art. 9.

5) Gli immobili classificati di valore tipologico, architettonico, monumentale con delibera del C.C., vengono considerati organismi unici e irripetibili e quindi non riedificabili. Pertanto, fatte salve le sanzioni di legge, si deve sempre considerare come esistente la superficie o il volume dell'immobile irrimediabilmente danneggiato o demolito, anche nel calcolo degli indici per nuovi fabbricati. Quanto sopra, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore, riconosciuti come tali dal Consiglio Comunale.

6) Gli interventi su edifici esistenti al 31/12/1982, sono inoltre soggetti alle prescrizioni dei seguenti commi ed articolate per tipo di intervento.

Al fine di favorire lo sviluppo dell'agroturismo, i proprietari degli immobili interessati, aventi la qualifica di **"agrituristici"** che intendano praticare l'agriturismo, **anche** riuniti in consorzio, possono proporre **istanze di permesso a costruire** che preveda:

- a) il recupero degli immobili di valore architettonico, monumentale e tipologico da destinare a quest'uso, eseguito nel rispetto delle norme del presente articolo;
- b) modalità di utilizzazione singole o consortili di detti immobili e destinazioni d'uso da individuare fra abitazione rurale, locanda, pubblico esercizio;
- c) predisposizione di strutture ricettive mobili (posti roulottes, posti tenda o bungalow) nella misura di 20 posti letto per ogni azienda interessata, ad integrazione delle disponibilità che possono essere reperite nell'ambito degli edifici esistenti, da organizzare in nuclei serviti di acqua, servizi igienici, e sistemi di smaltimento dei liquami, idonei ai sensi delle leggi vigenti, protetti da idonee

<p>integrazione delle disponibilità che possono essere reperite nell'ambito degli edifici esistenti, da organizzare in nuclei serviti di acqua, servizi igienici, e sistemi di smaltimento dei liquami, idonei ai sensi delle leggi vigenti, protetti da idonee piantumazioni.</p> <p>Detti nuclei dovranno essere predisposti in prossimità dei nuclei aziendali, serviti dallo stesso sistema infrastrutturale esistente (distanza massima m. 500).</p> <p>Nella dislocazione dei nuclei ricettivi mobili dovrà essere rispettato il lotto di pertinenza ambientale degli immobili preesistenti, inedificabile, così come sarà definito in sede di classificazione di detti immobili, secondo i criteri espressi nel comma 1 del presente articolo.</p> <p>I complessi ricettivi e le attrezzature dovranno essere dotati di parcheggi pubblici non inferiori al 5% della superficie del lotto, per i quali è annessa la copertura stagionale con elementi naturali (stuoie di canna, pergolati).</p> <p>d) previsione di eventuali strutture ricreative di tipo leggero per la pratica di attività sportive in ambiente rurale, aree per pic-nic ecc.</p> <p>e) il piano di utilizzazione agrituristica dovrà essere documentato con idoneo progetto di sistemazione urbanistica, avente le caratteristiche di piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, che, una volta approvato dal Consiglio Comunale, sarà posto a base delle richieste di concessione edilizia ai sensi delle presenti norme.</p> <p>8) Per edifici esistenti ed adibiti al 31/12/1984 ad esercizio pubblico, sono ammessi interventi di ampliamento dei locali ad uso pubblico e la costruzione sistemazione, ampliamento a carattere ricreativo. Per le costruzioni valgono le seguenti norme:</p> <p>a) soggetti: titolari di pubblico esercizio</p> <p>b) titolo: proprietà o affitto</p> <p>c) fondo: unica figura geometrica</p> <p>d) convenzione (art. 10): obbligatorio</p> <p>e) programma di sviluppo aziendale: non obbligatorio</p> <p>f) volume: ampliamento non superiore al 20% del volume ad uso pubblico esistente, con un massimo di mc. 1200 compreso l'esistente</p> <p>g) distanze e altezze, come al precedente comma 7°, lett. g.</p> <p>h) parcheggi pubblici: non inferiori al 10% della superficie del lotto e, comunque, nel rispetto dell'art. 5, punto 2° del D.M. 2/4/1968.</p> <p>i) E' ammessa la copertura stagionale degli impianti a carattere ricreativo.</p> <p>9) Per gli edifici privi di valore tipologico,</p>	<p>piantumazioni.</p> <p><del>Detti nuclei dovranno essere predisposti in prossimità dei nuclei aziendali, serviti dallo stesso sistema infrastrutturale esistente (distanza massima m. 500).</del></p> <p><del>Nella dislocazione dei nuclei ricettivi mobili dovrà essere rispettato il lotto di pertinenza ambientale degli immobili preesistenti, inedificabile, così come sarà definito in sede di classificazione di detti immobili, secondo i criteri espressi nel comma 1 del presente articolo.</del></p> <p><del>I complessi ricettivi e le attrezzature dovranno essere dotati di parcheggi pubblici non inferiori al 5% della superficie del lotto, per i quali è annessa la copertura stagionale con elementi naturali (stuoie di canna, pergolati).</del></p> <p>d) previsione di eventuali strutture ricreative di tipo leggero per la pratica di attività sportive in ambiente rurale, aree per pic-nic ecc.</p> <p>e) il piano di utilizzazione agrituristica dovrà essere documentato con idoneo progetto di sistemazione urbanistica, avente le caratteristiche di piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, che, una volta approvato dal Consiglio Comunale, sarà posto a base delle richieste di concessione edilizia ai sensi delle presenti norme.</p> <p>8) Per edifici esistenti ed adibiti al 31/12/1984 ad esercizio pubblico, sono ammessi interventi di ampliamento dei locali ad uso pubblico e la costruzione sistemazione, ampliamento a carattere ricreativo. Per le costruzioni valgono le seguenti norme:</p> <p>a) soggetti: titolari di pubblico esercizio</p> <p>b) titolo: proprietà o affitto</p> <p>c) fondo: unica figura geometrica</p> <p>d) convenzione (art. 10): obbligatorio</p> <p>e) programma di sviluppo aziendale: non obbligatorio</p> <p>f) volume: ampliamento non superiore al 20% del volume ad uso pubblico esistente, con un massimo di mc. 1200 compreso l'esistente</p> <p>g) distanze e altezze, come al precedente comma 7°, lett. g.</p> <p>h) parcheggi pubblici: non inferiori al 10% della superficie del lotto e, comunque, nel rispetto dell'art. 5, punto 2° del D.M. 2/4/1968.</p> <p>i) E' ammessa la copertura stagionale degli impianti a carattere ricreativo.</p> <p>9) Per gli edifici privi di valore tipologico, architettonico, monumentale, a prevalente utilizzazione residenziale (intendendo tali quelli di cui detta destinazione supera il 90% del volume dell'intero immobile), ed abitati stabilmente al 31/12/1984, sono ammessi interventi di restauro</p>
---	--

architettonico, monumentale, a prevalente utilizzazione residenziale (intendendo tali quelli di cui detta destinazione supera il 90% del volume dell'intero immobile), ed abitati stabilmente al 31/12/1984, sono ammessi interventi di restauro ristrutturazione ed ampliamento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Soggetti: chiunque
- b) titolo: proprietà o affitto
- c) Convenzione: non obbligatoria
- d) Programma di sviluppo aziendale: non obbligatorio
- e) Volume: max 800 mc.

Resta comunque esclusa la possibilità di ampliamento di edifici con volume esistente inferiore a mc. 150 o superiore a mc. 800.

Nel volume complessivo devono essere previsti gli spazi per i servizi, centrale termica, garage, magazzini ecc. anche se da edificare distaccati dall'abitazione.

Distanze e altezze:

Ds = non inferiore all'esistente, ove sia possibile il rispetto del DM 1/4/68.

Df = non inferiore a ml 6 oppure in aderenza nel caso che una o entrambe le pareti prospicienti siano finestrate, la distanza minima e elevata a m. 10;

Dc = non inferiore alla metà di Df, nei rispettivi casi  
H = non superiore all'esistente ove non sia possibile rispettare il massimo di ml. 8,50.

- f) La possibilità di ampliamento e riferita alla singola unità tipologica.

10) Per gli annessi rustici esistenti, privi di valore tipologico, architettonico o monumentale, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione ed ampliamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui al 3° comma del prec. art. 74.

11) Per gli insediamenti produttivi agro-industriali esistenti, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione e ristrutturazione.

12) Per gli edifici esistenti, con destinazione d'uso non compatibile con la zona, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per quelli regolarmente autorizzati o per i quali non esisteva l'obbligo della licenza edilizia, è ammessa la ordinaria e straordinaria manutenzione, il risanamento e la ristrutturazione edilizia. La concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo di cui al precedente art. 10, mentre non sono richiesti requisiti soggettivi o di titolo d'uso dell'immobile, salvo diverse, specifiche disposizioni di legge. In ogni caso, dette attività vengono considerate ad esaurimento. E' pertanto vietato sostituire ogni cessata utilizzazione con altra che non risulti

ristrutturazione ed ampliamento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Soggetti: chiunque
- b) titolo: proprietà o affitto
- e) Convenzione: non obbligatoria
- d) Programma di sviluppo aziendale: non obbligatorio
- e) Volume: max 800 mc.

— Resta comunque esclusa la possibilità di ampliamento di edifici con volume esistente inferiore a mc. 150 o superiore a mc. 800.

— Nel volume complessivo devono essere previsti gli spazi per i servizi, centrale termica, garage, magazzini ecc. anche se da edificare distaccati dall'abitazione.

— Distanze e altezze:

Ds = non inferiore all'esistente, ove sia possibile il rispetto del DM 1/4/68.

Df = non inferiore a ml 6 oppure in aderenza nel caso che una o entrambe le pareti prospicienti siano finestrate, la distanza minima e elevata a m. 10;

Dc = non inferiore alla metà di Df, nei rispettivi casi  
H = non superiore all'esistente ove non sia possibile rispettare il massimo di ml. 8,50.

- f) La possibilità di ampliamento e riferita alla singola unità tipologica.

10) Per gli annessi rustici esistenti, privi di valore tipologico, architettonico o monumentale, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione ed ampliamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui al 3° comma del prec. art. 74.

11) Per gli insediamenti produttivi agro-industriali esistenti, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione e ristrutturazione.

12) Per gli edifici esistenti, con destinazione d'uso non compatibile con la zona, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per quelli regolarmente autorizzati o per i quali non esisteva l'obbligo della licenza edilizia, è ammessa la ordinaria e straordinaria manutenzione, il risanamento e la ristrutturazione edilizia. La concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo di cui al precedente art. 10, mentre non sono richiesti requisiti soggettivi o di titolo d'uso dell'immobile, salvo diverse, specifiche disposizioni di legge. In ogni caso, dette attività vengono considerate ad esaurimento. E' pertanto vietato sostituire ogni cessata utilizzazione con altra che non risulti compatibile con le norme di zone agricole, ritenendosi in modo esplicito tale divieto di natura urbanistica prevalente su ogni altra eventuale autorizzazione amministrativa.

13) Per i soli edifici privi di valore tipologico,

<p>compatibile con le norme di zone agricole, ritenendosi in modo esplicito tale divieto di natura urbanistica prevalente su ogni altra eventuale autorizzazione amministrativa.</p> <p>13) Per i soli edifici privi di valore tipologico, architettonico o monumentale con destinazione d'uso compatibile con la zona E, è ammessa la demolizione e la ricostruzione di pari volume, qualora ciò risulti indispensabile.</p> <p>In tal caso valgono le prescrizioni sulle distanze ed altezze di cui al precedente art. 74. Sono inoltre ammessi gli ampliamenti di cui al presente articolo.</p> <p>Nei casi di edifici esistenti sui quali sia possibile effettuare interventi di applicazione di più di uno dei precedenti commi, è data la facoltà al concessionario di optare per la normativa più favorevole. In ogni caso, comunque gli effetti delle varie norme non sono sommabili.</p> <p>Gli ampliamenti previsti dal presente articolo devono essere realizzati utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio che non dovesse essere utilizzata per le funzioni agricole.</p>	<p>architettonico o monumentale con destinazione d'uso compatibile con la zona E, è ammessa la demolizione e la ricostruzione di pari volume, qualora ciò risulti indispensabile.</p> <p>In tal caso valgono le prescrizioni sulle distanze ed altezze di cui al precedente art. 74. Sono inoltre ammessi gli ampliamenti di cui al presente articolo.</p> <p>Nei casi di edifici esistenti sui quali sia possibile effettuare interventi di applicazione di più di uno dei precedenti commi, è data la facoltà al concessionario di optare per la normativa più favorevole. In ogni caso, comunque gli effetti delle varie norme non sono sommabili.</p> <p>Gli ampliamenti previsti dal presente articolo devono essere realizzati utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio che non dovesse essere utilizzata per le funzioni agricole.</p> <p><b>d) realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive all'aperto, che risultino di contorno all'attività agricola principale;</b></p> <p><b>I complessi ricettivi e le attrezzature dovranno essere dotati di parcheggi pubblici non inferiori al 5% della superficie del lotto.</b></p> <p><b>Ds = non inferiore all'esistente, ove sia possibile il rispetto del DM 1/4/68 e s.m.i..</b></p> <p><b>Df = non inferiore a ml. 12,00 oppure in aderenza;</b></p> <p><b>Dc = non inferiore alla metà di Df in assoluto ml. 6,00;</b></p> <p><b>H = non superiore all'esistente ove non sia possibile rispettare il massimo di ml. 7,50.</b></p>
<p><b>Art.76 – Individuazione delle zone agricole vincolate</b></p>	<p><b>Art.76 – Individuazione delle zone agricole vincolate</b></p>
<p>Ai fini della salvaguardia di particolari situazioni ambientali, vengono individuate, come zone agricole vincolate le aree ai margini del centro abitato, individuate nelle tavole di piano 1:10.000 e 1:5.000.</p>	<p>Ai fini della salvaguardia di particolari situazioni ambientali, vengono individuate, come zone agricole vincolate le aree ai margini del centro abitato, individuate nelle tavole di piano 1:10.000 e 1:5.000.</p>
<p><b>Art.77 – Interventi ammessi</b></p>	<p><b>Art.77 – Interventi ammessi</b></p>
<p>1) Nelle aree agricole vincolate sono unicamente ammesse destinazioni a percorso pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici.</p> <p>2) Sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti e l'ampliamento alle condizioni di cui al precedente art. 75, con esclusione dei commi 7° e 8°.</p> <p>3) La recinzione delle aree private è ammessa solo se eseguita con elementi arborei, e muri a secco di altezza non superiore ad 1 m.</p> <p>4) Nelle zone agricole vincolate non è consentita l'ubicazione di edifici. Esse sono dotate di indice di fabbricabilità fondiaria teorico pari 0,02 mc/mq, che può essere utilizzato per eventuali trasferimenti di cubatura qualora dette aree</p>	<p>1) Nelle aree agricole vincolate sono unicamente ammesse destinazioni a percorso pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici.</p> <p>2) Sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti e l'ampliamento alle condizioni di cui al precedente art. 75, con esclusione dei commi 7° e 8°.</p> <p>3) La recinzione delle aree private è ammessa solo se eseguita con elementi arborei, e muri a secco di altezza non superiore ad 1 m.</p> <p>4) Nelle zone agricole vincolate non è consentita l'ubicazione di edifici. Esse sono dotate di indice di fabbricabilità fondiaria teorico pari 0,02 mc/mq, che può essere utilizzato per eventuali trasferimenti di cubatura qualora dette aree</p>

<p>concorrano alla formazione di unità minime colturali. In tal caso la cubatura teorica sarà trasferita in localizzazioni esterne a detta zona, in altri appezzamenti costituenti il fondo agricolo, secondo le modalità prescritte al secondo comma, punto d) del precedente art. 74.</p> <p>5) Per quanto non è in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo, valgono le disposizioni dell'art. 74 e dell'art. 75.</p>	<p><del>concorrano alla formazione di unità minime colturali. In tal caso la cubatura teorica sarà trasferita in localizzazioni esterne a detta zona, in altri appezzamenti costituenti il fondo agricolo, secondo le modalità prescritte al secondo comma, punto d) del precedente art. 74.</del></p> <p><del>5) Per quanto non è in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo, valgono le disposizioni dell'art. 74 e dell'art. 75.</del></p>
--	--

<b>CAPITOLO V</b>	
<b>Art.78 – Zona E4 a parco territoriale</b>	<b>Art.14 – Zona E4 a parco territoriale</b>
<p>1) Nella zona agricola a parco territoriale, naturale ed archeologico, il Comune potrà disporre la formazione di un piano particolareggiato di esecuzione per ambiti da destinare alla pubblica fruizione di parco territoriale.</p> <p>2) Tali ambiti comprenderanno percorsi e spazi di sosta, zone alberate, e radure destinabili ad attività libere, emergenze paesistiche, ambientali e archeologiche ed edifici a carattere testimoniale (pajare, la villa della Schida ecc.) e quant'altro, in base al progetto urbanistico particolareggiato, risulterà utile alla determinazione funzionale di un organismo di parco territoriale, anche in collegamento con le altre aree di uso pubblico a destinazione ricreativa o culturale previste nello strumento urbanistico.</p> <p>3) Le parti del territorio agricolo facente parte della zona agricola a parco territoriale e non comprese negli ambiti da destinare a pubblica fruizione in base al p.p. di esecuzione di cui al comma precedente, rimarranno zone agricole sottoposte alle stesse norme di cui al precedente art. 17, con funzione di connessione ecologica ed ambientale per gli ambiti di parco territoriale vero e proprio. La zona agricola a parco territoriale (E4) deve quindi essere considerata campo di determinazione del progetto di parco territoriale, pur conservando, essenzialmente, una destinazione produttiva.</p> <p>A questo scopo è necessario che la zona mantenga e promuova la sua attuale destinazione produttiva agricola, tutelandone e valorizzandone gli aspetti significativi sotto il profilo paesistico, ambientale e tradizionale, escludendo invece modificazioni edilizie, urbanistiche, colturali e invece conservando e tutelando tutti gli elementi che concorrono alla formazione di queste caratteristiche (dagli alberi di olivo tradizionali ai muretti a secco e alle "pajare") escludendo, quindi, tutti gli usi del territorio che potrebbero compromettere la funzione di campagna-parco ed il valore testimoniale dell'area.</p> <p>4) L'area è, pertanto, sottoposta a rigorose norme di</p>	<p>Nella zona agricola a parco territoriale, naturale ed archeologico, il Comune potrà disporre la formazione di un piano particolareggiato di esecuzione per ambiti da destinare alla pubblica fruizione di parco territoriale.</p> <p>Tali ambiti comprenderanno percorsi e spazi di sosta, zone alberate, e radure destinabili ad attività libere, emergenze paesistiche, ambientali e archeologiche ed edifici a carattere testimoniale (pajare, la villa della Schida ecc.) e quant'altro, in base al progetto urbanistico particolareggiato, risulterà utile alla determinazione funzionale di un organismo di parco territoriale, anche in collegamento con le altre aree di uso pubblico a destinazione ricreativa o culturale previste nello strumento urbanistico.</p> <p><del>3) Le parti del territorio agricolo facente parte della zona agricola a parco territoriale e non comprese negli ambiti da destinare a pubblica fruizione in base al p.p. di esecuzione di cui al comma precedente, rimarranno zone agricole sottoposte alle stesse norme di cui al precedente art. 17, con funzione di connessione ecologica ed ambientale per gli ambiti di parco territoriale vero e proprio. La zona agricola a parco territoriale (E4) deve quindi essere considerata campo di determinazione del progetto di parco territoriale, pur conservando, essenzialmente, una destinazione produttiva.</del></p> <p><del>A questo scopo è necessario che la zona mantenga e promuova la sua attuale destinazione produttiva agricola, tutelandone e valorizzandone gli aspetti significativi sotto il profilo paesistico, ambientale e tradizionale, escludendo invece modificazioni edilizie, urbanistiche, colturali e invece conservando e tutelando tutti gli elementi che concorrono alla formazione di queste caratteristiche (dagli alberi di olivo tradizionali ai muretti a secco e alle "pajare") escludendo, quindi, tutti gli usi del territorio che potrebbero compromettere la funzione di campagna-parco ed il valore testimoniale dell'area.</del></p> <p><del>4) L'area è, pertanto, sottoposta a rigorose norme di tutela di tutti gli edifici, le alberature, i manufatti</del></p>

tutela di tutti gli edifici, le alberature, i manufatti esistenti, che le presenti norme vincolano a conservazione e restauro. Sarà consentita la formazione di parcheggi non asfaltati ma pavimentati con materiali idonei, all'ingresso del parco, di aree attrezzate per la sosta, di percorsi pedonali non asfaltati, di larghezza uguale a m. 1,50.

Per gli edifici esistenti, sarà consentita la destinazione d'uso ad attività ricreativa e di ristoro, da realizzare previa approvazione di progetto, che preveda il ripristino architettonico nel rispetto delle caratteristiche tipologiche essenziali, con l'eliminazione di tutte le aggiunte e le superfetazioni, senza possibilità di ampliamento per gli edifici che saranno classificati di particolare interesse monumentale, architettonico o tipologico.

Per altri edifici presenti nell'area è consentita una modesta possibilità di ampliamento non superiore al 10% del volume esistente, esclusivamente per esigenze legate alla funzionalità tecnologica ed igienica in rapporto alle destinazioni d'uso prescritte.

5) Fino all'approvazione del piano particolareggiato, che meglio specificherà gli usi del territorio agricolo della zona, in detta zona si applica, per quanto di competenza la presente normativa. Prima della formazione del piano particolareggiato, l'Amm/nc Comunale provvederà a far eseguire, a cura di un qualificato Istituto Universitario, una prospezione archeologica dell'area, che ne metta in luce tutti gli aspetti e gli elementi di carattere testimoniale, con particolare riferimento all'antico insediamento della torre di Pozzo Mauro.

6) Dopo l'approvazione del piano particolareggiato, il Comune provvederà a definire, unitamente agli operatori agricoli delle aree comprese nel piano, le modalità di attuazione del piano stesso, proponendo agli operatori agricoli apposite convenzioni per l'utilizzo delle aree e degli immobili destinati alla funzione pubblica e per l'ubicazione di eventuali fabbricati di servizio all'agricoltura da definirsi in base ad un piano di utilizzazione agricola delle aree. Fino all'approvazione del piano particolareggiato esecutivo nella zona agricola a parco territoriale sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e dei manufatti esistenti.

esistenti, che le presenti norme vincolano a conservazione e restauro. Sarà consentita la formazione di parcheggi non asfaltati ma pavimentati con materiali idonei, all'ingresso del parco, di aree attrezzate per la sosta, di percorsi pedonali non asfaltati, di larghezza uguale a m. 1,50.

Per gli edifici esistenti, sarà consentita la destinazione d'uso ad attività ricreativa e di ristoro, da realizzare previa approvazione di progetto, che preveda il ripristino architettonico nel rispetto delle caratteristiche tipologiche essenziali, con l'eliminazione di tutte le aggiunte e le superfetazioni, senza possibilità di ampliamento per gli edifici che saranno classificati di particolare interesse monumentale, architettonico o tipologico.

Per altri edifici presenti nell'area è consentita una modesta possibilità di ampliamento non superiore al 10% del volume esistente, esclusivamente per esigenze legate alla funzionalità tecnologica ed igienica in rapporto alle destinazioni d'uso prescritte.

5) Fino all'approvazione del piano particolareggiato, che meglio specificherà gli usi del territorio agricolo della zona, in detta zona si applica, per quanto di competenza la presente normativa. Prima della formazione del piano particolareggiato, l'Amm/nc Comunale provvederà a far eseguire, a cura di un qualificato Istituto Universitario, una prospezione archeologica dell'area, che ne metta in luce tutti gli aspetti e gli elementi di carattere testimoniale, con particolare riferimento all'antico insediamento della torre di Pozzo Mauro.

6) Dopo l'approvazione del piano particolareggiato, il Comune provvederà a definire, unitamente agli operatori agricoli delle aree comprese nel piano, le modalità di attuazione del piano stesso, proponendo agli operatori agricoli apposite convenzioni per l'utilizzo delle aree e degli immobili destinati alla funzione pubblica e per l'ubicazione di eventuali fabbricati di servizio all'agricoltura da definirsi in base ad un piano di utilizzazione agricola delle aree. Fino all'approvazione del piano particolareggiato esecutivo nella zona agricola a parco territoriale sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e dei manufatti esistenti.

***Per gli edifici esistenti, sarà consentita la destinazione d'uso ad attività ricreativa e di ristoro, da realizzare previa approvazione di progetto, che preveda il ripristino architettonico nel rispetto delle caratteristiche tipologiche essenziali. Per altri edifici presenti nell'area è consentita una modesta possibilità di ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, esclusivamente per esigenze legate alla***

	<i>funzionalità tecnologica ed igienica in rapporto alle destinazioni d'uso prescritte.</i>
<b>Art.79 – Zona E5 destinata ad allevamento di animali esotici e a zoo-park</b>	<b>Art.15 – Zona E5 destinata ad allevamento di animali esotici e a zoo-park</b>
(come da progetto approvato dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica con delibera G.R. n. 11573 del 7/12/1981 accolta dal C.C. di Presicce con del. n. 16 del 22/2/1982)	(come da progetto approvato dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica con delibera G.R. n. 11573 del 7/12/1981 accolta dal C.C. di Presicce con del. n. 16 del 22/2/1982)
	<b>Art.16 – Uso e tipo di materiali</b>
	<p><i>Tutti gli interventi sia in ampliamento che di nuova costruzione devono possedere caratteristiche prettamente agricole e rispettare le tipologie tipiche “Mediterranee” del territorio comunale con esclusione di pensiline.</i></p> <p><i>Sono ammessi pergolati, strutture ombreggianti in legno o ferro e porticati in muratura con copertura piana o inclinata max 15% (con embrici in terracotta tipici del luogo). La superficie dei porticati, in tutti i casi non potrà essere superiore al 20% della superficie del fabbricato.</i></p> <p><i>Non saranno consentiti tetti a spiovente e rivestimenti di qualsiasi natura.</i></p> <p><i>Dovranno essere utilizzati infissi in legno o in ferro (tipo grate di protezione). Le recinzioni dovranno essere in muratura di pietrame a secco o in conci di tufo con intonaco di malta bastarda e tinteggiate con latte di calce di colore bianco.</i></p> <p><i>Le pavimentazioni esterne, dei pergolati o dei porticati dovranno essere del tipo a basoli di pietra calcarea, lastre di pietra di Cursi o ghiaietta.</i></p>
	<b>Art.17 – Norme finali</b>
	<i>Le presenti norme sostituiscono integralmente quelle previste dal TITOLO II delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, “Disciplina urbanistica delle zone agricole”.</i>

Posto quanto sopra, in riferimento alle specifiche modifiche proposte dal Consiglio Comunale di Presicce, si rappresenta quanto segue:

**Art.3:**

- si precisa che gli “insediamenti produttivi agro-industriali” non sono da ritenersi compatibili con l’attività agricola e che di conseguenza detta tipologia di interventi è da ubicare nelle aree per insediamenti produttivi; pertanto la proposta al punto f) dell’art.3 viene così modificata: “f) *insediamenti produttivi agricoli: le strutture relative alle iniziative collegate all’attività di imprenditore agricolo, anche a carattere cooperativo, non comprese nella precedente lettera e) con abitazione del custode con le caratteristiche di cui al comma 5 dell’art.9 della L.R. 6 del 1979*”;

- al comma e) il punto sugli impianti tecnici e tecnologici va così modificato *“impianti tecnici e tecnologici di carattere cooperativo ed associativo, funzionali alla produttività e/o al servizio di più fondi rustici, quali cantine sociali, consorzi agrari, ecc. compresa la abitazione per il personale le caratteristiche di cui al comma 5 dell’art.9 della L.R. 6 del 1979”*;

**Art.4:**

i punti a) e b) vanno accorpati nel seguente modo: *“a) edifici per usi rurali (depositi agricoli, fienili, stalle ecc) ed aziende agricole, ad esclusione delle abitazioni”*;

- la modifica proposta, che introduce al punto “c) case isolate per abitazioni”, non è condivisibile in quanto in zona agricola vanno assentiti edifici connessi all’attività agricola o per uso abitativo dell’imprenditore agricolo; il punto “c” dell’art. 4 (che in virtù della modifica al punto precedente diventa “b”), va pertanto così sostituito: *“Abitazioni funzionali all’attività di imprenditore agricolo”*;

**Art.5:**

- per le motivazioni esposte al punto precedente, all’art. 5 va eliminata la possibilità di ottenere permessi di costruire per abitazioni a soggetti differenti dagli imprenditori agricoli e coltivatori diretti; l’art. 5 viene così modificato:

*“In base alle presenti norme, i permessi di costruzione relativi ad abitazioni ed annessi rustici di tipo aziendale (di cui all’art. 4, 1° comma lettere a) b) e c) possono essere ottenuti soltanto ed esclusivamente dagli imprenditori agricoli e coltivatori diretti (così come individuati all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004). I predetti requisiti di imprenditore agricolo e coltivatore diretto devono essere posseduti dal proprietario del fondo rustico, ovvero dall’affittuario, mezzadro o colono, che abbia acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere di cui sopra ai sensi delle vigenti leggi”*.

**Art.9:**

- è opportuno riproporre all’art.9 il comma 2 dell’art. 71 *“Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG, il vincolo di non edificazione si estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, comprensive dello stesso e contigue, fino a raggiungere il valore degli indici edilizi fissati al successivo art.74. La superficie fondiaria può risultare inferiore a quella che sarebbe necessaria in applicazione degli indici edilizi e pertanto si deve intendere tutta vincolata”*;
- dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: *“Per il permesso di costruire si applicano le norme di cui all’art. 29 della L.R. n. 56/80, così come modificato dall’art. 1 della L.R. n. 9/2009”*.

**Art.10:**

- parte della nuova proposizione consiste nella eliminazione delle declaratorie dei valori caratterizzanti le Zone E2 ed E3; in proposito si ritiene di non condividere dette eliminazioni e conseguentemente si propone il ripristino della originaria definizione delle Zone E2 e Zone E3.

**Art.11:**

- in riferimento alla proposta di modifica della Superficie Fondiaria minima, va precisato che, non avendo l'Amministrazione proponente prodotto alcuno studio approfondito circa l'unità minima colturale ai sensi degli art. 846 e 847 del Codice Civile, per il parametro denominato Sfm = superficie fondiaria minima il valore pari a mq. 5.000,00, per le Zone E1 e E2, è sostituito con il valore pari a **mq. 10.000,00**, per le Zone E3, in relazione ai particolari valori ambientali, il valore minimo dovrà essere pari a **mq. 20.000,00**.

**Art.12:**

- per la correzione introdotta all'art. 4 va modificato l'art.12:

*"Nelle zone agricole di tipo E1, E2 ed E3 è ammessa l'edificazione come previsto dall'art.4, comma 1 lettere a), b), c) e d).*

*Il trasferimento della cubatura da edificare su un appezzamento è consentito per terreni ricadenti nello stesso comune e, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare a cura e a spese del concessionario.*

*Indice di fabbricabilità Fondiaria:*

- *Per costruzioni rurali di cui all'art.4 comma 1 lett. a) non più di 0,07 mc/mq complessivi;*
- *Per abitazioni funzionali all'attività di imprenditore agricolo di cui all'art.4 comma 1 lett. b) massimo 0,03 mc/mq".*

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

f.to **Il Dirigente Ufficio II°**  
**(arch. Fernando di Trani)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2754

**Decreto 25/03/1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 8 della legge n. 196 del 24/06/97 - sui tirocini formativi e di orientamento - Approvazione schema di convenzione-REGIONE Puglia - area politiche S.R./Università di Firenze.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il Decreto 25 marzo 1998, n. 142 emana il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 di predetta legge contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400.

L'articolo 1 del suddetto regolamento inerente le finalità, al punto 2 prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro privati e pubblici con i soggetti da essi ospitati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, non costituiscono rapporti di lavoro.

L'articolo 1 del suddetto regolamento al punto 3 prevede, per le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, che i datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in relazione dell'attività dell'azienda nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente.

L'articolo 2 del suddetto regolamento riguardante le modalità di attivazione prevede la possibilità di promozione da parte di Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'articolo 3 del suddetto regolamento riguardante le garanzie assicurative, al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4 del suddetto regolamento riguardante il tutorato e modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti.

L'articolo 4 del suddetto regolamento al punto 2, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

L'articolo 5 del suddetto regolamento riguardante le convenzioni al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali.

L'articolo 7 del suddetto regolamento inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.

L'Università degli Studi di Firenze, con nota prot. n. 61884 del 11/10/2011, acquisita agli atti dell'Assessorato con prot. A00001/14/11/11/ n. 2932 ha presentato alla Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari una proposta di convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione e orientamento da parte degli studenti della stessa Università.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia considerata la richiesta di cui sopra, coerente con le finalità formative di propria compe-

tenza intende esprimere la disponibilità ad accogliere presso le strutture regionali dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale studenti provenienti dall'Università degli Studi di Firenze ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione ed orientamento. Per quanto sopra riportato, **si propone** di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A, composto da n. 4 facciate), da stipulare tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l'Università degli Studi di Firenze.

**Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n.7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la convenzione, allegata alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 4 facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale alla sottoscrizione della convenzione medesima;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di notificare copia del presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che il Dirigente del Servizio Agricoltura con proprie determinazioni, in attuazione della legge regionale 7/97 e s.m., provvederà all'assunzione degli impegni con successivi atti;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R: n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Università degli Studi di Firenze*

**Allegato A**

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

### TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Tesi, nato a Lamporecchio (PT) il 05/05/1957, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto n. 41673 (730)/2009,

### E

**Regione Puglia - Assessorato Alle Risorse Agroalimentari** (settore di attività: *Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali*) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. 80017210727, tel. 0805405106, fax 0805405333, con sede legale in Bari (BA) Lungomare Nazario Sauro, 45/47 nella persona di Dott. Gabriele Papa Pagliardini nato a Campi Salentini (Le) il 21/12/1961 nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

### PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 art. 8;

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### *Art. 1*

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, **Regione Puglia - Assessorato Alle Risorse Agroalimentari** si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell'**Università degli Studi di Firenze** ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo e dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

#### *Art. 2*

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - Il nominativo del tirocinante;

- I nominativi dei tutori;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### *Art. 3*

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati;
- Redigere una relazione finale sull'attività svolta, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera C.

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere, a cura del tutore aziendale, una relazione finale, se trattasi di tirocinio formativo, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera D, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati;
- laddove previsto nel progetto formativo, assicurare la copertura o il rimborso spese documentate, sostenute dal tirocinante - direttamente attinenti all'attività di tirocinio o di orientamento svolta - nonché l'attribuzione di un eventuale "premio stage".

### *Art. 4*

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La struttura didattica universitaria direttamente coinvolta nel progetto formativo o di orientamento predispone, a cura del tutore universitario, una relazione finale, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera E, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.

### *Art. 5*

I singoli progetti formativi e di orientamento dovranno essere predisposti, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera A, dalla struttura didattica universitaria e dall'azienda/ente direttamente coinvolti nell'attività di tirocinio o di orientamento. Al termine dell'attività (completamento o interruzione) di formazione o di orientamento la struttura didattica universitaria e

il soggetto ospitante direttamente coinvolti dovranno procedere, a cura del tutore universitario e del tutore aziendale, alla predisposizione di una relazione finale, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera B. La struttura didattica competente e il soggetto ospitante dovranno, parimenti, procedere alla predisposizione di un Attestato conformemente allo schema Allegato sotto la lettera F e rendere disponibile, a richiesta del tirocinante, copia della relazione finale.

#### ***Art. 6***

Con la Convenzione Quadro le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione Quadro devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione Quadro dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

#### ***Art. 7***

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione quadro qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

#### ***Art. 8***

Per pubblicizzare le comuni iniziative, le Parti convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra Parte.

#### ***Art. 9***

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

#### ***Art. 10***

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.L. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche.

#### ***Art. 11***

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

#### ***Art. 12***

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva

la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

***Art. 13***

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Data, .....

Per l'Università degli Studi di Firenze  
IL RETTORE  
Prof. Alberto Tesi

Per Regione Puglia - Assessorato Alle  
Risorse Agroalimentari  
DIRETTORE AREA POLITICHE  
PER LO SVILUPPO RURALE  
Dott. Gabriele Papa Pagliardini

VISTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2755

**Crisi del settore olivicolo a causa della lebbra dell'olivo nelle province di Taranto. Richiesta di intervento straordinario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Avversità atmosferiche e credito agrario", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue.

L'Ufficio Osservatorio Fitosanitario ha segnalato e relazionato in merito alla presenza e diffusione della lebbra delle olive sul territorio regionale. In tale relazione si evidenzia che la diffusione abnorme della fitopatia dell'olivo è favorita dalle particolari condizioni climatiche che si sono verificate negli ultimi anni e in particolare nel corso dell'annata agraria del 2010 (precipitazioni del mese di novembre 2010 con circa 150 millimetri in cinque ore), nonché dalle tecniche agronomiche attuate nelle zone interessate al fenomeno e alle dimensioni delle piante che contribuiscono a elevare ulteriormente il tasso di umidità e, soprattutto nelle fasce basse, limitano la circolazione dell'aria e la penetrazione della luce.

Il servizio Alimentazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in seguito alla segnalazione del suddetto Ufficio Osservatorio Fitosanitario, degli operatori agricoli e delle Organizzazioni di categoria, ha attivato i necessari accertamenti tramite gli Uffici periferici, al fine di verificare gli effetti della fitopatia "lebbra dell'olivo" sulla produzione olivicola e l'individuazione delle aree maggiormente interessate. Successivamente, la Giunta Regionale con deliberazione n. 333 del 1 marzo

2011 ha individuato i territori provinciali di Brindisi e Lecce aree danneggiate dall'eccezionale attacco di "lebbra dell'olivo" per l'anno 2010. Con lo stesso provvedimento ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'intervento straordinario per la crisi del settore olivicolo, al fine di compensare il danno arrecato dagli attacchi della "lebbra dell'olivo", verificatesi in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale.

In seguito ad ulteriori accertamenti ed elementi di valutazione acquisiti, l'Ufficio Provinciale Agricoltura e Alimentazione di Taranto con nota n. 67648 del 2/9/2011, acquisita agli atti in data 21/9/2011 prot. n. 11905, ha comunicato che a causa dell'intensificazione della fitopatia "lebbra dell'olivo" sul territorio tarantino si è determinato una perdita del 45% circa della produzione lorda vendibile.

I territori comunali che hanno subito i maggiori danni dalla fitopatia sono:

Avetrana, Carosino, Crispiano (località Cigliano), Faggiano, Fragagnano, Grottaglie (solo le aree ricadenti a sud della SS Taranto-Brindisi e a nord-ovest, che si estende da Grottaglie verso Montemesola), Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto (zona orientale) e Torricella, con una superficie coltivata ad olivo di ettari 16.500 distribuita su una SAU di ettari 41.900. Si evidenzia che la coltivazione dell'olivo rappresenta circa il 39% della Superficie Agricola Utilizzata e, pertanto, di notevole impatto sul tessuto economico del territorio.

Come si rileva dalla tabella di seguito riportata, gli accertamenti hanno evidenziato una notevole riduzione di prezzo, in media euro 19,50 a quintale nell'anno 2010, rispetto a un prezzo medio del triennio precedente, pari a euro 27,00 al quintale.

STIMA DEI DANNI  
PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL TERRITORIO DELIMITATO

Colture	Superficie Ha	Produtz. q/ha	VALORE PRODUZIONE ORDINARIA TRIENNIO PRECEDENTE (anni 2007-2008-2009)			VALORE PRODUZIONE AL RACCOLTO (anno evento calamitoso 2010)			Incidenza Danno %
			Produtz. Totale ql.	Prezzo €/ql	P.L.V. ordinaria €	Produzione 2010 q.li	Prezzo €/ql (al raccolto)	P.L.V. residua €	
Oliveto	16.500	31,66	522.390,00	27,00	14.104.530,00	396.000,00	19,50	7.722.000,00	45,25
<b>TOTALE</b>	<b>16.500</b>		<b>522.390,00</b>		<b>14.104.530,00</b>	<b>396.000,00</b>		<b>7.722.000,00</b>	<b>45,25</b>

Dalla suddetta tabella si rileva, inoltre, che il prezzo è stato così basso che ha determinato nell'anno 2010 un calo di produzione lorda vendibile rispetto alla media del triennio precedente (2007-2009) pari a euro 6.382.530,00, che in termini relativi rappresenta un danno economico delle imprese agricole pari al 45,25% della produzione lorda vendibile.

Tutto ciò premesso si propone

- Di determinare come aree danneggiate dall'eccezionale attacco di lebbra dell'olivo (*Colletotrichum gloeosporioides*) per l'anno 2010 i territori comunali della provincia di Taranto di seguito riportate: Avetrana, Carosino, Crispiano (località Cigliano), Faggiano, Fragagnano, Grottaglie (solo le aree ricadenti a sud della SS Taranto-Brindisi e a nord-ovest, che si estende da Grottaglie verso Montemesola), Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto (zona orientale) e Torricella
- Di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali di estendere ai comuni su riportati l'intervento straordinario per la crisi del settore olivicolo, al fine di compensare il danno arrecato dagli attacchi della "lebbra dell'olivo", verificatesi in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità Avversità atmosferiche e credito agrario e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di determinare come aree danneggiate dall'eccezionale attacco di lebbra dell'olivo (*Colletotrichum gloeosporioides*) per l'anno 2010 i territori comunali della provincia di Taranto di seguito riportati:  
Avetrana, Carosino, Crispiano (località Cigliano), Faggiano, Fragagnano, Grottaglie (solo le aree ricadenti a sud della SS Taranto-Brindisi e a nord-ovest, che si estende da Grottaglie verso Montemesola), Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto (zona orientale) e Torricella;
- di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali di estendere ai comuni su riportati l'intervento straordinario per la crisi del settore olivicolo, al fine di compensare il danno arrecato dagli attacchi della "lebbra dell'olivo", verificatesi in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della lettera a) dell'art. 6, della L.R. n. 13 del 12/04/1994.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2756

**L.R. 30/6/1999 n. 20 e s.m. e i artt. 13 e 16. Approvazione di n. 5 atti dirigenziali di alienazione a prezzo determinato dalla Agenzia del Territorio di immobili Ex Ersap. Province di Brindisi Foggia e Lecce.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dal medesimo Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano, quali atti di straordinaria amministrazione, i provvedimenti di alienazione di beni di cui agli artt. 13 e 16 della L.R. 20/99 e s.m. e i.” Esse prevedono che a tali alienazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale”, oggi Servizio Riforma Fondiaria, con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Inoltre, la L.R. 27/95 all'art. 24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalla normativa regionale, ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

**PROVINCIA DI BRINDISI**

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. 0013693 del 07/11/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.327 del 14/11/2011 di alienare in favore della Sig.ra **Colella Rosaria** l'area parzialmente edificata di mq 927,00 in agro di Brin-

disi censita in catasto fabbricati al fg. 14 p.lla n.813, è oggetto di vendita anche la comproprietà di 1/15 (pari a mq 49,40) della superficie di mq 741 delle particelle n.1019 (di mq19) n.1020 (di mq 16) n. 1021 (di mq 706) costituente la strada condominiale di collegamento alla via pubblica, al prezzo complessivo di euro 11.020,00 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

**PROVINCIA DI FOGGIA**

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. 0012744 del 13/10/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.294 del 17/10/2011 di alienare in favore del Sig. **Benincaso Germano**, l'immobile di proprietà regionale, censito al C.T. del comune di Lucera al fg. 52 p.lla 181 di Ha 0.03.38 al prezzo complessivo di euro 45.768,59 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. 0013305 del 27/10/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.307 del 27/10/2011 di alienare in favore del Sig. **Di Lascia Aldo**, l'immobile di proprietà regionale, censito al C.T. al fg. 350 p.lla n.208 di Ha 0.03.80, del comune di Cerignola, al prezzo complessivo di euro 1.186,54 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. 0013967 del 14/11/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.329 del 15/11/2011 di alienare in favore del Sig. **Coccia Domenico**, un lotto di terreno di proprietà regionale, censito al C.T. al

fig. 1 p.lla n.2365 di mq 1.040, del comune di Cagnano Varano, al prezzo complessivo di euro 17.112,21 quale valore di stima determinato dall'Agencia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

#### PROVINCIA DI LECCE

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consulativo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. 0012752 del 13/10/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.291 del 17/10/2011 di alienare in favore della Sig.ra **Presta Maria Teresa**, l'immobile, in agro di Porto Cesareo, costituito da un terreno riportato al C.T. al fg. 12 p.lla 1515 di mq 196, al prezzo complessivo di euro 11.022,90 quale valore di stima determinato dall'Agencia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

In relazione a quanto precede, si propone di approvare le elencate Determinazioni Dirigenziali di alienazione, essendo state disposte conformemente alle direttive, emanate in materia di immobili della Riforma e nel rispetto della normativa disciplinante le cessioni, di cui trattasi.

#### “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.e I:”

**“L'importo di euro 86.110,24 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria.”**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.'98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97 ed in quanto espressamente previsto dalla L.R. 20/99 e s.m.e i.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione, posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.24 della L.R.:27/95, 2° comma, la non fruibilità dei beni, di cui al presente atto, per esigenze proprie da parte della Regione Puglia o per altro uso pubblico;
- Di approvare l'atto dirigenziale n.327 del 14/11/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consulativo, acquisito agli atti del Servizio al prot. 0013693 del 07/11/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Colella Rosaria**, l'area parzialmente edificata di mq 927,00 in agro di Brindisi censita in catasto fabbricati al fg. 14 p.lla n.813, è oggetto di vendita anche la comproprietà di 1/15 (pari a mq 49,40) della superficie di mq 741 delle particelle n.1019 (di mq19) n.1020 (di mq 16)n. 1021 (di mq 706) costituente la strada condominiale di collegamento alla via pubblica, al prezzo complessivo di euro 11.020,00 quale valore di stima determinato dall'Agencia del Territorio di Brindisi, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.
- Di approvare l'atto dirigenziale n.294 del 17/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tec-

nico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot.0012744 del 13/10/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Benincaso Germano**, l'immobile di proprietà regionale, censito al C.T. del comune di Lucera al fg. 52 p.lla 181 di Ha 0.03.38 al prezzo complessivo di euro 45.768,59 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

- Di approvare l'atto dirigenziale n.307 del 27/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot.0013305 del 27/10/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Di Lascia Aldo**, l'immobile di proprietà regionale, censito al C.T. al fg. 350 p.lla n.208 di Ha 0.03.80, del comune di Cerignola, al prezzo complessivo di euro 1.186,54 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.
- Di approvare l'atto dirigenziale n.329 del 15/11/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot.0013967 del 14/11/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Coccia Domenico**, un lotto di terreno di proprietà regionale, censito al C.T. al fg. 1 p.lla n.2365 di mq1.040, del comune di Cagnano Varano, al prezzo complessivo di euro 17.112,21 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.
- Di approvare l'atto dirigenziale n.291 del 17/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al

prot.0012752 del 13/10/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Presta Maria Teresa**, l'immobile, in agro di Porto Cesareo, costituito da un terreno riportato al C.T. al fg. 12 p.lla 1515 di mq 196, al prezzo complessivo di euro 11.022,90 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2757

**Approvazione di n. 5 atti dirigenziali di alienazione a prezzo, determinato dalla Agenzia del Territorio, di immobili ex ERSAP. Province di Brindisi, Foggia e Lecce.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dal medesimo Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano, quali atti di straordinaria amministrazione, i provvedimenti di alienazione di beni di cui agli art. 13 e 16 della L.R. 20/99 e s.m. e i.” Esse prevedono che a tali alienazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale”, oggi Servizio Riforma Fondiaria, con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Inoltre, la L.R. 27/95 all'art. 24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalla normativa regionale,

ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

### PROVINCIA DI BRINDISI

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consulativo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio con nota prot. 202 del 13/06/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.240 del 22/06/2011 di alienare in favore dei Sigg. **Marti Giuseppa, Galasso Elisa, Galasso Luigi e Galasso Dora eredi di Galasso Giuseppe**, il terreno di mq. 544,00 circa che costituisce l'area di pertinenza e di sedime di una costruzione nel C.E.U. del comune di Brindisi al Fg.13 p.lla n. 627, nonché la porzione della strada condominiale di collegamento alla via pubblica, in corso di accatastamento da staccarsi dalla maggiore consistenza della originaria particella n.144 al prezzo complessivo di euro 23.446,32 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

### PROVINCIA DI FOGGIA

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consulativo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio con nota prot. 274 del 27/09/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.270 del 03/10/2011 di alienare in favore del Sig. **Lombardi Antonio**, l'immobile di proprietà regionale, costituito da un suolo ricadente all'interno dell'agro marmifero del comune di Apricena, riportato al N.C.T. al Foglio 10 particella 496 (ex 144/parte) di Ha 2.62.21 al prezzo complessivo di euro 54.064,56 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla compe-

tente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consulativo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio con nota prot. 236 del 14/07/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.272 del 06/10/2011 di alienare in favore del Sig. **Napolitano Leonardo**, gli immobili di proprietà regionale, censiti al catasto terreni al Foglio 10 particelle n.337341-345-347-350 di Ha 2.46.18, del comune di Apricena, al prezzo complessivo di euro 39.783,79 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

### PROVINCIA DI LECCE

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consulativo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio con nota prot. 215 del 28/06/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.284 dell' 11/10/2011 di alienare in favore delle Sigg.re **Dresda Rosa e Dresda Carmela**, l'immobile, in agro di Porto Cesareo, costituito da un terreno riportato al N.C.T. al Foglio 16 p.lla 2145 di mq 264, al prezzo complessivo di euro 20.730,33 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consulativo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio con nota prot. 228 del 05/07/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.285 dell' 11/10/2011 di alienare in favore del Sig. **Tramonte Francesco**, l'immobile, in agro di Porto Cesareo, costituito da un terreno riportato al N.C.T. al Foglio 12 p.lla 4030 di mq 250, al prezzo complessivo di euro 17.309,91 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

In relazione a quanto precede, si propone di approvare le elencate Determinazioni Dirigenziali

di alienazione, essendo state disposte conformemente alle direttive, emanate in materia di immobili della Riforma e nel rispetto della normativa disciplinante le cessioni, di cui trattasi.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.e I:”**

**“L’importo di euro 155.334,91 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria.”**

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.’98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97 ed in quanto espressamente previsto dalla L.R. 20/99 e s.m.e i..

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione, posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di dichiarare, ai sensi dell’art.24 della L.R.:27/95, 2° comma, la non fruibilità dei beni, di cui al presente atto, per esigenze proprie da parte della Regione Puglia o per altro uso pubblico;
- Di approvare l’atto dirigenziale n.240 del

22/06/2011, redatto sulla base dell’istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/’97 e successiva DGR 3985/’98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio con nota prot.202 del 13/06/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore dei Sigg. **Marti Giuseppa, Galasso Elisa, Galasso Luigi e Galasso Dora eredi di Galasso Giuseppe**, il terreno di mq. 544,00 circa che costituisce l’area di pertinenza e di sedime di una costruzione nel C.E.U. del comune di Brindisi al Fg.13 p.lla n. 627, nonché, la porzione della strada condominiale di collegamento alla via pubblica, in corso di accatastamento da staccarsi dalla maggiore consistenza della originaria particella n. 144. al prezzo complessivo di euro 23.446,32 quale valore di stima determinato dall’Agenzia del Territorio di Brindisi, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

- Di approvare l’atto dirigenziale n.270 del 03/10/2011, redatto sulla base dell’istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/’97 e successiva DGR 3985/’98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio con nota prot.274 del 27/09/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Lombardi Antonio**, l’immobile di proprietà regionale, costituito da un suolo ricadente all’interno dell’agro marmifero del comune di Apricena, riportato al N.C.T. al Foglio 10 particella 496 (ex 144/parte) di Ha 2.62.21 al prezzo complessivo di euro 54.064,56 quale valore di stima determinato dall’Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.
- Di approvare l’atto dirigenziale n.272 del 06/10/2011, redatto sulla base dell’istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/’97 e successiva DGR 3985/’98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio con nota prot.236 del 14/07/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Napolitano Leonardo**, gli immobili di proprietà regionale, censiti al catasto terreni al Foglio 10 parti-

celle n.337-341-345-347-350 di Ha 2.46.18, del comune di Apricena, al prezzo complessivo di euro 39.783,79 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

- Di approvare l'atto dirigenziale n.284 dell'11/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio con nota prot.215 del 28/06/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore delle **Sigg.re Dresda Rosa e Dresda Carmela**, l'immobile, in agro di Porto Cesareo, costituito da un terreno riportato al N.C.T. al Foglio 16 p.lla 2145 di mq 264, al prezzo complessivo di euro 20.730,33 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.
- Di approvare l'atto dirigenziale n.285 dell'11/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio con nota prot.228 del 05/07/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Tramonte Francesco**, l'immobile, in agro di Porto Cesareo, costituito da un terreno riportato al N.C.T. al Foglio 12 p.la 4030 di mq 250, al prezzo complessivo di euro 17.309,91 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2758

**Approvazione di n. 8 atti di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Brindisi, Foggia e Lecce.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dallo stesso Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della L.386/76, in possesso di manuali ed abituali coltivatori della terra senza preventivo formale provvedimento degli organi istituzionali dell'ex Ersap o del Commissario liquidatore.” Esse prevedono che a tali assegnazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale” oggi Servizio Riforma Fondiaria con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Precisa, inoltre, che con la L.R.n. 4 del 7-03-2003 sono state introdotte alcune modifiche alla L.R.n.20/99, che fanno lievitare sensibilmente i prezzi delle vendite **a prezzo vecchio ex art.3 della Legge citata**. In attuazione delle direttive sopra menzionate:

**PROVINCIA DI BRINDISI**

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0013306 del 27/10/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.306 del 27/10/2011 di alienare in favore del Sig.**De Carlo Francesco** l'unità produttiva q.ta n.911/b in agro di Brindisi estesa Ha 1.98.00, al prezzo nuovo di euro 9.802,00 comprensivo dei debiti poderali.

**PROVINCIA DI FOGGIA**

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso con nota n.237 del 14/07/2011 dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98 ed acquisito agli atti del Servizio, è stato determinato con atto dirigenziale n.292 del 17/10/2011 di alienare in favore della Sig.ra **Di Corato Rosaria** l'unità produttiva quote n.4 e n.5 in agro di Stornarella estese complessivamente Ha 3.14.78, al prezzo nuovo di euro 10.964,76 comprensivo dei debiti poderali.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso con nota prot. n.239 del 14/07/2011 dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98 ed acquisito agli atti del Servizio, di alienare in favore del Sig. **Montingelli Domenico** l'unità produttiva Lotto n. 13/a censito al catasto rustico di Cerignola al fg. n.428 part.IIa n. 305 in agro dello stesso estesa Ha 00.52.93, al prezzo nuovo di euro 8.177,68 comprensivo dei debiti poderali.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR.18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisita agli atti del Servizio al prot. n.0013971 del 14/11/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.328 del 15/11/2011 di alienare in favore del Sig. **Berardi Michele** l'unità produttiva q.ta n.12 in agro di Stornarella estesa Ha 00.54.38, al prezzo nuovo di euro 3.128,40 comprensivo dei debiti poderali.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR.18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisita agli atti del Servizio al prot. n.0013969 del 14/11/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.330 del 15/11/2011 di alienare in favore della Sig.ra **Morra Pasqualina** l'unità produttiva q.ta n. 8 in agro di Stornarella estesa Ha 00.81.24, al prezzo nuovo di euro 5.137,53 comprensivo dei debiti poderali.

**PROVINCIA DI LECCE**

- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere

- espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0012648 dell'11/10/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.286 dell'11/10/2011 di alienare in favore del Sig. **Santoro Angelo Raffaele** il terreno in località "Alcaini" agro di Lecce, identificato al Catasto terreni al fg.25 part.IIa n. 12 di Ha 0.31.96 e part.IIa n. 124 di Ha 0.15.22, al fg.26 part.IIa n. 14 di Ha 1.02.70 per una superficie complessiva di Ha 1.49.88, al prezzo nuovo di euro 7.704,68 comprensivo dei debiti poderali.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0012645 dell'11/10/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.287 dell'11/10/2011 di alienare in favore del Sig. **Miglietta Mario** il Corpo "a" della q.ta n.1264 in agro di Lecce esteso Ha 1.48.66, al prezzo nuovo di euro 3.656,46 comprensivo dei debiti poderali.
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente struttura provinciale e del relativo parere espresso dall'apposito Comitato Tecnico Consultivo ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0012749 del 13/10/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.293 del 17/10/2011 di alienare in favore del Sig. **De Santis Luigi** il terreno identificato al fg. 99 part.IIa 209 di Ha 1.76.65 con annessa casa colonica in agro di Lecce al prezzo nuovo di euro 11.808,24 comprensivo dei debiti poderali.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.E. I:”**

**“L'importo di euro 60.379,75 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria.”**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.'98, trattandosi di provvedimento

a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di approvare l'atto dirigenziale n.306 del 27/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0013306 del 27/10/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **De Carlo Francesco** l'unità produttiva q.ta n.911/b in agro di Brindisi estesa Ha 01.98.00, al prezzo nuovo di euro 9.802,00 comprensivo dei debiti poderali.
- Di approvare l'atto dirigenziale n.292 del 17/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.237 del 14/07/2011 ed acquisito agli atti del Servizio, con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Di Corato Rosaria** le quote n.4 e n.5 in agro di Stornarella estese complessivamente Ha 03.14.78, al prezzo nuovo di euro 10.964,76 comprensivo dei debiti poderali.
- Di approvare l'atto dirigenziale n.315 del 03/11/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota prot. n.239 del 14/07/2011 ed acquisito agli atti del Servizio, con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Montingelli Domenico** l'unità produttiva Lotto n. 13/a censito al catasto rustico di Cerignola al fg. n.428 part.IIa n. 305 in agro dello stesso esteso Ha 00.52.93, al prezzo nuovo di euro 8.177,68 comprensivo dei debiti poderali.
- Di approvare l'atto dirigenziale n.328 del 15/11/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR.18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0013971 del 14/11/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Berardi Michele** l'unità produttiva q.ta n.12 in agro di Stornarella estesa Ha 00.54.38, al prezzo nuovo di euro 3.128,40 comprensivo dei debiti poderali;
- Di approvare l'atto dirigenziale n.330 del 15/11/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR.18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0013969 del 14/11/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Morra Pasqualina** l'unità produttiva q.ta n. 8 in agro di Stornarella estesa Ha 00.81.24, al prezzo nuovo di euro 5.137,53 comprensivo dei debiti poderali;
- Di approvare l'atto dirigenziale n.286 dell'11/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0012648 dell'11/10/2011, con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Santoro Angelo Raffaele** il terreno in località "Alcaini" agro di Lecce, identificato al Catasto terreni al fg.25 part.IIa n. 12 di Ha 0.31.96 e part.IIa n. 124 di Ha 0.15.22, al fg.26 part.IIa n. 14 di Ha 1.02.70

per una superficie complessiva di Ha 1.49.88, al prezzo nuovo di euro 7.704,68 comprensivo dei debiti poderali.


- Di approvare l'atto dirigenziale n.287 dell'11/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0012645 dell'11/10/2011, con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Miglietta Mario** il Corpo "a" della q.ta n.1264 in agro di Lecce esteso Ha 1.48.66, al prezzo nuovo di euro 3.656,46 comprensivo dei debiti poderali.
- Di approvare l'atto dirigenziale n.293 del 17/10/2011, redatto sulla base dell'istruttoria

della struttura tecnica competente per territorio ed in conformità al parere ex art. 2 LR 18/'97 e successiva DGR 3985/'98, reso dal Comitato Tecnico Consultivo, acquisito agli atti del Servizio al prot. n.0012749 del 13/10/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.293 del 17/10/2011 di alienare in favore del Sig. **De Santis Luigi** il terreno identificato al fg. 99 part.IIa 209 di Ha 1.76.65 con annessa casa colonica in agro di Lecce al prezzo nuovo di euro 11.808,24 comprensivo dei debiti poderali.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**